

GAZZETTA  UFFICIALE  
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 23 agosto 2012

SI PUBBLICA TUTTI I  
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO  
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La Gazzetta Ufficiale, Parte Prima, oltre alla Serie Generale, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

- 1<sup>a</sup> Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
- 2<sup>a</sup> Serie speciale: Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3<sup>a</sup> Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)
- 4<sup>a</sup> Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)
- 5<sup>a</sup> Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO AL PUBBLICO

Si comunica che il punto vendita Gazzetta Ufficiale sito in via Principe Umberto, 4 è stato trasferito nella nuova sede di Piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in Gazzetta Ufficiale, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

Ministero dell'ambiente e della tutela  
del territorio e del mare

DECRETO 25 maggio 2012, n. 141.

Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 18 febbraio 2011, n. 52, avente ad oggetto «Regolamento recante istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 189, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche e integrazioni, e dell'articolo 14-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102». (12G0162).....

Pag. 1

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia  
e delle finanze

DECRETO 6 agosto 2012.

Monitoraggio e certificazione del Patto di stabilità interno per il 2012 per le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e i prospetti di rilevazione. (12A09179).....

Pag. 9



**Ministero dell'istruzione, dell'università  
e della ricerca**

DECRETO 19 luglio 2012.

**Approvazione delle graduatorie delle domande presentate a valere sul Titolo II dell'avviso n. 713/Ric. del 29 ottobre 2010. (Prot. 427/Ric.). (12A09166)** ..... Pag. 43

DECRETO 2 agosto 2012.

**Autorizzazione all'Istituto «Centro di Psicologia Clinica», a trasferire il corso di specializzazione in psicoterapia della sede principale di Pescara. (12A09085)** ..... Pag. 54

DECRETO 2 agosto 2012.

**Autorizzazione all'Istituto «ECOPSY - Scuola di specializzazione in psicoterapia della famiglia», a trasferire il corso di specializzazione in psicoterapia della sede periferica di Caserta. (12A09171)** ..... Pag. 54

**Ministero della salute**

DECRETO 6 agosto 2012.

**Modifiche al decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 17 dicembre 2008, recante «Istituzione del sistema informativo per il monitoraggio delle prestazioni erogate nell'ambito dell'assistenza sanitaria in emergenza-urgenza». (12A09189)** ..... Pag. 55

**Ministero delle infrastrutture  
e dei trasporti**

DECRETO 3 agosto 2012.

**Istituzione della Cabina di regia per l'attuazione del Piano Nazionale per le Città. (12A09169)** ..... Pag. 72

**Ministero delle politiche agricole alimentari  
e forestali**

DECRETO 1° agosto 2012.

**Approvazione delle modifiche allo statuto del Consorzio del formaggio Parmigiano Reggiano. (12A09164)** ..... Pag. 74

DECRETO 3 agosto 2012.

**Rinnovo dell'autorizzazione al «Laboratorio analisi chimiche Dott. Adriano Giusto - Servizi ambiente S.r.l.», al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo. (12A09165)** ..... Pag. 75

**Ministero  
dello sviluppo economico**

DECRETO 3 agosto 2012.

**Individuazione dei fornitori di ultima istanza per l'anno termico 2012-2013. (12A09343)** ..... Pag. 77

**DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ**

**Comitato interministeriale  
per la programmazione economica**

DELIBERAZIONE 20 gennaio 2012.

**Contratto di programma 2007-2011 parte investimenti tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Rete ferroviaria italiana s.p.a. - Aggiornamento 2010-2011. (Deliberazione n. 4/2012). (12A09180)** ..... Pag. 79

DELIBERAZIONE 23 marzo 2012.

**Programma delle infrastrutture strategiche (Legge n. 443/2001). Nuova linea ferroviaria Torino-Lione: assegnazione di risorse alle «Opere e misure compensative dell'impatto territoriale e sociale nel quadro del piano di accompagnamento dell'opera». Informativa al CIPE sull'esito del negoziato tra i governi italiano e francese per la realizzazione della suddetta linea. (CUP C11J05000030001). (Deliberazione n. 23/2012). (12A09188)** ..... Pag. 83

**ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI**

**Assessorato dell'economia  
della Regione siciliana**

**Scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e di controllo e messa in amministrazione straordinaria della Banca di Credito Cooperativo del Belice, società cooperativa, in Partanna. (12A09172)** ..... Pag. 87

**Banca d'Italia**

**Nomina degli organi straordinari della Banca di Credito Cooperativo del Belice - Società cooperativa, in amministrazione straordinaria. (12A09173)** .. Pag. 87

**Ministero della difesa**

**Passaggio dal demanio pubblico militare al patrimonio dello Stato dell'area addestrativa demaniale denominata «La Promessa», nei comuni di Castano Primo e Lonate Pozzolo. (12A09175)** ..... Pag. 87



Passaggio dal demanio pubblico militare al patrimonio dello Stato del reliquato stradale «Bivio Poscolle - Mesule» sito nel Comune di Tarvisio. (12A09176) . . . . . Pag. 87

Passaggio dal demanio pubblico militare al patrimonio dello Stato dell'immobile denominato «opera difensiva di Moimacco», sito nei Comuni di Moimacco e Cividale del Friuli. (12A09177) . . . . . Pag. 87

Passaggio dal demanio pubblico militare al patrimonio dello Stato dell'immobile denominato «aliquota di sedime demaniale appartenente all'ex Poligono di tiro Valscodella», sito nel Comune di Rovereto. (12A09178) . . . . . Pag. 87

Conferimento di onorificenze al valor di Marina. (12A09190) . . . . . Pag. 87

#### Ministero della salute

Revoca su rinuncia della società Ecolab S.r.l. alla registrazione ed immissione in commercio del presidio medico chirurgico «Temiran» reg. n. 11.656. (12A09174) . . . . . Pag. 88

#### Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Disposizioni per l'attuazione del Regolamento di Esecuzione (UE) n. 203/2012 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 889/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio in ordine alle modalità di applicazione relative al vino biologico. (12A09170) . . . . . Pag. 88

#### Segretariato generale della giustizia amministrativa

Disciplinare relativo alla manifestazione d'interesse da parte di qualificati operatori scientifico-tecnologico-industriali a partecipare al bando MIUR per Smart Cities, come da decreto direttoriale del 5 luglio 2012, n. 391/Ric. (12A09167) . . . . . Pag. 88

#### RETTIFICHE

#### ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 maggio 2012, recante: «Riduzioni di imposta previste dall'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, relative al periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2012.». (Decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 193 del 20 agosto 2012). (12A09437) . . . . . Pag. 89





## LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

### MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 25 maggio 2012, n. 141.

**Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 18 febbraio 2011, n. 52, avente ad oggetto «Regolamento recante istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 189, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche e integrazioni, e dell'articolo 14-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102».**

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE  
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 18 febbraio 2011, n. 52, «Regolamento recante istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 189 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dell'articolo 14-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102»;

Visto l'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con legge 14 settembre 2011, n. 148, che dispone che, «al fine di garantire un adeguato periodo transitorio per consentire la progressiva entrata in operatività del Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), nonché l'efficacia del funzionamento delle tecnologie connesse al SISTRI, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, attraverso il concessionario SISTRI, assicura, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 15 dicembre 2011, la verifica tecnica delle componenti software e hardware, anche ai fini dell'eventuale implementazione di tecnologie di utilizzo più semplice rispetto a quelle attualmente previste, organizzando, in collaborazione con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, test di funzionamento con l'obiettivo della più ampia partecipazione degli utenti»;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 novembre 2011, n. 219, che ha apportato «Modifiche al Regolamento recante istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 189 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dell'articolo 14-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78»;

Visto l'esito dei test tenutisi in data 23, 24 e 25 novembre 2011 ai sensi del citato articolo 6, comma 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con legge 14 settembre 2011, n. 148, effettuati secondo le modalità concordate con le associazioni di categoria;

Considerato che detti test hanno confermato la necessità di dar luogo ad alcune modifiche delle componenti

software del sistema, nonché ad alcune modifiche di carattere procedurale;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 18 maggio 2012 n. 4151/2012 prot. n. 2365/2012;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi della citata legge n. 400 del 1988, effettuata con la nota del 21 maggio 2012, prot. Gab/2012/8809;

ADOTTA  
il seguente regolamento:

Art. 1.

Al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 18 febbraio 2011, n. 52, «Regolamento recante istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 189 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dell'articolo 14-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102», come modificato dal decreto 10 novembre 2011, n. 219, sono apportate le seguenti ulteriori modifiche e integrazioni:

a) all'articolo 5 è aggiunto il seguente comma 1-bis: «1-bis. Sono obbligati all'iscrizione al SISTRI i centri di raccolta comunali o intercomunali disciplinati dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 aprile 2008, localizzati nel territorio della Regione Campania; a detti centri si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 4.»;

b) all'articolo 6 è aggiunto il seguente comma 4-bis: «4-bis. Gli Enti titolari dell'autorizzazione di impianti pubblici di trattamento di rifiuti possono, in attesa della voltura dell'autorizzazione, delegare l'iscrizione e le procedure SISTRI a terzi soggetti in possesso dei requisiti soggettivi richiesti dalla legge per la gestione impianti in conto terzi, ai quali è affidata la gestione dell'impianto, dandone comunicazione al SISTRI. In tali ipotesi l'iscrizione al SISTRI è effettuata a nome del soggetto gestore.»;

c) all'articolo 7, comma 3, dopo le parole «si riferiscono.», aggiungere il periodo: «Per l'anno 2012 il pagamento del contributo deve essere effettuato entro il 30 novembre.».

d) all'articolo 12 sono apportate le seguenti modifiche: al comma 1, primo e secondo periodo, le parole «ritardata consegna dei dispositivi in fase di prima iscrizione» sono sostituite con le parole «attesa della consegna dei dispositivi in fase di prima iscrizione»; al medesimo comma 1, dopo le parole «o per assenza di copertura della rete di trasmissione dati,» sono aggiunte le seguenti parole: «nonché nei sette giorni successivi alla consegna dei dispositivi» ed è aggiunto, alla fine, il seguente periodo: «L'inserimento nel sistema delle informazioni non è



obbligatorio per le movimentazioni effettuate nel periodo di attesa della consegna dei dispositivi in fase di prima iscrizione e nei sette giorni successivi alla consegna dei dispositivi stessi: in tali ipotesi i soggetti tenuti alla compilazione della Scheda SISTRI-AREA MOVIMENTAZIONE adempiono agli obblighi di cui al presente decreto mediante la conservazione delle copie cartacee di dette schede e compilano, per i soli rifiuti ancora in carico, la Scheda SISTRI-AREA REGISTRO CRONOLOGICO entro quindici giorni dalla consegna dei dispositivi.»; al comma 2, le parole «entro le ventiquattro ore dalla ripresa del funzionamento del SISTRI» sono sostituite dalle seguenti: «entro cinque giorni lavorativi dalla ripresa del funzionamento del SISTRI»; al medesimo comma 2 il secondo periodo è soppresso;

e) all'articolo 13, comma 1, è aggiunto alla fine il seguente periodo: «La riga della Scheda SISTRI-AREA REGISTRO CRONOLOGICO corrispondente allo scarico effettuato a seguito della presa in carico dei rifiuti da parte del trasportatore, è compilata e firmata elettronicamente entro dieci giorni lavorativi dall'effettuazione del trasporto.»; al comma 2, è aggiunto alla fine il seguente periodo: «Il dato relativo alla quantità di rifiuti movimentati deve essere espresso in kg. o, qualora tale informazione non sia disponibile, in metri cubi.»; al medesimo comma 2, le parole «almeno quattro ore prima» sono sostituite dalle seguenti: «almeno due ore prima che si effettui l'operazione di movimentazione per un periodo di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della piena operatività del SISTRI e, successivamente, almeno quattro ore prima.»; al comma 3 sono aggiunte alla fine le seguenti parole: «né alla movimentazione di rifiuti elettrici ed elettronici (RAEE) in uscita da Centri di raccolta comunali ed intercomunali iscritti al SISTRI.».

f) all'articolo 14, comma 4, è aggiunto alla fine il seguente periodo: «Nel caso di cantieri complessi comportanti l'intervento di diversi soggetti, la durata del cantiere è calcolata per ciascuno di essi con riferimento al contratto del quale è titolare.»;

g) all'articolo 15, al comma 3 sono soppresses le parole: «e 2», ed è aggiunto, alla fine, il seguente comma: «3-bis. Per la movimentazione dal luogo di produzione alla sede dell'azienda sanitaria di riferimento si applica il comma 4 dell'articolo 14. Qualora i rifiuti prodotti presso il domicilio del paziente assistito siano trasportati dal personale sanitario alla sede dell'azienda sanitaria di riferimento, non si effettua la compilazione della scheda SISTRI-AREA MOVIMENTAZIONE.»;

h) all'articolo 16, è aggiunto alla fine, il seguente periodo: «Entro il medesimo termine è firmata elettronicamente la riga della scheda SISTRI-AREA REGISTRO CRONOLOGICO.».

i) all'articolo 18, comma 1, le parole «almeno due ore prima» sono sostituite dalle seguenti: «almeno un'ora prima dell'operazione di movimentazione per un periodo di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della piena operatività del SISTRI e, successivamente, almeno due ore prima»; al comma 7 le parole «non superare i quattro giorni» sono sostituite dalle seguenti: «non superare i sei giorni»; sono aggiunti inoltre i seguenti commi 1-bis, 4-bis, 4-ter e 7-bis;

«1-bis. Le righe della scheda SISTRI-AREA REGISTRO CRONOLOGICO, generate automaticamente dal sistema al momento della comunicazione da parte del trasportatore della presa in carico e della consegna all'impianto di destinazione dei rifiuti, sono firmate elettronicamente entro dieci giorni lavorativi dalla presa in carico e dalla consegna dei rifiuti medesimi.»;


«4-bis. In deroga a quanto previsto ai commi 3 e 4, le attività di microraccolta, compresi i rifiuti sanitari, possono essere svolte con le seguenti modalità:

a) prima della movimentazione dei rifiuti, il trasportatore compila la COMUNICAZIONE TRASPORTO PER MICRORACCOLTA che consente di generare la scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE del produttore e la scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE del trasportatore medesimo; il trasportatore firma elettronicamente le schede SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE del produttore e del trasportatore e ne produce due copie per ciascun produttore del giro di microraccolta. Nel caso di raccolta da produttori non obbligati all'iscrizione al SISTRI o destinatari di specifiche procedure semplificate, le schede SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE sono stampate in tre copie. Il trasportatore può stampare altresì delle schede in bianco, scaricate dall'area autenticata del portale SISTRI, da consegnare al conducente, da utilizzarsi nel caso di aggiunta di un nuovo produttore nel corso del giro di raccolta;

b) le informazioni della Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE del trasportatore relative a conducente, targa automezzo, targa dell'eventuale rimorchio e percorso pianificato per il trasporto, possono essere inserite manualmente dal conducente al momento della partenza; le informazioni della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE del produttore relative a quantità, volume, opzione peso da verificarsi a destino e numero colli, possono essere inserite manualmente dal conducente al momento della presa in carico dei rifiuti; resta obbligatoria la compilazione da parte del trasportatore di tutti gli altri campi della Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE del produttore e del trasportatore;

c) qualora, durante il giro di microraccolta, si aggiunga un produttore non previsto per il quale non è stata quindi precedentemente generata la Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE, il conducente, dopo aver effettuato la presa in carico del rifiuto, compila manualmente le copie della scheda in bianco precedentemente stampate, comunicando al delegato dell'impresa di trasporto il numero progressivo indicato nella scheda in bianco compilata e le informazioni ivi riportate; entro il termine indicato alla successiva lettera e), il delegato dell'impresa di trasporto trasferisce a sistema la Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE richiamando il medesimo numero progressivo;

d) il conducente effettua il trasporto verso l'impianto di destinazione con la copia delle schede compilate, firmate dai produttori. Nel caso di raccolta da produttori non obbligati all'iscrizione al SISTRI o destinatari di specifiche procedure semplificate, una copia della scheda firmata dal conducente è lasciata al produttore. L'impianto di destinazione, nell'accettare il carico, firma le schede



cartacee con l'indicazione dell'esito e del peso verificato a destino, trattenendone una copia.

e) le informazioni non immesse in precedenza nel sistema devono essere inserite entro 48 ore lavorative dalla chiusura delle operazioni da ciascun soggetto della filiera. Nel caso di raccolta da produttori non obbligati all'iscrizione al SISTRI o destinatari di specifiche procedure semplificate, il gestore dell'impianto di recupero o smaltimento dei rifiuti è tenuto a stampare e trasmettere al produttore dei rifiuti la copia della Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE completa al fine di attestare l'assolvimento degli obblighi di cui al presente decreto.»;

«4-ter. Le procedure di cui al comma 4-bis si applicano anche nel caso di raccolta con lo stesso automezzo, da parte di un unico trasportatore, di rifiuti elettrici ed elettronici (RAEE) depositati presso più centri di raccolta comunali o intercomunali.»;

«7-bis. Nel caso di trasporto transfrontaliero o intermodale di rifiuti, le informazioni della Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE relative ai vettori che intervengono nel trasporto, possono essere compilate dal soggetto che organizza il trasporto, il quale, se diverso dal produttore, dal trasportatore o dal destinatario deve essere iscritto al SISTRI quale soggetto parificato all'intermediario.»;

l) all'articolo 19 è aggiunto il seguente comma 2-bis:

«2-bis. Gli impianti di recupero o di smaltimento dei rifiuti urbani possono effettuare, al termine di ciascuna giornata lavorativa, un'unica registrazione di carico per ciascuna tipologia di rifiuti conferita da ciascun comune.»

m) l'articolo 20 è sostituito dal seguente: «Art. 20. Attestazione dell'assolvimento degli obblighi del produttore dei rifiuti — 1. Fatto salvo quanto previsto dal presente decreto relativamente ai produttori che non sono tenuti alla compilazione telematica delle Schede SISTRI-AREA REGISTRO CRONOLOGICO e AREA MOVIMENTAZIONE ai quali verrà comunque inviata dal sistema la comunicazione di accettazione di cui sotto, al fine di attestare il completo assolvimento degli obblighi di cui al presente decreto da parte del produttore dei rifiuti, il SISTRI invia al medesimo, alla casella di posta elettronica attribuitagli automaticamente, la comunicazione di accettazione dei rifiuti da parte dell'impianto di recupero o smaltimento situato nel territorio nazionale. Ad esclusione dei produttori che non sono tenuti alla compilazione telematica, in caso di mancato ricevimento della predetta comunicazione nei trenta giorni successivi al conferimento dei rifiuti al trasportatore, il produttore dei rifiuti, ai fini del completo assolvimento degli obblighi di cui al presente decreto, è tenuto a dare immediata comunicazione di detta circostanza al SISTRI e alla Provincia territorialmente competente».

n) all'articolo 21-bis, comma 3, è aggiunto alla fine il seguente periodo: «Su indicazione del legale rappresentante, da effettuarsi al momento della richiesta del dispositivo USB per l'interoperabilità, il certificato elettronico afferente al medesimo dispositivo può essere associato al rappresentante legale stesso o ad una delle persone fisiche individuate come delegati ai sensi dell'articolo 8, comma 1 lettera a).».

o) all'articolo 22, comma 3, terzo periodo, le parole «avviene con cadenza mensile» sono sostituite dalle seguenti: «può essere effettuata ogni quarantacinque giorni».

p) all'articolo 23, comma 5, è aggiunto alla fine il seguente periodo: «A tal fine il gestore dell'impianto di recupero o smaltimento dei rifiuti è tenuto a stampare e trasmettere al produttore dei rifiuti la copia della Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE completa»; è aggiunto inoltre il seguente comma 5-bis: «5-bis. Nei casi di cui al presente articolo, i produttori adempiono all'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico attraverso la conservazione, in ordine cronologico, delle copie della Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE relative ai rifiuti prodotti».

q) all'articolo 27, comma 1, sono apportate le seguenti modifiche: le parole «composto da quindici membri» sono sostituite dalle seguenti: «composto da diciannove membri»; alla lettera d) la parola «dieci» è sostituita con la parola «quattordici».

r) all'Allegato IA, settimo capoverso, secondo periodo, le parole «entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione» sono sostituite dalle seguenti: «entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione».

s) all'Allegato IA, il paragrafo: «DISPOSITIVI AGGIUNTIVI. PROSPETTO RELATIVO AL NUMERO DEI DISPOSITIVI E RELATIVO COSTO» e sino alla fine dell'allegato IA è così sostituito: «DISPOSITIVI AGGIUNTIVI: CONTRIBUTO E NUMERO MASSIMO DI DISPOSITIVI OTTENIBILI.».

I soggetti interessati possono richiedere un numero di dispositivi USB aggiuntivi rispetto a quelli inizialmente assegnati entro i limiti massimi indicati nelle tabelle che seguono. È, comunque, possibile prevedere eccezionalmente l'accoglimento della richiesta di un numero maggiore di dispositivi, oltre i limiti stabiliti, previa presentazione ed accettazione dei motivi alla base della richiesta e nei limiti della disponibilità tecnologica. L'entità del contributo per ogni dispositivo USB aggiuntivo richiesto è stabilito in € 100,00 da versare in una unica soluzione all'atto della richiesta.

Imprese ed enti (adetti per unità locale):

fino a 20 addetti per unità locale numero massimo dispositivi 2;

da 21 a 50 addetti per unità locale numero massimo dispositivi 4;

da 51 a 250 addetti per unità locale numero massimo dispositivi 6;

da 251 a 500 addetti per unità locale numero massimo dispositivi 8;


oltre 500 addetti per unità locale numero massimo dispositivi 10.

Enti e comuni Regione Campania:

inferiori a 20.000 abitanti numero massimo dispositivi 2;

da 20.000 a 50.000 abitanti numero massimo dispositivi 4;

da 50.000 a 100.000 abitanti numero massimo dispositivi 6;



superiori a 100.000 abitanti numero massimo dispositivi 10.

Attività di trasporto rifiuti urbani: Regione Campania o iscrizione volontaria (art. 212, comma 5, d.lgs. n. 152/2006):

Classe iscrizione Albo:

inferiore a 20.000 abitanti numero massimo dispositivi 2;

inferiore a 50.000 abitanti e sup. o uguale a 20.000 numero massimo dispositivi 4;

inferiore a 100.000 abitanti e sup. o uguale a 50.000 numero massimo dispositivi 6;

inferiore a 500.000 abitanti e sup. o uguale a 100.000 numero massimo dispositivi 10;

superiore o uguale a 500.000 abitanti numero massimo dispositivi 10.

Attività di trasporto rifiuti speciali (art. 212, comma 5, d.lgs. n. 152/2006):

Classe iscrizione Albo quantità autorizzata:

inferiore a 6.000 tonn. numero massimo dispositivi 2;

superiore o uguale a 6.000 tonn. e inferiore a 15.000 tonn. numero massimo dispositivi 4;

superiore o uguale a 15.000 tonn. e inferiore a 60.000 tonn. numero massimo dispositivi 6;

superiore o uguale a 60.000 tonn. e inferiore a 200.000 tonn. numero massimo dispositivi 10;

oltre a 200.000 tonn. numero massimo dispositivi 10.»

t) all'Allegato II, nelle tabelle «Produttori/Detentori», «Enti e imprese produttori rifiuti pericolosi» e «Imprenditori agricoli», il titolo della prima colonna «DIPENDENTI per unità locale» è sostituito dal seguente: «ADDETTI per unità locale».

u) all'Allegato II, nelle tabelle «Enti e imprese produttori rifiuti pericolosi» e «Imprenditori agricoli» sostituire le parole: «Da a 5» con le seguenti: «Da 1 a 5».

v) all'Allegato III, Descrizione Tecnica Scheda SISTRI-Produttore/Detentore rifiuti speciali, al paragrafo Area Registro cronologico, il punto II è sostituito dal seguente: «La riga dell'AREA REGISTRO CRONOLOGICO relativo alla movimentazione dei rifiuti è compilata e firmata elettronicamente entro i successivi dieci giorni lavorativi dalla movimentazione.».

Il presente Regolamento, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta Ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Roma, 25 maggio 2012

*Il Ministro:* CLINI

Visto, il Guardasigilli: SEVERINO

Registrato alla Corte dei conti il 14 agosto 2012  
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 10, foglio n. 15

## NOTE

### AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

### Note alle premesse:

— Il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 18 febbraio 2011, n. 52 (Regolamento recante istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell'art. 189 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dell'art. 14-bis del decreto - legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 26 aprile 2011, n. 95, S.O.

— Si riporta il testo dell'art. 6, comma 2, del decreto - legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 14 settembre 2011, n. 148 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 13 agosto 2011, n. 188:

«2. Al fine di garantire un adeguato periodo transitorio per consentire la progressiva entrata in operatività del Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), nonché l'efficacia del funzionamento delle tecnologie connesse al SISTRI, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, attraverso il concessionario SISTRI, assicura, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e sino al 15 dicembre 2011, la verifica tecnica delle componenti software e hardware, anche ai fini dell'eventuale implementazione di tecnologie di utilizzo più semplice rispetto a quelle attualmente previste, organizzando, in collaborazione con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, test di funzionamento con l'obiettivo della più ampia partecipazione degli utenti. Conseguentemente, fermo quanto previsto dall'art. 6, comma 2, lettera f-*octies*), del decreto - legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, per i soggetti di cui all'art. 1, comma 5, del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 26 maggio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 124 del 30 maggio 2011, per gli altri soggetti di cui all'art. 1 del predetto decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 26 maggio 2011, il termine di entrata in operatività del SISTRI è il 30 giugno 2012. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»

— Il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 10 novembre 2011, n. 219 (Regolamento recante modifiche e integrazioni al decreto ministeriale del 18 febbraio 2011, n. 52, concernente il regolamento di istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti - SISTRI), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 5 gennaio 2012, n. 4, S.O.

— Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214, S.O.:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.»



Note all'art. 1:

— Il testo dell'art. 5 del citato decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 52 del 2011, come modificato dal presente regolamento, è il seguente:

«Art. 5 (Rifiuti urbani della regione Campania). — 1. Al fine di attuare quanto previsto all'art. 2, comma 2-bis, del decreto - legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210, sono sottoposti agli obblighi di cui al presente regolamento, oltre ai soggetti di cui all'art. 3, comma 1, i comuni della Regione Campania e le imprese di trasporto dei rifiuti urbani del territorio della stessa regione.

1-bis. Sono obbligati all'iscrizione al SISTRI i centri di raccolta comunali o intercomunali disciplinati dal Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 aprile 2008, localizzati nel territorio della Regione Campania; a detti centri si applicano le disposizioni di cui all'art. 6, comma 4.»

— Il testo dell'art. 6 del citato decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 52 del 2011, come modificato dal presente regolamento, è il seguente:

«Art. 6 (Iscrizione al SISTRI). — 1. Le modalità di iscrizione dell'operatore al SISTRI sono descritte nell'allegato IA. Il modulo di iscrizione è reso disponibile sul portale informativo SISTRI.

2. I soggetti di cui agli articoli 3 e 5 si iscrivono al SISTRI prima di dare avvio alle attività o al verificarsi dei presupposti per i quali i medesimi articoli dispongono l'obbligo di iscrizione.

3. I Comuni, indipendentemente dal numero di abitanti, non iscrivono le unità locali con meno di dieci dipendenti, ivi comprese quelle affidate ad associazioni senza scopo di lucro. In tale ipotesi la trasmissione dei dati viene effettuata direttamente dal Comune o dall'unità locale designata dal medesimo, che, ai fini della determinazione del contributo di iscrizione, somma il numero dei dipendenti della o delle unità locali, per le quali effettua gli adempimenti, al numero dei propri dipendenti. Nel caso in cui non ci sia nessuna unità locale con più di dieci dipendenti, si iscrive comunque il Comune, con la somma dei dipendenti delle singole unità locali.

4. Gli impianti comunali o intercomunali ai quali vengono conferiti rifiuti urbani e che effettuano, in regime di autorizzazione, unicamente operazioni di messa in riserva R13 e deposito preliminare D15, si iscrivono al SISTRI nella categoria centro raccolta/piattaforma e versano il contributo annuo previsto indipendentemente dalla quantità di rifiuti urbani gestiti.

4-bis. Gli Enti titolari dell'autorizzazione di impianti pubblici di trattamento di rifiuti possono, in attesa della voltura dell'autorizzazione, delegare l'iscrizione e le procedure SISTRI a terzi soggetti in possesso dei requisiti soggettivi richiesti dalla legge per la gestione impianti in conto terzi, ai quali è affidata la gestione dell'impianto, dandone comunicazione al SISTRI. In tali ipotesi l'iscrizione al SISTRI è effettuata a nome del soggetto gestore.»

— Il testo dell'art. 7, comma 3, del citato decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 52 del 2011, come modificato dal presente regolamento, è il seguente:

«Art. 7 (Contributo di iscrizione al SISTRI).

3. Il contributo si riferisce all'anno solare di competenza, indipendentemente dal periodo di effettiva fruizione del servizio, e deve essere versato al momento dell'iscrizione. Negli anni successivi il contributo è versato entro il 30 aprile dell'anno al quale i contributi si riferiscono. Per l'anno 2012 il pagamento del contributo deve essere effettuato entro il 30 novembre. Qualora, al momento del pagamento del contributo annuale, sia certo che il numero dei dipendenti occupato si è modificato rispetto all'anno precedente in modo da incidere sull'importo del contributo dovuto, è possibile indicare il numero relativo all'anno in corso, previa dichiarazione al SISTRI.»

— Il testo dell'art. 12 del citato decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 52 del 2011, come modificato dal presente regolamento, è il seguente:

«Art. 12 (Informazioni da fornire al SISTRI - Procedure di emergenza). — 1. Nel caso in cui un soggetto tenuto alla compilazione della Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE si trovi a non disporre temporaneamente dei mezzi informatici necessari a causa di attesa della consegna dei dispositivi in fase di prima iscrizione e, nonché furto, per-

data, distruzione o danneggiamento degli stessi, o per assenza di copertura della rete di trasmissione dati, nonché nei sette giorni successivi alla consegna dei dispositivi la compilazione della Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE è effettuata, per conto di tale soggetto e su sua dichiarazione, da sottoscrivere su copia stampata della Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE, dal soggetto tenuto alla compilazione della parte precedente o successiva della scheda medesima. Qualora anche il soggetto tenuto alla compilazione della parte precedente o successiva della scheda medesima si trovi a non disporre temporaneamente dei mezzi informatici necessari a causa di attesa della consegna dei dispositivi in fase di prima iscrizione, nonché furto, perdita, distruzione o danneggiamento degli stessi, o per assenza di copertura della rete di trasmissione dati, ciascuno dei soggetti interessati deve comunicare in forma scritta, prima della movimentazione, al SISTRI il verificarsi delle predette condizioni. In tal caso le movimentazioni dei rifiuti sono annotate su un'apposita Scheda SISTRI in bianco tenuta a disposizione, da scaricarsi dal portale SISTRI accedendo all'area autenticata. Le informazioni relative alle movimentazioni effettuate devono essere inserite nel sistema entro le ventiquattro ore successive alla cessazione delle condizioni che hanno generato la mancata compilazione della scheda SISTRI. Fino al 30 giugno 2012, il termine di cui al periodo precedente è di settantadue ore. L'inserimento nel sistema delle informazioni non è obbligatorio per le movimentazioni effettuate nel periodo di attesa della consegna dei dispositivi in fase di prima iscrizione e nei sette giorni successivi alla consegna dei dispositivi stessi: in tali ipotesi i soggetti tenuti alla compilazione della Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE adempiono agli obblighi di cui al presente decreto mediante la conservazione delle copie cartacee di dette schede e compilano, per i soli rifiuti ancora in carico, la Scheda SISTRI - AREA REGISTRO CRONOLOGICO entro quindici giorni dalla consegna dei dispositivi.

2. Nel caso di temporanea interruzione o non funzionamento del SISTRI, i soggetti tenuti alla compilazione delle Schede SISTRI sono tenuti ad annotare le movimentazioni dei rifiuti su un'apposita Scheda SISTRI in bianco tenuta a disposizione, da scaricarsi dal portale SISTRI accedendo all'area autenticata, e ad inserire i dati relativi alle movimentazioni di rifiuti effettuate entro cinque giorni lavorativi dalla ripresa del funzionamento del SISTRI.»

— Il testo dell'art. 13, del citato decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 18 febbraio 2011 n. 52, come modificato dal presente regolamento è il seguente:

«Art. 13 (Produttori di rifiuti - disposizioni specifiche). — 1. I produttori di rifiuti iscritti inseriscono nella Scheda - SISTRI AREA REGISTRO CRONOLOGICO le informazioni relative ai rifiuti prodotti entro dieci giorni lavorativi dalla produzione dei rifiuti stessi e comunque prima della movimentazione degli stessi. La riga della Scheda SISTRI - AREA REGISTRO CRONOLOGICO corrispondente allo scarico effettuato a seguito della presa in carico dei rifiuti da parte del trasportatore, è compilata e firmata elettronicamente entro dieci giorni lavorativi dall'effettuazione del trasporto.

2. I soggetti di cui al precedente comma 1, in caso di movimentazione di un rifiuto, devono accedere al SISTRI per aprire una nuova Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE. Tali soggetti, in caso di movimentazione di rifiuti pericolosi, sono obbligati a comunicare al SISTRI i dati del rifiuto almeno due ore prima che si effettui l'operazione di movimentazione per un periodo di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della piena operatività del SISTRI e, successivamente, almeno quattro ore prima che si effettui l'operazione di movimentazione, salvo giustificati motivi di emergenza, da indicare nella parte annotazioni della Scheda - SISTRI AREA REGISTRO CRONOLOGICO. Il dato relativo alla quantità di rifiuti movimentati deve essere espresso in kg. o, qualora tale informazione non sia disponibile, in metri cubi.

3. I termini per la comunicazione al SISTRI dei dati per la movimentazione dei rifiuti di cui al comma 2 non si applicano all'attività di microraccolta di cui all'art. 193, comma 10, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, né alla movimentazione di rifiuti elettrici ed elettronici (RAEE) in uscita da Centri di raccolta comunali ed intercomunali iscritti al SISTRI.

4. Nel caso di spedizioni transfrontaliere dall'Italia, il produttore del rifiuto inserisce nel SISTRI in formato "pdf", portable document format, il documento di movimento di cui al Regolamento (CE) n. 1013/2006 relativo alla spedizione dei rifiuti effettuata restituito



dall'impianto di destinazione o, per i rifiuti dell'"Elenco verde", l'Allegato VII, del medesimo regolamento.»

— Il testo dell'art. 14, comma 4, del citato decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 52 del 2011, come modificato dal presente regolamento, è il seguente:

«Art. 14 (*Particolari tipologie*).

4. Nel caso di rifiuti prodotti in cantieri la cui durata non sia superiore a sei mesi e che non dispongano di tecnologie adeguate per l'accesso al SISTRI, la Scheda SISTRI - AREA REGISTRO CRONOLOGICO e la Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE sono compilate dal delegato della sede legale o dell'unità locale dell'impresa. In tale ipotesi il delegato dell'impresa di trasporto stampa due copie della Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e le consegna al conducente, che deve indicare data e ora della presa in carico dei rifiuti. Le copie sono firmate dal responsabile del cantiere temporaneo. Una copia rimane al responsabile del cantiere temporaneo e l'altra al conducente, che la riconsegna al delegato dell'impresa di trasporto. Il delegato dell'impresa di trasporto accede, entro due giorni lavorativi, al SISTRI ed inserisce i dati relativi alla data e all'ora della presa in carico dei rifiuti. *Nel caso di cantieri complessi comportanti l'intervento di diversi soggetti, la durata del cantiere è calcolata per ciascuno di essi con riferimento al contratto del quale è titolare.*»

— Il testo dell'art. 15 del citato decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 52 del 2011, come modificato dal presente regolamento, è il seguente:

«Art. 15 (*Rifiuti prodotti da attività di manutenzione e da attività sanitaria - disposizioni specifiche*). — 1. Nel caso di rifiuti prodotti da attività di manutenzione o da altra attività svolta fuori dalla sede dell'unità locale, la Scheda SISTRI - AREA REGISTRO CRONOLOGICO è compilata dal delegato della sede legale dell'ente o impresa o dal delegato dell'unità locale che gestisce l'attività manutentiva.

2. Fermo restando quanto previsto all'art. 230, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, per i materiali tolti d'opera per i quali deve essere effettuata la valutazione tecnica della riutilizzabilità, qualora dall'attività di manutenzione derivino rifiuti pericolosi, la movimentazione dei rifiuti dal luogo di effettiva produzione alla sede legale o dell'unità locale dell'ente o impresa effettuata dal manutentore è accompagnata da una copia cartacea della Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE, da scaricarsi dal portale SISTRI accedendo all'area autenticata, debitamente compilata e sottoscritta dal soggetto che ha effettuato la manutenzione.

3. Nel caso di rifiuti pericolosi prodotti dall'attività del personale sanitario delle strutture pubbliche e private, che erogano le prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833, e al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, al di fuori delle strutture medesime ovvero in caso di rifiuti pericolosi prodotti presso gli ambulatori decentrati dell'azienda sanitaria di riferimento, fermo restando quanto stabilito dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254, si applicano le disposizioni di cui ai commi 1.

3-bis. *Per la movimentazione dal luogo di produzione alla sede dell'azienda sanitaria di riferimento si applica il comma 4 dell'art. 14. Qualora i rifiuti prodotti presso il domicilio del paziente assistito siano trasportati dal personale sanitario alla sede dell'azienda sanitaria di riferimento, non si effettua la compilazione della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE.*»

— Il testo dell'art. 16 del citato decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 52 del 2011, come modificato dal presente regolamento, è il seguente:

«Art. 16 (*Imprese e enti di recupero e smaltimento - disposizioni specifiche*). — 1. Le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero o smaltimento di rifiuti inseriscono le informazioni relative ai rifiuti ricevuti dall'estero entro due giorni lavorativi dalla presa in carico dei rifiuti. *Entro il medesimo termine è firmata elettronicamente la riga della scheda SISTRI - AREA REGISTRO CRONOLOGICO.*»

— Il testo dell'art. 18 del citato decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 52 del 2011, come modificato dal presente regolamento, è il seguente:

«Art. 18 (*Trasportatori - disposizioni specifiche*). — 1. Il trasportatore, in caso di movimentazione di rifiuti pericolosi, deve accedere al SISTRI ed inserire i propri dati relativi al trasporto *almeno un'ora*

*prima dell'operazione di movimentazione per un periodo di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della piena operatività del SISTRI e, successivamente, almeno due ore prima dell'operazione di movimentazione, salvo giustificati motivi di emergenza, da indicare nella parte annotazioni della Scheda SISTRI - AREA REGISTRO CRONOLOGICO.*

1-bis. *Le righe della scheda SISTRI - AREA REGISTRO CRONOLOGICO, generate automaticamente dal sistema al momento della comunicazione da parte del trasportatore della presa in carico e della consegna all'impianto di destinazione dei rifiuti, sono firmate elettronicamente entro dieci giorni lavorativi dalla presa in carico e dalla consegna dei rifiuti medesimi.*

2. I termini per la comunicazione al SISTRI dei dati per la movimentazione dei rifiuti di cui al comma 1 non si applicano all'attività di microraccolta di cui all'art. 193, comma 10, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205 e successive modificazioni, nonché all'attività di raccolta dei rifiuti prodotti da attività di manutenzione di cui all'art. 15, commi 1 e 2, qualora i rifiuti siano trasportati direttamente all'impianto di recupero o smaltimento dal soggetto che ha effettuato la manutenzione, fermo restando l'obbligo per il trasportatore di compilare la Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE prima della movimentazione dei rifiuti.

3. In caso di movimentazione di rifiuti non pericolosi, la Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE deve essere compilata dai trasportatori prima della movimentazione dei rifiuti stessi.


4. Durante il trasporto i rifiuti sono accompagnati dalla copia cartacea della Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE relativa ai rifiuti movimentati, stampata dal produttore dei rifiuti al momento della presa in carico dei rifiuti da parte del conducente dell'impresa di trasporto. Tale copia, firmata elettronicamente dal produttore dei rifiuti e dall'impresa di trasporto dei rifiuti, costituisce documentazione equipollente alla scheda di trasporto di cui all'art. 7-bis del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, ed al decreto interministeriale 30 giugno 2009, n. 554. Ove necessario sulla base della normativa vigente, i rifiuti sono accompagnati da copia del certificato analitico che ne identifica le caratteristiche, che il produttore dei rifiuti allega in formato "pdf", portable document format, alla Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE.

4-bis. *In deroga a quanto previsto ai commi 3 e 4, le attività di microraccolta, compresi i rifiuti sanitari, possono essere svolte con le seguenti modalità:*

a) *prima della movimentazione dei rifiuti, il trasportatore compila la COMUNICAZIONE TRASPORTO PER MICRORACCOLTA che consente di generare la scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE del produttore e la scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE del trasportatore medesimo; il trasportatore firma elettronicamente le schede SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE del produttore e del trasportatore e ne produce due copie per ciascun produttore del giro di microraccolta. Nel caso di raccolta da produttori non obbligati all'iscrizione al SISTRI o destinatari di specifiche procedure semplificate, le schede SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE sono stampate in tre copie. Il trasportatore può stampare altresì delle schede in bianco, scaricate dall'area autenticata del portale SISTRI, da consegnare al conducente, da utilizzarsi nel caso di aggiunta di un nuovo produttore nel corso del giro di raccolta;*

b) *le informazioni della Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE del trasportatore relative a conducente, targa automezzo, targa dell'eventuale rimorchio e percorso pianificato per il trasporto, possono essere inserite manualmente dal conducente al momento della partenza; le informazioni della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE del produttore relative a quantità, volume, opzione peso da verificarsi a destino e numero colli, possono essere inserite manualmente dal conducente al momento della presa in carico dei rifiuti; resta obbligatoria la compilazione da parte del trasportatore di tutti gli altri campi della Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE del produttore e del trasportatore;*

c) *qualora, durante il giro di microraccolta, si aggiunga un produttore non previsto per il quale non è stata quindi precedentemente generata la Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE, il conducente, dopo aver effettuato la presa in carico del rifiuto, compila manualmente le copie della scheda in bianco precedentemente stampate, comunicando al delegato dell'impresa di trasporto il numero il numero progres-*



sivo indicato nella scheda in bianco compilata e le informazioni ivi riportate; entro il termine indicato alla successiva lettera e), il delegato dell'impresa di trasporto trasferisce a sistema la Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE richiamando il medesimo numero progressivo;

d) il conducente effettua il trasporto verso l'impianto di destinazione con la copia delle schede compilate, firmate dai produttori. Nel caso di raccolta da produttori non obbligati all'iscrizione al SISTRI o destinatari di specifiche procedure semplificate, una copia della scheda firmata dal conducente è lasciata al produttore. L'impianto di destinazione, nell'accettare il carico, firma le schede cartacee con l'indicazione dell'esito e del peso verificato a destino, trattenendone una copia;

e) le informazioni non immesse in precedenza nel sistema devono essere inserite entro 48 ore lavorative dalla chiusura delle operazioni di ciascun soggetto della filiera. Nel caso di raccolta da produttori non obbligati all'iscrizione al SISTRI o destinatari di specifiche procedure semplificate, il gestore dell'impianto di recupero o smaltimento dei rifiuti è tenuto a stampare e trasmettere al produttore dei rifiuti la copia della Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE completa al fine di attestare l'assolvimento degli obblighi di cui al presente decreto.

4-ter. Le procedure di cui al comma 4-bis si applicano anche nel caso di raccolta con lo stesso automezzo, da parte di un unico trasportatore, di rifiuti elettrici ed elettronici (RAEE) depositati presso più centri di raccolta comunali o intercomunali.

5. Nel caso in cui il rifiuto venga respinto o accettato parzialmente dal gestore dell'impianto di destinazione, il trasporto dei rifiuti non accettati e restituiti al produttore del rifiuto deve essere accompagnato dalla copia cartacea della Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE relativa ai rifiuti medesimi, firmata elettronicamente e stampata dal gestore dello stesso impianto di destinazione. Qualora i rifiuti non accettati dall'impianto di destinazione siano avviati a cura del produttore del rifiuto direttamente ad altro impianto, il produttore medesimo annota sulla Scheda SISTRI - AREA REGISTRO CRONOLOGICO i dati relativi al carico del rifiuto non accettato e apre una nuova Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE indicando il nuovo destinatario.

6. Nel caso di trasporto marittimo di rifiuti, l'armatore o il noleggiatore che effettuano il trasporto possono delegare gli adempimenti di cui al presente regolamento al raccomandatario marittimo di cui alla legge 4 aprile 1977, n. 135. In tale ipotesi il raccomandatario consegna al comandante della nave la copia della Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE, debitamente compilata. Il comandante della nave all'arrivo provvede alla consegna della copia della Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE al raccomandatario rappresentante l'armatore o il noleggiatore presso il porto di destinazione.

7. Nel caso di trasporto intermodale di rifiuti, le attività di carico e scarico, di trasbordo, nonché le soste tecniche all'interno dei porti e degli scali ferroviari, degli interporti, impianti di terminalizzazione e scali merci devono essere effettuate nel più breve tempo possibile e, comunque, non superare i sei giorni.

7-bis. Nel caso di trasporto transfrontaliero o intermodale di rifiuti, le informazioni della Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE relative ai vettori che intervengono nel trasporto, possono essere compilate dal soggetto che organizza il trasporto, il quale, se diverso dal produttore, dal trasportatore o dal destinatario deve essere iscritto al SISTRI quale soggetto parificato all'intermediario.»

— Il testo dell'art. 19 del citato decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 52 del 2011, come modificato dal presente regolamento, è il seguente:

«Art. 19 (Impianti di recupero e di smaltimento di rifiuti urbani - disposizioni specifiche). — 1. Gli impianti di recupero o di smaltimento dei rifiuti urbani adempiono alla tenuta del registro di carico e scarico e all'obbligo di comunicazione annuale di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70, tramite la compilazione della Scheda SISTRI - AREA REGISTRO CRONOLOGICO. Nel caso di movimentazione dei rifiuti urbani in uscita da impianti comunali o intercomunali che effettuano, in regime di autorizzazione, unicamente operazioni di messa in riserva R13 e/o deposito preliminare D15, effettuata da soggetti iscritti nella categoria 1 di cui al decreto ministeriale 28 aprile 1998, n. 406, il gestore di tali impianti compila la Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE, ne stampa una copia e la consegna, firmata, all'impresa di trasporto. Tale scheda accompagna il trasporto dei rifiuti fino all'impianto di recupero o smaltimento di destinazione.

2. Ai fini dell'assolvimento della responsabilità del gestore dell'impianto comunale o intercomunale si applica l'art. 20.

2-bis. Gli impianti di recupero o di smaltimento dei rifiuti urbani possono effettuare, al termine di ciascuna giornata lavorativa, un'unica registrazione di carico per ciascuna tipologia di rifiuti conferita da ciascun comune.»

— Il testo dell'art. 21-bis del citato decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 52 del 2011, come modificato dal presente regolamento, è il seguente:

«Art. 21-bis (Disposizioni in materia di interoperabilità). — 1. Gli operatori che utilizzano software gestionali in grado di tracciare le operazioni poste in essere da tutti i delegati comunicati al SISTRI, e che abbiano accreditato uno o più software gestionali al servizio di interoperabilità secondo quanto regolato dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, e dalla relativa normativa di attuazione, possono richiedere al SISTRI il rilascio del dispositivo USB per l'interoperabilità. Il dispositivo USB per l'interoperabilità è abilitato alla firma delle schede SISTRI compilate per le attività soggette all'iscrizione SISTRI ed esercitate nelle unità locali e/o unità operative che operano attraverso il predetto software gestionale.

2. Può essere richiesto un dispositivo USB per l'interoperabilità per ciascun software gestionale accreditato dall'operatore per il servizio di interoperabilità. La richiesta al SISTRI dei dispositivi USB per l'interoperabilità deve essere sottoscritta dal legale rappresentante. Il dispositivo USB per l'interoperabilità è consegnato con le modalità stabilite all'art. 8, comma 4-bis.

3. Le credenziali di accesso al SISTRI e il certificato elettronico dei dispositivi USB per l'interoperabilità sono attribuiti al legale rappresentante che è titolare della firma elettronica e delegato per il predetto dispositivo. Su indicazione del legale rappresentante, da effettuarsi al momento della richiesta del dispositivo USB per l'interoperabilità, il certificato elettronico afferente al medesimo dispositivo può essere associato al rappresentante legale stesso o ad una delle persone fisiche individuate come delegati ai sensi dell'art. 8, comma 1 lettera a).

4. Il costo di ciascun dispositivo USB per l'interoperabilità è quello previsto nell'Allegato IA per la richiesta di duplicazioni dei dispositivi USB.

5. Il dispositivo USB per l'interoperabilità deve essere custodito presso il centro elaborazione dati in cui sono inseriti i software gestionali. Laddove quest'ultimo non si trovi presso una delle unità locali o unità operative, il dispositivo USB per l'interoperabilità potrà essere custodito presso la sede in cui è ubicato il centro elaborazione dati. Il luogo presso il quale il dispositivo USB per l'interoperabilità è custodito è indicato in fase di accreditamento del sistema gestionale al servizio di interoperabilità. Qualsiasi variazione del luogo in cui deve essere custodito il dispositivo USB per l'interoperabilità deve essere preventivamente comunicata al SISTRI.

6. Il dispositivo USB per l'interoperabilità deve essere reso disponibile in qualunque momento all'Autorità di controllo che ne faccia richiesta nel luogo ove lo stesso è custodito.»

— Il testo dell'art. 22 del citato decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 52 del 2011, come modificato dal presente regolamento, è il seguente:


«Art. 22 (Modalità operative semplificate tramite associazioni imprenditoriali). — 1. Nelle modalità e nei termini stabiliti dal presente articolo, possono adempiere agli obblighi di cui al presente regolamento tramite le rispettive associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale o società di servizi di diretta emanazione delle stesse:

a) le imprese e gli enti che raccolgono e trasportano i propri rifiuti pericolosi di cui all'art. 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni;

b) i soggetti la cui produzione annua non eccede le quattro tonnellate di rifiuti pericolosi, ivi compresi gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile;

c) i soggetti la cui produzione annua non eccede le venti tonnellate di rifiuti non pericolosi; e

d) i soggetti di cui all'art. 4.



2. A tal fine i soggetti di cui al comma 1, dopo l'iscrizione al SISTRI ai sensi dell'art. 6, provvedono a delegare o incaricare le associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale, o società di servizi di diretta emanazione delle stesse, prescelte. La delega, scritta in carta semplice secondo il modello disponibile sul portale informativo SISTRI, è firmata dal rappresentante legale del soggetto delegante; la firma deve essere autenticata da notaio o altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato. In alternativa, il legale rappresentante del soggetto di cui al comma 1 attesta, tramite una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di aver incaricato, indicandone la denominazione, un'associazione imprenditoriale rappresentativa sul piano nazionale, o una società di servizi di diretta emanazione della stessa, per l'adempimento degli obblighi di cui al presente regolamento. Nelle ipotesi di cui al presente articolo, le associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale, o società di servizi di diretta emanazione delle stesse, sono tenute a iscriversi al SISTRI per la specifica categoria.

3. Le associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale delegate, o società di servizi di diretta emanazione delle stesse, provvedono alla compilazione della Scheda SISTRI - AREA REGISTRO CRONOLOGICO e delle singole Schede SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE. La responsabilità delle informazioni inserite nel SISTRI rimane a carico del soggetto di cui al comma 1. La compilazione della Scheda SISTRI - AREA REGISTRO CRONOLOGICO, e può essere effettuata ogni quarantacinque giorni comunque prima della movimentazione dei rifiuti. Per i produttori di rifiuti pericolosi fino a duecento chilogrammi o litri all'anno, la compilazione della Scheda SISTRI - AREA REGISTRO CRONOLOGICO avviene con cadenza trimestrale, e comunque prima della movimentazione dei rifiuti.

4. La Scheda SISTRI - AREA REGISTRO CRONOLOGICO e le singole Schede SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE sono conservate per almeno tre anni presso la sede del soggetto di cui al comma 1 e tenuti a disposizione, su supporto informatico o in copia cartacea, dell'autorità di controllo che ne faccia richiesta.

5. Fermo restando quanto previsto ai commi 3 e 4, qualora i soggetti di cui al comma 1 non dispongano di tecnologie adeguate per l'accesso al SISTRI, la movimentazione dei rifiuti prodotti è effettuata con la seguente procedura: il delegato dell'impresa di trasporto stampa due copie della Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e le consegna al conducente, che deve indicare data e ora della presa in carico dei rifiuti. Le copie sono firmate dal produttore dei rifiuti. Una copia rimane al produttore del rifiuto e l'altra al conducente, che la riconsegna al delegato dell'impresa di trasporto. Il delegato dell'impresa di trasporto accede al SISTRI ed inserisce i dati relativi alla data e all'ora della presa in carico dei rifiuti.».

— Il testo dell'art. 23 del citato decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 52 del 2011, come modificato dal presente regolamento, è il seguente:

«Art. 23 (Modalità operativa semplificata tramite gestore del servizio di raccolta o piattaforma di conferimento). — 1. I produttori che conferiscono i propri rifiuti, previa convenzione, al servizio pubblico di raccolta o ad altro circuito organizzato di raccolta possono adempiere agli obblighi di cui al presente regolamento, rispettivamente, tramite il gestore del servizio pubblico di raccolta oppure tramite il gestore della piattaforma di conferimento.

2. Nell'ipotesi di cui al precedente comma 1, il centro di raccolta del servizio pubblico o la piattaforma di conferimento sono tenuti a iscriversi al SISTRI nella categoria centro raccolta/piattaforma. I produttori di rifiuti di cui al comma 1 rimangono tenuti all'iscrizione al SISTRI ai sensi dell'art. 6.

3. Qualora il trasporto dei rifiuti dal luogo di produzione al centro di raccolta o piattaforma di conferimento venga effettuato dai soggetti di cui all'art. 212, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, i produttori comunicano i propri dati, necessari per la compilazione della Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE, al delegato dell'impresa di trasporto che compila anche la sezione del produttore del rifiuto, inserendo le informazioni ricevute dal produttore del rifiuto stesso; una copia della Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE, firmata dal produttore del rifiuto, viene consegnata al conducente del mezzo di trasporto, che provvede a sua volta a consegnarla al gestore del centro di raccolta o della piattaforma di conferimento.

4. Nelle ipotesi di cui al presente articolo, l'ente o impresa che raccoglie e trasporta i propri rifiuti non pericolosi di cui all'art. 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, ai fini della movimentazione dei rifiuti dal luogo di produzione al centro di raccolta o piattaforma di conferimento, richiede preventivamente al delegato del centro o piattaforma il rilascio di un determinato numero di Schede SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE, da scaricarsi dal portale SISTRI accedendo all'area autenticata. Il delegato del centro di raccolta o piattaforma di conferimento consegna le copie richieste, debitamente numerate e compilate con i riferimenti del centro o piattaforma quale destinatario dei rifiuti. Il trasporto dei rifiuti è accompagnato da tali Schede SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE, compilate e sottoscritte dal produttore del rifiuto, che sono consegnate al delegato del centro di raccolta o piattaforma di conferimento; il delegato accede al SISTRI ed inserisce i dati delle singole Schede SISTRI.

5. Nei casi di cui al presente articolo, la responsabilità del produttore dei rifiuti è assolta al momento della presa in carico dei rifiuti da parte del centro di raccolta o piattaforma di conferimento. *A tal fine il gestore dell'impianto di recupero o smaltimento dei rifiuti è tenuto a stampare e trasmettere al produttore dei rifiuti la copia della Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE completa.*

5-bis. *Nei casi di cui al presente articolo, i produttori adempiono all'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico attraverso la conservazione, in ordine cronologico, delle copie della Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE relative ai rifiuti prodotti».*

— Il testo dell'art. 27 del citato decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 52 del 2011, come modificato dal presente regolamento, è il seguente:

«Art. 27 (Comitato di vigilanza e controllo). — 1. Al fine di garantire il monitoraggio del SISTRI e la partecipazione dei rappresentanti delle categorie interessate al medesimo monitoraggio, è istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, senza oneri per il bilancio dello Stato né compensi o indennizzi per i componenti, un Comitato di vigilanza e controllo, composto da diciannove membri, esperti nella materia, nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e designati rispettivamente:


a) tre dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, tra cui il Presidente del predetto Comitato;

b) uno da ISPRA;

c) uno da Unioncamere;

d) quattordici dalle associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative dei produttori, trasportatori, recuperatori e smaltitori di rifiuti.».

12G0162



## DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

### MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 6 agosto 2012.

**Monitoraggio e certificazione del Patto di stabilità interno per il 2012 per le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e i prospetti di rilevazione.**

#### IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Visto l'art. 32, comma 18, della legge 12 novembre 2011, n. 183, il quale prevede che, per il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilità interno e per acquisire elementi informativi utili per la finanza pubblica, anche relativamente alla situazione debitoria, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano trasmettono trimestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, utilizzando il sistema web [www.pattostabilita.rgs.tesoro.it](http://www.pattostabilita.rgs.tesoro.it), le informazioni riguardanti sia la gestione di competenza sia quella di cassa, attraverso i prospetti e con le modalità definite con decreto del predetto Ministero, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;

Visto l'art. 32, comma 19, della legge n. 183 del 2011, in ordine al quale, ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno, ciascuna regione e provincia autonoma è tenuta ad inviare, entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - una certificazione, sottoscritta dal rappresentante legale e dal responsabile del servizio finanziario, secondo i prospetti e con le modalità definite dal decreto di cui al citato comma 18;

Visto l'art. 32, comma 15, della legge n. 183 del 2011, il quale dispone che le regioni, cui si applicano limiti di spesa, possono ridefinire il proprio obiettivo di cassa attraverso una corrispondente riduzione dell'obiettivo degli impegni di parte corrente relativi agli interessi passivi e oneri finanziari diversi, alla spesa di personale, ai trasferimenti correnti e continuativi a imprese pubbliche e private, a famiglie e a istituzioni sociali private, alla produzione di servizi in economia e all'acquisizione di servizi e forniture calcolati con riferimento alla media dei corrispondenti impegni del triennio 2007-2009 e, entro

il 31 luglio di ciascun anno, comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, gli obiettivi rideterminati e gli elementi informativi utili per verificare le modalità di calcolo degli obiettivi;

Visto l'art. 32, comma 15, della legge n. 183 del 2011, il quale stabilisce che le modalità per il monitoraggio e la certificazione dei risultati del patto di stabilità interno delle regioni che rideterminano il proprio obiettivo sono definite con il decreto di cui all'art. 32, comma 18, della medesima legge;


Visto l'art. 32, comma 10, della legge n. 183 del 2011, secondo il quale la ripartizione del concorso alla manovra finanziaria delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano è indicato, per ciascuno degli anni 2012, 2013 e successivi, nella tabella di cui al medesimo comma 10;

Visto l'art. 32, comma 11, della legge n. 183 del 2011, il quale prevede che, per ciascuno degli anni 2012, 2013 e successivi, le regioni a statuto speciale, escluse la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e Bolzano, concordano, con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 31 dicembre di ciascun anno precedente, il livello complessivo delle spese correnti e in conto capitale, nonché dei relativi pagamenti, riducendo gli obiettivi programmatici del 2011 della somma degli importi indicati dalla tabella di cui all'art. 32, comma 10, della medesima legge;

Visto l'art. 32, comma 12, della legge n. 183 del 2011, il quale, al fine di assicurare il concorso agli obiettivi di finanza pubblica, dispone che la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e Bolzano concordano, con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 31 dicembre di ciascun anno precedente, per ciascuno degli anni 2012, 2013 e successivi, il saldo programmatico calcolato in termini di competenza mista, determinato migliorando il saldo programmatico dell'esercizio 2011 della somma degli importi indicati dalla tabella di cui all'art. 32, comma 10, della medesima legge;

Visto l'art. 32, comma 12-bis, della legge n. 183 del 2011, aggiunto dal decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, che prevede, in caso di mancato accordo entro il 31 luglio, le modalità di determinazione degli obiettivi delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano;

Visto l'art. 1, comma 155, della legge n. 220 del 2010, il quale stabilisce che, a decorrere dall'esercizio finanziario 2011, l'accordo annuale relativo al patto di stabilità



interno della regione Friuli-Venezia Giulia è costruito considerando il complesso delle spese finali, al netto delle concessioni di crediti, valutate prendendo a riferimento le corrispondenti spese considerate nell'accordo per l'esercizio precedente;

Visto l'art. 32, comma 2, della legge n. 183 del 2011, ai sensi del quale il complesso delle spese finali in termini di competenza finanziaria di ciascuna regione a statuto ordinario non può essere superiore, per ciascuno degli anni 2012 e 2013, agli obiettivi di competenza 2012 e 2013 trasmessi ai sensi dell'art. 1 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 15 giugno 2011, ridotti degli importi di cui alla tabella presente nel medesimo comma 2;

Visto l'art. 32, comma 3, della legge n. 183 del 2011, ai sensi del quale il complesso delle spese finali in termini di cassa di ciascuna regione a statuto ordinario non può essere superiore, per ciascuno degli anni 2012 e 2013, agli obiettivi di cassa 2012 e 2013 trasmessi ai sensi dell'art. 1 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 15 giugno 2011, ridotti degli importi di cui alla tabella presente nel medesimo comma 3;

Visto l'art. 32, comma 4, della legge n. 183 del 2011, così come modificato dal decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che individua le esclusioni dalle spese finali ai fini del patto di stabilità interno delle regioni a statuto ordinario;

Visto l'art. 12, comma 11, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, che all'art. 32, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, aggiunge la lettera *n-ter*) dell'esclusione dal patto di stabilità interno delle spese sostenute dalla regione Campania per il termovalorizzatore di Acerra e per l'attuazione del ciclo integrato dei rifiuti e della depurazione delle acque, nei limiti dell'ammontare delle entrate riscosse dalla Regione entro il 30 novembre di ciascun anno, rivenienti dalla quota spettante alla stessa Regione dei ricavi derivanti dalla vendita di energia, nel limite di 60 milioni di euro annui, e delle risorse già finalizzate, ai sensi dell'art. 18 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, al pagamento del canone di affitto di cui all'art. 7, comma 6, dello stesso decreto-legge, destinate alla medesima Regione quale contributo dello Stato;

Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 22 del 13 febbraio 2012 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2-*quater*, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia

tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 26 febbraio 2011, n. 10, nella parte in cui introduce i commi 5-*quater* e 5-*quinqies*, primo periodo, nell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile);

Visto l'art. 32, comma 17, della legge n. 183 del 2011, il quale prevede che restano ferme per l'anno 2012 le disposizioni di cui ai commi da 138 a 143 dell'art. 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220;

Visto l'art. 1, comma 138, della legge n. 220 del 2010, il quale prevede che, a decorrere dall'anno 2011, le regioni, escluse la regione Trentino Alto-Adige e le province autonome di Trento e Bolzano, possano autorizzare gli enti locali del proprio territorio a peggiorare il loro saldo programmatico attraverso un aumento dei pagamenti in conto capitale, procedendo, per lo stesso importo, a rideeterminare il proprio obiettivo programmatico in termini di cassa o di competenza;

Visto l'art. 1, comma 138-*bis*, della legge n. 220 del 2010, come introdotto dall'art. 2, comma 33, lettera *d*), del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, che, ai fini dell'applicazione del comma 138, prevede che le regioni definiscano criteri di virtuosità e modalità operative previo confronto in sede di Consiglio delle autonomie locali e, ove non istituito, con i rappresentanti regionali delle autonomie locali;

Visto l'art. 1, comma 139, della legge n. 220 del 2010, il quale prevede che, a decorrere dall'anno 2011, la regione Trentino Alto-Adige e le province autonome di Trento e Bolzano, possano autorizzare gli enti locali del proprio territorio a peggiorare il loro saldo programmatico, migliorando contestualmente il proprio saldo programmatico per lo stesso importo;

Visto l'art. 1, comma 140, della legge n. 220 del 2010, come sostituito dal decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, che prevede che le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano comunichino, ai fini dell'applicazione dei commi 138 e 139, entro il termine del 31 ottobre al Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento a ciascun ente beneficiario, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica;

Visto l'art. 32, comma 23, della legge n. 183 del 2011, che sostituisce l'ultimo periodo dell'art. 7, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, secondo il quale, la sanzione, prevista nella stessa lettera *a*), non si applica nel caso in cui il superamento degli obiettivi del patto di stabilità interno sia determinato dal-



la maggiore spesa per interventi realizzati con finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell'Unione europea rispetto alla media della corrispondente spesa del triennio considerata ai fini del calcolo dell'obiettivo, diminuita della percentuale di manovra prevista per l'anno di riferimento, nonché, in caso di mancato rispetto del patto di stabilità nel triennio, dell'incidenza degli scostamenti tra i risultati finali e gli obiettivi del triennio e gli obiettivi programmatici stessi;

Visto l'art. 32, comma 24, della legge n. 183 del 2011, il quale stabilisce che le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano che si trovano nelle condizioni di cui all'ultimo periodo dell'art. 7, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, si considerano adempienti al patto di stabilità interno a tutti gli effetti se, nell'anno successivo, procedono ad applicare le prescrizioni da esso individuate;

Ravvisata l'opportunità di procedere, al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui all'art. 32, comma 18, della legge n. 183 del 2011, all'emanazione del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, concernente i prospetti e le modalità per il monitoraggio degli adempimenti del patto di stabilità interno per l'anno 2012 e per la verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno 2012, per le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, comprese quelle che ridefiniscono il proprio obiettivo di cassa ai sensi di quanto previsto dall'art. 32, comma 15, della citata legge n. 183 del 2011;

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che nella seduta del 25 luglio 2012, ha espresso parere favorevole con le richieste presentate dalla regione Valle D'Aosta, dalla Provincia Autonoma di Trento e dalla Provincia Autonoma di Bolzano, di modificare il punto B.2 dell'allegato A al presente decreto;

Ritenuto di accogliere la richiesta delle Regioni di modificare il punto B.2 dell'allegato A al presente decreto;

Decreta:

*Articolo unico*

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano forniscono al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - le informazioni concernenti il monitoraggio degli adempimenti del patto di stabilità interno relative all'anno 2012 e gli elementi informativi utili per la finanza pubblica di cui all'art. 32, comma 18, della legge 12 novembre 2011, n. 183, con i tempi, le modalità e i prospetti definiti dall'allegato A al presente decreto.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono, entro il termine perentorio del 31 marzo 2013, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, IGEPa, via XX Settembre, 97 - 00187 Roma, una certificazione, sottoscritta dal rappresentante legale e dal responsabile del servizio finanziario, relativa al rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno per l'anno 2012, secondo il prospetto e le modalità contenute nell'allegato B al presente decreto. La certificazione è spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, con esclusione di qualsiasi altro mezzo e, ai fini della verifica del rispetto del termine di invio, la data è comprovata dal timbro apposto dall'ufficio postale accettante.

3. Le regioni, cui si applicano limiti alla spesa, che si avvalgono della facoltà, prevista dall'art. 32, comma 15, della legge n. 183 del 2011, di rideterminare il proprio obiettivo di cassa attraverso una corrispondente riduzione degli obiettivi di competenza, comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - l'obiettivo programmatico di cassa rideterminato, l'obiettivo programmatico di competenza relativo alle spese compensate e l'obiettivo programmatico di competenza relativo alle spese non compensate, per ciascuno degli esercizi compresi nel triennio 2012-2014, unitamente agli elementi informativi necessari a verificare il calcolo dei nuovi obiettivi, con le modalità ed i prospetti definiti dall'allegato A al presente decreto.

4. La comunicazione, concernente la ridefinizione degli obiettivi di cui al comma 3, è spedita entro il 31 luglio dell'anno con riferimento al quale si chiede la compensazione, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, con esclusione di qualsiasi altro mezzo e, ai fini della verifica del rispetto del termine di invio, la data è comprovata dal timbro apposto dall'ufficio postale accettante.

5. Gli allegati al presente decreto possono essere aggiornati dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - a seguito di successivi interventi normativi volti a modificare le regole vigenti di riferimento, dandone comunicazione alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai fini della trasmissione alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 agosto 2012

*Il Ragioniere Generale  
dello Stato*

CANZIO



## ALLEGATO A


Il presente Allegato A al Decreto riguarda i tempi, le modalità e i prospetti per la trasmissione del monitoraggio degli adempimenti del patto di stabilità interno del 2012 e delle informazioni utili per la finanza pubblica, da parte delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, comprese quelle che ridefiniscono il proprio obiettivo di cassa ai sensi dell'articolo 32, comma 15, della legge n. 183 del 2011.

### A. ISTRUZIONI GENERALI

#### A.1. *Prospetti da compilare e regole per la trasmissione.*

Per ciascuna tipologia di Ente, sono rispettivamente previsti i seguenti prospetti per il monitoraggio del patto di stabilità interno:

- per le regioni a statuto speciale, esclusa la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano, i modelli n. **1M/12/CS** (per il monitoraggio della gestione di cassa) e n. **1M/12/CP** (per il monitoraggio della gestione di competenza);
- per le regioni a statuto speciale, che ridefiniscono il proprio obiettivo di cassa ai sensi dell'articolo 32, comma 15, della legge n. 183 del 2011, i modelli n. **1M/12/CS** (trattasi del medesimo prospetto previsto al punto precedente per il monitoraggio della gestione di cassa) e n. **1MC/12/CP** (per il monitoraggio della gestione di competenza);
- per le regioni a statuto ordinario, i modelli n. **2M/12/CS** (per il monitoraggio della gestione di cassa) e n. **2M/12/CP** (per il monitoraggio della gestione di competenza);
- per le regioni a statuto ordinario, che ridefiniscono il proprio obiettivo di cassa ai sensi dell'articolo 32, comma 15, della legge n. 183 del 2011, i modelli n. **2M/12/CS** (trattasi del medesimo prospetto previsto al punto precedente per il monitoraggio della gestione di cassa) e n. **2MC/12/CP** (per il monitoraggio della gestione di competenza);
- per la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano, il modello n. **3M/12/S** (per il monitoraggio in termini di competenza mista.).



I suddetti modelli devono essere trasmessi trimestralmente, entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, esclusivamente tramite l'applicazione web, messa a punto dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

Le regole per l'accesso all'applicazione web ed al suo utilizzo sono consultabili all'indirizzo:

<http://www.rgs.mef.gov.it/Documenti/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/Patto-di-S/regole-per-il-sito-patto-di-stabilit-.pdf>


Per acquisire elementi informativi utili ai fini del patto di stabilità interno e per la finanza pubblica sono altresì previsti i seguenti prospetti:

- per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che, nel 2012, cedono una quota dei propri obiettivi agli enti locali ai sensi dell'articolo 1, commi 138 e 139, della legge n. 220 del 2010, il modello informativo n. **4OB/12** - Dettaglio Obiettivo annuale attribuito agli enti locali;
- per le regioni, che rideterminano i propri obiettivi nel 2012 ai sensi dell'articolo 32, comma 15, della legge n. 183 del 2011, il modello n. **6OB/12**, concernente la rideterminazione dell'obiettivo programmatico di competenza delle spese nette soggette a compensazione, dell'obiettivo programmatico di competenza delle spese nette non soggette a compensazione e dell'obiettivo programmatico annuale di cassa.

Il modello n. 4OB/12 è trasmesso, entro il 31 ottobre 2012, esclusivamente tramite l'applicazione web messa a punto dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

Il modello n. 6OB/12 è trasmesso entro il 31 luglio 2012 a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, con esclusione di qualsiasi altro mezzo e, ai fini della verifica del rispetto del termine di invio, la data è comprovata dal timbro apposto dall'ufficio postale accettante .

Nel corso del 2012 si farà riferimento agli obiettivi 2012 trasmessi nel 2011 dalle Regioni a statuto ordinario attraverso i modelli 5OB/11/CP e 5OB/11/CP, ridotti degli importi previsti nelle tabelle di cui all'articolo 32, commi, 2 e 3, della legge n. 183 del 2011 e modificati in considerazione dell'applicazione delle premialità previste dall'articolo 20, comma 3, del decreto legge 6 luglio



2011, n. 98, convertito con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e degli ulteriori contributi disposti a carico delle regioni a statuto ordinario. Pertanto, nel presente decreto, non sono stati previsti i modelli 5OB/12/CP e 5OB/12/CS.

***A.2 Creazioni di nuove utenze e/o variazioni di utenze già in uso (da sostituire sulla base di quanto indicato nelle istruzioni riguardanti il nuovo patto di stabilità interno trasmesso da Adriana).***

Gli accreditamenti sinora effettuati per le utenze dell'applicazione web, messa a punto dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e già utilizzata per il monitoraggio del patto di stabilità interno negli anni scorsi, rimangono validi sino a quando l'Amministrazione regionale o provinciale non decida di eliminare, variare o creare nuove utenze.

Da quest'anno, l'applicazione web del patto di stabilità interno, consente alla regione o la provincia autonoma di poter effettuare, direttamente al sistema web, la richiesta di una nuova utenza attraverso la compilazione di una maschera per l'inserimento delle seguenti informazioni anagrafiche obbligatorie:

- a. nome e cognome delle persone da abilitare alla trasmissione dei dati;
- b. codice fiscale;
- c. ente di appartenenza;
- d. recapito di posta elettronica e telefonico.

Si precisa che ogni utenza è strettamente personale per cui ogni ente può richiedere, con le procedure suesposte, ulteriori utenze.

***A.3. Requisiti informatici per l'applicazione web: patto di stabilità interno***

Per il monitoraggio del patto di stabilità 2012 è stata realizzata una nuova applicazione informatica che offre nuove e vantaggiose funzionalità agli utenti, tra cui la nuova procedura di richiesta di attivazione di nuove utenze e la visualizzazione news e dello stato di acquisizione dei modelli.




Per l'utilizzo del nuovo sistema web relativo al patto di stabilità interno sono necessari i seguenti requisiti:

- dotazione informatica: disponibilità di una postazione di lavoro dotata di browser di comune utilizzo (Explorer 5.5 o superiore, Netscape 7.0) con installata la JVM (java virtual machine) dal sito <http://www.java.com/it/> (con i relativi aggiornamenti sui pc dove si opera); applicazione Acrobat Reader (aggiornato) per le stampe;
- supporti operativi: le modalità di accesso al nuovo sistema e le istruzioni per l'utilizzo dello stesso sono disponibili, nell'apposita area dedicata al Patto di stabilità interno del sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze ([www.pattostabilita.rgs.tesoro.it](http://www.pattostabilita.rgs.tesoro.it) o all'indirizzo "http://pattostabilita.tesoro.it/Patto/"), sotto la dicitura "Regole per il sito".

#### A.4. *Altri riferimenti e richieste di supporto*

Eventuali chiarimenti o richieste di supporto possono essere inoltrate ai seguenti indirizzi di posta elettronica:

- [\*\*assistenza.cp@tesoro.it\*\*](mailto:assistenza.cp@tesoro.it) per i quesiti di natura tecnica ed informatica, compresi eventuali problemi di accesso e/o di funzionamento dell'applicazione, indicando nell'oggetto "Utenza sistema Patto di Stabilità - richiesta di chiarimenti". Si prega di comunicare, anche in questo caso, il nominativo e il recapito telefonico del richiedente per essere ricontattati; per urgenze è possibile contattare l'assistenza tecnica applicativa ai seguenti numeri 06-4761.2375/2125/2782 dalle 8.00 alle 18.00, con l'interruzione di un'ora tra 13.00 e le 14.00;
- [\*\*pattostab@tesoro.it\*\*](mailto:pattostab@tesoro.it) per i quesiti di natura amministrativa e/o normativa;
- [\*\*drgs.igop.ufficio14@tesoro.it\*\*](mailto:drgs.igop.ufficio14@tesoro.it) per gli aspetti riguardanti la materia di personale correlata alla normativa del patto di stabilità interno.



## B ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEI PROSPETTI

### B.1. Istruzioni generali

- **Cumulabilità** - I prospetti devono essere compilati dagli enti indicando i dati cumulati a tutto il periodo di riferimento (es.: i dati concernenti il monitoraggio del secondo trimestre devono essere riferiti al periodo che inizia il 1° gennaio e termina il 30 giugno 2012; i dati a tutto il mese di settembre devono essere riferiti al periodo che inizia il 1° gennaio e termina il 30 settembre 2012, ecc.).

Il sistema effettua un controllo di cumulabilità dei prospetti concernenti il monitoraggio che prevede un blocco della procedura di acquisizione qualora i dati del periodo di riferimento risultino inferiori a quelli del periodo precedente sia per la gestione di cassa che per quella di competenza. Per quest'ultima, però, poiché è possibile che gli impegni siano provvisori (specie riguardo alle scadenze infrannuali), non è previsto tale blocco ma solo un messaggio di avvertimento (*warning*), di cui l'ente dovrà tener conto per la corretta quadratura dei dati.

- **Dati dell'esercizio precedente** - I dati dei prospetti del monitoraggio relativi ai trimestri dell'anno 2011 delle regioni che non rideterminano il proprio obiettivo sono indicati dal sistema web, che riporta automaticamente, sia per la gestione di cassa che per quella di competenza, i dati inseriti dall'ente nella rilevazione del patto di stabilità del precedente anno 2011. L'eventuale variazione dei dati 2011 deve essere effettuata nei corrispondenti prospetti del monitoraggio relativo al patto di stabilità dell'anno 2011. Le regioni, che rideterminano il proprio obiettivo di cassa, devono compilare anche i dati relativi all'esercizio precedente.
- **Variazioni** – In caso di errori materiali di inserimento ovvero di imputazione, è necessario rettificare il modello relativo al periodo cui si riferisce l'errore.
- **Dati provvisori** - Si rappresenta che le informazioni trasmesse ai sensi dell'articolo 32, comma 18, della citata legge n. 183 del 2011, dovrebbero, in linea di principio, riguardare dati definitivi; tuttavia, qualora la situazione trasmessa non fosse definitiva, gli enti provvedono, in ogni caso, all'invio di dati provvisori, che è consentito modificare non appena siano disponibili i dati definitivi.



- **Rispetto del Patto** – Il rispetto del patto da parte dei singoli enti viene valutato confrontando il risultato conseguito al 31 dicembre 2012 con l'obiettivo annuale prefissato rideterminato a seguito dell'eventuale attribuzione di una quota dello stesso agli enti locali del proprio territorio.

Per le regioni, cui si applicano i limiti di spesa, se la differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico rideterminato risulta **negativa o pari a 0**, il patto di stabilità per l'anno 2012 è **stato rispettato**.

Nel caso in cui la differenza sopra indicata risulti positiva, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, così come modificato dall'art.32, comma 23, della legge n. 183 del 2011, è necessario confrontare tale importo con la maggiore spesa per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale (statale e regionale) e correlati ai finanziamenti dell'Unione europea rispetto alla media della corrispondente spesa del triennio considerata ai fini del calcolo dell'obiettivo, diminuita della percentuale di manovra prevista per l'anno di riferimento, nonché, in caso di mancato rispetto del patto di stabilità nel triennio, dell'incidenza degli scostamenti tra i risultati finali e gli obiettivi del triennio e gli obiettivi programmatici stessi.

Se la differenza tra tali due importi risulta:

- **negativa o pari a 0**, il patto di stabilità interno 2012 è **stato rispettato**, a condizione che, nel 2013, siano applicate le prescrizioni previste dall'articolo 32, comma 24, della legge n. 183 del 2011.
- **positiva**, il patto di stabilità interno 2012 **non è stato rispettato**.

Per la regione Trentino – Alto Adige e le province autonome di Trento e Bolzano che adottano il patto per saldi, se la differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico risulta **positiva o pari a 0**, il patto di stabilità per l'anno 2012 è **stato rispettato**.



In attuazione di quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, così come modificato dall'art. 32, comma 23, della legge n. 183 del 2011, nel caso in cui la differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico risulti negativa, è necessario calcolare la somma algebrica di tale importo con la maggiore spesa per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale (statale e regionale) e correlati ai finanziamenti dell'Unione europea rispetto alla media della corrispondente spesa del triennio considerata ai fini del calcolo dell'obiettivo, diminuita della percentuale di manovra prevista per l'anno di riferimento, nonché, in caso di mancato rispetto del patto di stabilità nel triennio, dell'incidenza degli scostamenti tra i risultati finali e gli obiettivi del triennio e gli obiettivi programmatici stessi.

Se la somma algebrica tra tali due importi risulta:

- **positiva o pari a 0**, il patto di stabilità interno 2012 è **stato rispettato**, a condizione che, nel 2013, siano applicate le prescrizioni previste dall'articolo 32, comma 24, della legge n. 183 del 2011.
- **negativa**, il patto di stabilità interno 2012 **non è stato rispettato**.

## **B.2. Modelli per il monitoraggio delle Autonomie speciali n. 1M/12/CS, n. 1M/12/CP, n. 1MC/12/CP e n. 3M/12/S**

La struttura del prospetto per il monitoraggio del patto 2012, per le Autonomie speciali, ricalca sostanzialmente la struttura dei prospetti dell'anno passato.

I modelli n. 1M/12/CS, n. 1M/12/CP e n. 1MC/12/CP, previsti per le regioni a statuto speciale, escluse la regione Trentino Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano, ripropongono la rilevazione dei due obiettivi programmatici (uno per la gestione di cassa e l'altro per la gestione di competenza) riferiti al complesso delle spese finali.

Per compilare i predetti prospetti, le regioni a statuto speciale devono far riferimento, per la gestione di cassa, ai pagamenti totali (in conto competenza e in conto residui) e, per la gestione di competenza, agli impegni sostenuti, in relazione alle spese correnti ed in conto capitale, in ciascun trimestre del 2011 e 2012.



Si precisa che il mancato raggiungimento anche di uno solo dei due predetti obiettivi configura il mancato rispetto delle regole del patto di stabilità interno.

La regione Friuli Venezia Giulia compila solo le voci dei prospetti n. 1M/12/CS, n. 1M/12/CP e n. 1MC/12/CP, riguardanti le esclusioni di spesa previste dall'articolo 1, comma 155, della legge n. 220 del 2010, il quale stabilisce che, a decorrere dall'esercizio finanziario 2011, l'accordo annuale relativo al patto di stabilità interno della regione Friuli-Venezia Giulia è costruito considerando il complesso delle spese finali, al netto delle concessioni di crediti.

Il modello n. 3M/12/S, previsto per la regione Trentino Alto-Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano, riguarda le voci di entrata e di spesa che concorrono alla determinazione del saldo, in ciascun trimestre 2011 e 2012, calcolato in termini di competenza mista.

Tale saldo è costituito dalla somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza, tra gli accertamenti e gli impegni, per la parte corrente, e dalla differenza tra incassi e pagamenti, per la parte in conto capitale, al netto delle spese derivanti dalla concessione di crediti e delle spese concernenti partecipazioni azionarie e conferimenti, nonché di eventuali altre spese previste dall'accordo di cui all'articolo 32, comma 12, della legge 183 del 2011.

Si fa presente che gli obiettivi programmatici annuali del 2012 sono inseriti nel sistema dagli enti, a seguito del perfezionamento dell'accordo, già nel prospetto relativo al monitoraggio del primo trimestre 2012.

Tali obiettivi, eventualmente rideterminati a seguito dell'attribuzione di una quota agli enti locali del proprio territorio, avranno esclusiva valenza per il confronto con le risultanze dell'intero 2012, in quanto l'attuale normativa non prevede obiettivi trimestrali.

Solo in occasione del monitoraggio del quarto trimestre, nel caso in cui i risultati conseguiti siano maggiori dei tetti di spesa programmati o inferiori al saldo programmatico, le Autonomie speciali compilano le voci del prospetto previste per verificare se il superamento degli obiettivi del patto sia determinato dalla maggiore spesa per interventi realizzati con finanziamento nazionale e correlati ai



finanziamenti dell'Unione europea rispetto alla media della corrispondente spesa del triennio considerata ai fini del calcolo dell'obiettivo, diminuita della percentuale di manovra prevista per l'anno di riferimento, nonché, in caso di mancato rispetto del patto di stabilità nel triennio, dell'incidenza degli scostamenti tra i risultati finali e gli obiettivi del triennio e gli obiettivi programmatici stessi.

**B.3. Modelli per il monitoraggio delle regioni a statuto ordinario - n. 2M/12/CS, n. 2M/12/CP e n. 2MC/12/CP**

Anche per le regioni a statuto ordinario, la struttura del prospetto per il monitoraggio del patto 2012 ricalca sostanzialmente quella dei prospetti predisposti per l'anno passato, riproponendo la rilevazione dei due obiettivi programmatici (uno per la gestione di cassa e l'altro per la gestione di competenza) riferiti al complesso delle spese finali. Si precisa che il mancato raggiungimento anche di uno solo dei due predetti obiettivi configura il mancato rispetto delle regole del patto di stabilità interno.

Per compilare i modelli n. 2M/12/CS, n. 2M/12/CP e n. 2MC/12/CP, si deve far riferimento, rispettivamente, ai pagamenti totali (in conto competenza e in conto residui) e agli impegni di competenza sostenuti in ciascun trimestre del 2011 e 2012, sia in relazione alle spese correnti che a quelle in conto capitale. Il totale delle risultanze trimestrali per l'anno 2012, in termini di cassa e di competenza, sempre riportato in forma cumulata nel modello in corrispondenza del codice R SF 12 ("Risultato Trimestrale Spese Finali"), viene confrontato, solo in occasione del 4° trimestre dell'anno 2012, con gli obiettivi programmatici annuali rideterminati, sia di cassa che di competenza.

Gli obiettivi programmatici annuali rideterminati del 2012, identificati dalle voci OR SF 12 (nei modelli n. 2M/12/CS e n. 2M/12/CP) e dalle voci OR SF 12, OR SCN 12 e OR SNN 12 (nei modelli n. 2M/12/CS e n. 2MC/12/CP) sono calcolati come differenza tra gli obiettivi programmatici annuali e la quota degli stessi obiettivi attribuita agli enti locali del proprio territorio.

Nei modelli n. 2M/12/CS, n. 2M/12/CP, gli importi degli obiettivi programmatici annuali del 2012 (OP SF 12) sono inseriti automaticamente dal sistema già nel prospetto relativo al monitoraggio del primo trimestre 2012, per un importo pari agli obiettivi di cassa e di competenza 2012, trasmessi nell'anno 2011, rispettivamente con i modelli 5OB/11/CS e 5OB/11/CP, ridotti degli importi, per la



competenza, della tabella di cui all'art.32, comma 2, della legge n. 183 del 2011, e, per la cassa, della tabella di cui all'art. 32, comma 3, della stessa legge e adeguati in considerazione dell'applicazione delle premialità previste dall'articolo 20, comma 3, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

Nei modelli n. 2M/12/CS e n. 2MC/12/CP delle regioni che decidono nel 2012 di ridefinire i propri obiettivi ai sensi dell'articolo 32, comma 15, della legge n. 183 del 2011, gli importi degli obiettivi programmatici annuali del 2012 (codici OP SF 12, O SCN 12, O SNN 12) corrispondono agli importi attribuiti alle medesime voci nel modello 6/OB/12.

Solo in occasione del monitoraggio del quarto trimestre, nel caso in cui i risultati conseguiti siano maggiori dei tetti di spesa programmati, le regioni a statuto ordinario compilano le voci del prospetto previste per verificare se il superamento degli obiettivi del patto sia determinato dalla maggiore spesa per interventi realizzati con finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell'Unione europea rispetto alla media della corrispondente spesa del triennio considerata ai fini del calcolo dell'obiettivo, diminuita della percentuale di manovra prevista per l'anno di riferimento, nonché, in caso di mancato rispetto del patto di stabilità nel triennio, dell'incidenza degli scostamenti tra i risultati finali e gli obiettivi del triennio e gli obiettivi programmatici stessi. A tal fine la media della spesa dell'Unione europea realizzata con finanziamento nazionale del triennio 2007 -2009, comunicata nell'anno 2011 dalle singole Regioni, attraverso l'invio dei modelli 5OB/11/CP E 5OB/11/CS, è stata ricalcolata riducendola, ai sensi dell'art. 32, c. 23, della legge n. 183/2011, della percentuale di manovra dell'anno 2012, che è pari, per la gestione di competenza, a 16,79 %, e, per la gestione di cassa, a 19,15%. Inoltre, per le regioni che nel triennio 2007-2009 non hanno rispettato il patto di stabilità interno, il valore della suddetta media sarà ulteriormente ridotto della percentuale risultante dalla seguente formula:

$$\frac{\text{media}[(\text{risultato finale 2007}-\text{obiettivo finale 2007})+(\text{risultato finale 2008}-\text{obiettivo finale 2008})+(\text{risultato finale 2009}-\text{obiettivo finale 2009})]}{\text{media}(\text{obiettivo programmatico 2007}+\text{obiettivo programmatico 2008}+\text{obiettivo programmatico 2009})} \times 100$$



Il valore della suddetta media UE sarà inserito automaticamente dal sistema web già a partire dal prospetto del monitoraggio relativo al primo trimestre 2012.

#### **B.4. Modelli informativi n. 4OB/12 e 6OB/12**

Il modello n. 4OB/12 è compilato solo dalle regioni e dalle province autonome che, nel 2012, autorizzano gli enti locali del proprio territorio a peggiorare il loro saldo programmatico attraverso un aumento dei pagamenti in conto capitale e contestualmente e per lo stesso importo procedono a rideterminare il proprio obiettivo programmatico in termini di cassa e/o di competenza, o, nel caso della regione Trentino Alto Adige e delle province autonome di Trento e di Bolzano, il proprio saldo programmatico.

Nel modello n. 4OB/12 le regioni e le province autonome indicano sia le quote dei propri obiettivi (di competenza e/o di cassa) cedute complessivamente agli enti locali del proprio territorio sia la quota attribuita a ciascun ente locale beneficiario.

Le regioni, che ridefiniscono i propri obiettivi ai sensi dell'articolo 32, comma 15, della legge n. 183 del 2011, compilano il modello 6OB/12, riguardante le informazioni utili per verificare le modalità di calcolo, per ciascuno degli esercizi compresi nel triennio 2012–2014, dell'obiettivo programmatico di cassa ridefinito, dell'obiettivo programmatico di competenza relativo alle spese compensate e dell'obiettivo programmatico di competenza relativo alle spese non compensate.

Nel modello 6OB/12, gli obiettivi sono ridefiniti rielaborando gli obiettivi programmatici per il 2012, 2013 e 2014, sia di competenza che di cassa, determinati sulla base dei modelli 5OB/11/CS e 5OB/11/CP (per le regioni a statuto ordinario) o degli accordi per il 2011 (per le autonomie speciali) ridotti degli importi indicati nelle tabelle previste dall'articolo 32, commi 2 e 3 (per le regioni a statuto ordinario) e comma 10 (per le autonomie speciali) della legge n. 183 del 2011.

Per gli esercizi successivi al 2012 la regione può valutare se rideterminare i propri obiettivi di competenza o di cassa per lo stesso importo della variazione apportata nel 2012 o rinviare tale decisione agli anni successivi. In tale ultimo caso, nelle formule relative agli obiettivi del 2013 e del 2014 alla voce R SCN "Riduzione obiettivo annuale spese correnti nette soggette a compensazione" è attribuito valore pari a zero.



**B.5 Spese escluse dai limiti di spesa previsti dal patto di stabilità interno**

Le spese escluse dalla disciplina del patto di stabilità interno delle Regioni a statuto ordinario sono solo quelle previste dall'articolo 32, comma 4, della legge n. 183 del 2011, come aggiornato dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, di conversione del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201.

L'esclusione dal patto di stabilità interno dei pagamenti effettuati in favore degli enti locali soggetti al patto di stabilità interno a valere sui residui passivi di parte corrente, a fronte di corrispondenti residui attivi degli enti locali, disposta dall'articolo 32, comma 4, lett. f), della legge n. 183 del 2011, deve intendersi riferita anche ai pagamenti effettuati a seguito della riassegnazione di residui perenti di parte corrente, a fronte di corrispondenti residui attivi degli enti locali.



## ALLEGATO B

Il presente Allegato B al Decreto riguarda i tempi, le modalità e i prospetti per la trasmissione del prospetto della certificazione dei risultati del patto di stabilità interno per il 2012 delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, comprese quelle che ridefiniscono il proprio obiettivo di cassa ai sensi dell'articolo 32, comma 15, della legge n. 183 del 2011. L'allegato riguarda anche la certificazione trimestrale degli adempimenti previsti dall'articolo 32, comma 24, della citata legge n. 183 del 2011.

### A. CERTIFICAZIONE DEI RISULTATI DEL PATTO 2012

Per ciascuna tipologia di Ente, sono rispettivamente previsti i seguenti prospetti della certificazione dei risultati del patto di stabilità interno per il 2012:

- la regione Trentino - Alto Adige e le province autonome di Trento e Bolzano certificano i propri risultati del patto di stabilità interno 2012 attraverso il modello n. **1C/12**;
- le regioni, cui si applicano limiti di spesa (le regioni a statuto ordinario, le regioni Friuli Venezia-Giulia, Sardegna, Siciliana, Valle d'Aosta), certificano i propri risultati del patto di stabilità interno 2012 attraverso il modello **2C/12**;
- le regioni a statuto ordinario che rideterminano i propri obiettivi ai sensi dell'articolo 32, comma 15, della legge n. 183 del 2011, certificano i propri risultati del patto di stabilità interno 2012 attraverso il modello **3C/12**.

Il prospetto della certificazione dei risultati del patto di stabilità interno 2012 è inviato, entro il 31 marzo 2013, al Ministero dell'economia e delle finanze, compilato con tutti i dati numerici. La certificazione è spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, con esclusione di qualsiasi altro mezzo e, ai fini della verifica del rispetto del termine di invio, la data è comprovata dal timbro apposto dall'ufficio postale accettante.



Per stampare la suddetta certificazione predisposta in modo automatico è necessario accedere all'applicazione web del "Patto" e richiamare, dal menu a tendina, la funzione di "*Interrogazione modello*", relativa al IV trimestre 2012, che consentirà di visualizzare e controllare i dati relativi al proprio ente. Dopo aver verificato l'attendibilità delle informazioni acquisite dal sistema, è possibile procedere alla predisposizione della certificazione cliccando sul pulsante "stampa certificato", che genererà un file in formato "pdf" pronto per la stampa del modulo da inviare in forma cartacea al Ministero dell'economia e delle finanze.

I dati inseriti per il monitoraggio possono essere rettificati entro il termine limite del 31 marzo 2013 avvalendosi dell'apposita funzione "*Variatione modello*" nella procedura del monitoraggio. Dopo il termine del 31 marzo 2013, potranno essere effettuate ulteriori rettifiche in considerazione dei risultati dei rendiconti approvati.

Non è possibile inviare altri prospetti di certificazione se non quello prodotto dal sistema web.

Le regioni e le province autonome, dopo aver stampato il modulo prodotto dal sistema web, contrassegnano una delle tre caselle predisposte per dichiarare se il patto è stato o meno rispettato.

Le regioni che, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 138, della legge n. 220 del 2010, hanno ceduto agli enti locali una quota dei propri obiettivi, di cassa e/o di competenza, contrassegnano altresì una, o entrambe, le caselle predisposte per dichiarare se l'obiettivo di cassa rideterminato è stato conseguito attraverso una riduzione dei pagamenti finali in conto capitale soggetti al patto di stabilità interno e/o se l'obiettivo di competenza rideterminato è stato conseguito attraverso una riduzione degli impegni finali correnti soggetti al patto di stabilità interno.

## **B. CERTIFICAZIONE TRIMESTRALE DEGLI ADEMPIMENTI PREVISTI DALL'ARTICOLO 32, COMMA 24, LEGGE N. 183 del 2011 .**

Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, che nel 2012 hanno superato gli obiettivi del patto di stabilità interno a causa della maggiore spesa per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlata ai finanziamenti dell'Unione europea rispetto alla media della corrispondente spesa del triennio considerata ai fini del calcolo dell'obiettivo, diminuita della



percentuale di manovra prevista per l'anno di riferimento, nonché, in caso di mancato rispetto del patto di stabilità nel triennio, dell'incidenza degli scostamenti tra i risultati finali e gli obiettivi del triennio e gli obiettivi programmatici stessi, sono considerate rispettose del patto 2012 a tutti gli effetti, a condizione che, nel corso del 2013:

- impegnino le spese correnti, al netto delle spese per la sanità, in misura non superiore all'importo annuale minimo dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio. A tal fine riducono l'ammontare complessivo degli stanziamenti relativi alle spese correnti, al netto delle spese per la sanità, ad un importo non superiore a quello annuale minimo dei corrispondenti impegni dell'ultimo triennio;
- non ricorrano all'indebitamento per investimenti;
- non procedano ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. Sono altresì vietati contratti di servizio che si configurino come elusivi dei divieti sopra indicati.

Il rispetto di tali adempimenti è certificato trimestralmente dal rappresentante legale della regione o della provincia autonoma e dal responsabile del servizio finanziario. La certificazione è trasmessa, entro il termine perentorio di dieci giorni successivi al trimestre di riferimento, al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato (modello 4C/12).

In assenza della certificazione, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano si considerano inadempienti al patto di stabilità interno del 2012 a decorrere dal termine perentorio previsto per l'invio della certificazione stessa e, da tale data, hanno effetto le sanzioni per gli enti inadempienti al patto di stabilità, compresa quella di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149.



Allegato A - Modello 1M/12/CS

PATTO DI STABILITA' INTERNO 2012 (Legge n. 183/2011) REGIONI A STATUTO SPECIALE MONITORAGGIO DELLE RISULTANZE DEL PATTO PER L'ANNO 2012 <sup>(1)</sup>			(migliaia di euro)	
			Pagamenti (competenza + residui)	
			a tutto il ..... trimestre 2011	a tutto il ..... trimestre 2012
SCor	TOTALE TITOLO 1*			
a detrarre:	S1	Spese per la sanità (art. 32, c. 4, lett. a), L. n. 183/2011)		
	S2	Spese, già sostenute dallo Stato, per gestione e manutenzione beni trasferiti in attuazione D.Lgs. n. 85/2010 (art. 32, c. 4, lett. d), L. n. 183/2011)		
	S3	Spese non considerate in sede di accordo (art. 32, c. 11, L. n. 183/2011)		
	S4	Spese correlate ai cofinanziamenti UE - escluse quote statali e regionali (art. 32, c. 4, lett. c), L. n. 183/2011)		
	S5	Pagamenti in c/residui a fronte di corrispondenti residui attivi degli enti locali (art. 32, c. 4, lett. f), L. n. 183/2011)		
	S6	Spese concernenti i censimenti previsti dal D.L. n. 78/2010, art. 50, c. 3, nei limiti delle risorse trasferite dall'ISTAT (art. 32, c. 4, lett. g), L. n. 183/2011)		
	S7	Spese concernenti le politiche sociali, finanziate con le risorse di cui all'art. 1, comma 38 L. n. 220/2010 (art. 1, c. 129, lett. g-bis), L. n. 220/2010)		
	S8	Spese conseguenti alla dichiarazione dello stato di emergenza di cui alla L. 225/1992, nei limiti dei maggiori incassi di cui all'art. 5, c. 5-quater, della medesima legge (art. 32, c. 4, lett. h), L. n. 183/2011)		
	S9	Spese a valere sulle risorse del fondo per lo sviluppo e la coesione sociale, sui cofinanziamenti nazionali dei fondi comunitari a finalità strutturale e sulle risorse individuate ai sensi dell'art. 5-bis, c. 1, del D.L. 138/2011, convertito con L. 148/2011, nei limiti previsti dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al citato art. 5-bis, c. 2 (art. 32, c. 4, lett. n), L. n. 183/2011)		
	S10	Spese a valere sulle risorse dei cofinanziamenti nazionali dei fondi strutturali comunitari nei limiti previsti dall'art. 3, commi 1, 1-bis e 2, del D.L. 201/2011 (art. 32, c. 4, lett. n-bis), L. n. 183/2011)		
SCorN	SPESE CORRENTI NETTE (SCor-S1-S2-S3-S4-S5-S6-S7-S8-S9-S10)			
SCap	TOTALE TITOLO 2*			
a detrarre:	S11	Spese per la sanità (art. 32, c. 4, lett. a), L. n. 183/2011)		
	S12	Spese per concessione di crediti (art. 32, c. 4, lett. b), L. n. 183/2011)		
	S13	Spese non considerate in sede di accordo (art. 32, c. 11, L. n. 183/2011)		
	S14	Spese, già sostenute dallo Stato, per gestione e manutenzione beni trasferiti in attuazione D.Lgs. n. 85/2010 (art. 32, c. 4, lett. d), L. n. 183/2011)		
	S15	Spese per conferimento a fondi immobiliari di immobili ricevuti dallo Stato in attuazione del D.Lgs. n. 85/2010 (art. 32, c. 4, lett. e), L. n. 183/2011)		
	S16	Spese correlate ai cofinanziamenti UE - escluse quote statali e regionali (art. 32, c. 4, lett. c), L. n. 183/2011)		
	S17	Spese conseguenti alla dichiarazione dello stato di emergenza di cui alla L. 225/1992, nei limiti dei maggiori incassi di cui all'art. 5, c. 5-quater, della medesima legge (art. 32, c. 4, lett. h), L. n. 183/2011)		
	S18	Spese in conto capitale nei limiti degli incassi derivanti dall'attività di recupero fiscale di cui al D.lgs. 69/2011 al 30 novembre 2012 (art. 32, c. 4, lett. i), L. n. 183/2011) <sup>(2)</sup>		
	S19	Spese a valere sulle risorse del fondo per lo sviluppo e la coesione sociale, sui cofinanziamenti nazionali dei fondi comunitari a finalità strutturale e sulle risorse individuate ai sensi dell'art. 5-bis, c. 1, del D.L. 138/2011, convertito con L. 148/2011, nei limiti previsti dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al citato art. 5-bis, c. 2 (art. 32, c. 4, lett. n), L. n. 183/2011)		
	S20	Spese a valere sulle risorse dei cofinanziamenti nazionali dei fondi strutturali comunitari nei limiti previsti dall'art. 3, commi 1, 1-bis e 2, del D.L. 201/2011 (art. 32, c. 4, lett. n-bis), L. n. 183/2011)		
SCapN	SPESE IN CONTO CAPITALE NETTE (Scap-S11-S12-S13-S14-S15-S16-S17-S18-S19-S20)			
R SF 12	RISULTATO TRIMESTRALE SPESE FINALI (SCorN+SCapN)			
OP SF 12	OBIETTIVO PROGRAMMATICO ANNUALE SPESE FINALI 2012 (art. 32, c. 11, L. n. 183/2011) <sup>(3)</sup>			
QO SF 12	QUOTA OBIETTIVO ANNUALE ATTRIBUITO AGLI ENTI LOCALI (art. 1, c. 138, L. n. 220/2010)			
OR SF 12	OBIETTIVO ANNUALE SPESE FINALI RIDETERMINATO (OP SF 12 - QO SF 12)			
DS 12	DIFFERENZA TRA RISULTATO ANNUALE SPESE FINALI E OBIETTIVO RIDETERMINATO (R SF 12 - OR SF 12) <sup>(4)</sup>			

Voci da compilare solo nel quarto trimestre nel caso in cui DS12 presenti un valore positivo:

SCR NZ	Spesa corrente UE REALIZZATA CON FINANZIAMENTO NAZIONALE		
SCP NZ	Spesa C/CAPITALE UE REALIZZATA CON FINANZIAMENTO NAZIONALE		
STT NZ	TOTALE SPESA UE REALIZZATA CON FINANZIAMENTO NAZIONALE (SCR NZ + SCP NZ)		
M STT NZ	MEDIA SPESA UE REALIZZATA CON FINANZIAMENTO NAZIONALE TRIENNIO 2007 - 2009		
MD STT NZ	MEDIA SPESA UE REALIZZATA CON FINANZIAMENTO NAZIONALE TRIENNIO 2007 - 2009 RIDOTTA AI SENSI DELL'ART. 32, c. 23, L. n. 183/2011		
MTT NZ	MAGGIORE SPESA UE REALIZZATA CON FINANZIAMENTO NAZIONALE RISPETTO ALLA MEDIA SPESA UE 2007-2009 RIDOTTA (STT NZ - MD STT NZ)		
SSZ 12	SCOSTAMENTO SANZIONATO (DS 12 - MTT NZ) <sup>(5)</sup>		

(1) La Regione Friuli Venezia Giulia non compila le voci del prospetto riguardanti le esclusioni di spesa non previste dall'articolo 1, comma 155 della legge n. 220 del 2010.

(2) Dal 2011 si fa riferimento ai seguenti cespiti tributari: addizionale IRPEF, IRAP, Tassa automobilistica, compartecipazione all'IVA.

(3) L'obiettivo programmatico annuale spese finali 2012 è uguale all'obiettivo programmatico 2011 ridotto degli importi previsti per ciascuna regione dalla tabella dell'art. 32, comma 10, legge 183/2011.

(4) In caso di differenza negativa o pari a 0, il patto 2012 è stato rispettato.

In caso di differenza positiva, compilare le righe da SCR NZ a SSZ 12

(5) In caso di differenza negativa o pari a 0, la regione si considera aderente a tutti gli effetti a condizione che siano rispettati gli adempimenti di cui all'art. 32, comma 24, della L. n. 183/2011.

In caso di differenza positiva il patto 2012 non è stato rispettato.



Allegato A - Modello 1M/12/CP

PATTO DI STABILITA' INTERNO 2012 (Legge n. 183/2011) REGIONI A STATUTO SPECIALE MONITORAGGIO DELLE RISULTANZE DEL PATTO PER L'ANNO 2012 <sup>(1)</sup>			(migliaia di euro)	
			Impegni	
			a tutto il ..... trimestre 2011	a tutto il ..... trimestre 2012
<b>SCor</b>	<b>TOTALE TITOLO 1°</b>			
a delrre:	S1	Spese per la sanità (art. 32, c. 4, lett. a), L. n. 183/2011)		
	S2	Spese, già sostenute dallo Stato, per gestione e manutenzione beni trasferiti in attuazione D.Lgs. n. 85/2010 ( art.32, c. 4, lett. d), L. n. 183/2011)		
	S3	Spese non considerate in sede di accordo (art. 32, c. 11, L. n. 183/2011)		
	S4	Spese correlate ai cofinanziamenti UE - escluse quote statali e regionali (art. 32, c. 4, lett. c), L. n. 183/2011)		
	S5	Spese concernenti i consensimenti previsti dal D.L. n.78/2010, art.50, c. 3, nei limiti delle risorse trasferite dall'ISTAT (art. 32, c.4, lett. g), L. n. 183/2011)		
	S6	Spese concernenti le politiche sociali, finanziate con le risorse di cui all'art. 1, comma 38 L. n. 220/2010 (art. 1, c. 129, lett. g-bis), L. n. 220/2010)		
	S7	Spese conseguenti alla dichiarazione dello stato di emergenza di cui alla L. 225/1992, nei limiti dei maggiori incassi di cui all'art. 5, c. 5-quater, della medesima legge (art. 32, c. 4, lett. h), L. n. 183/2011)		
	S8	Spese a valere sulle risorse del fondo per lo sviluppo e la coesione sociale, sui cofinanziamenti nazionali dei fondi comunitari a finalità strutturale e sulle risorse individuali ai sensi dell'art. 5-bis, c. 1, del D.L. 138/2011, convertito con L. 149/2011, nei limiti previsti dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al citato art. 5-bis, c. 2 (art.32.c.4, lett. n), L. n. 183/2011)		
	S9	Spese a valere sulle risorse dei cofinanziamenti nazionali dei fondi strutturali comunitari nei limiti previsti dall'art.3, commi 1, 1-bis e 2, del D.L. 201/2011 (art. 32, c. 4, lett. n-bis), L. n. 183/2011)		
<b>SCorN</b>	<b>SPESE CORRENTI NETTE (SCor-S1-S2-S3-S4-S5-S6-S7-S8-S9)</b>			
<b>SCap</b>	<b>TOTALE TITOLO 2°</b>			
a delrre:	S10	Spese per la sanità (art. 32, c. 4, lett. a), L. n. 183/2011)		
	S11	Spese per concessione di crediti (art. 32, c. 4, lett. b), L. n. 183/2011)		
	S12	Spese non considerate in sede di accordo (art. 32, c. 11, L. n. 183/2011)		
	S13	Spese, già sostenute dallo Stato, per gestione e manutenzione beni trasferiti in attuazione D.Lgs. n. 85/2010 (art.32, c. 4, lett. d), L. n. 183/2011)		
	S14	Spese per conferimento a fondi immobiliari di immobili ricevuti dallo Stato in attuazione del D.Lgs. n. 85/2010 ( art.32, c. 4, lett. e), L. n. 183/2011)		
	S15	Spese correlate ai cofinanziamenti UE - escluse quote statali e regionali (art. 32, c. 4, lett. c), L. n. 183/2011)		
	S16	Spese conseguenti alla dichiarazione dello stato di emergenza di cui alla L. 225/1992, nei limiti dei maggiori incassi di cui all'art. 5, c. 5-quater, della medesima legge (art. 32, c. 4, lett. h), L. n. 183/2011)		
	S17	Spese in conto capitale nei limiti degli incassi derivanti dall'attività di recupero fiscale di cui al D.Lgs. 68/2011 al 30 novembre 2012 (art. 32, c. 4, lett. i), L. n. 183/2011) <sup>(2)</sup>		
	S18	Spese a valere sulle risorse del fondo per lo sviluppo e la coesione sociale, sui cofinanziamenti nazionali dei fondi comunitari a finalità strutturale e sulle risorse individuali ai sensi dell'art. 5-bis, c. 1, del D.L. 138/2011, convertito con L. 149/2011, nei limiti previsti dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al citato art. 5-bis, c. 2 (art.32.c.4, lett. n), L. n. 183/2011)		
	S19	Spese a valere sulle risorse dei cofinanziamenti nazionali dei fondi strutturali comunitari nei limiti previsti dall'art.3, commi 1, 1-bis e 2, del D.L. 201/2011 (art. 32, c. 4, lett. n-bis), L. n. 183/2011)		
<b>SCapN</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE NETTE (Scap-s10-S11-S12-S13-S14-S15-S16-S17-S18-S19)</b>			
<b>R SF 12</b>	<b>RISULTATO TRIMESTRALE SPESE FINALI (SCorN+SCapN)</b>			
<b>OP SF 12</b>	<b>OBIETTIVO PROGRAMMATICO ANNUALE SPESE FINALI 2012 (art. 32, c. 11, L. n. 183/2011)</b>			
<b>QO SF 12</b>	<b>QUOTA OBIETTIVO ANNUALE ATTRIBUITO AGLI ENTI LOCALI (art.1, c. 138, L.n. 220/2010 )</b>			
<b>OR SF 12</b>	<b>OBIETTIVO ANNUALE SPESE FINALI RIDETERMINATO (OP SF 12 - QO SF 12)</b>			
<b>D S 12</b>	<b>DIFFERENZA TRA RISULTATO ANNUALE SPESE FINALI E OBIETTIVO RIDETERMINATO (R SF 12 - OR SF 12) <sup>(3)</sup></b>			

Voci da compilare solo nel quarto trimestre nel caso in cui DS12 presenti un valore positivo:

<b>SCR NZ</b>	Spesa corrente UE REALIZZATA CON FINANZIAMENTO NAZIONALE		
<b>SCP NZ</b>	Spesa C/CAPITALE UE REALIZZATA CON FINANZIAMENTO NAZIONALE		
<b>STT NZ</b>	<b>TOTALE SPESA UE REALIZZATA CON FINANZIAMENTO NAZIONALE (SCR NZ + SCP NZ)</b>		
<b>MD STT NZ</b>	MEDIA SPESA UE REALIZZATA CON FINANZIAMENTO NAZIONALE TRIENNIO 2007 - 2009 RIDOTTA AI SENSI DELL'ART. 32, c. 23, L. n. 183/2011		
<b>MTT NZ</b>	<b>MAGGIORE SPESA UE REALIZZATA CON FINANZIAMENTO NAZIONALE RISPETTO ALLA MEDIA SPESA UE 2007-2009 RIDOTTA (STT NZ - MD STT NZ)</b>		
<b>S SZ 12</b>	<b>SCOSTAMENTO SANZIONATO (DS 12 - MTT NZ) <sup>(4)</sup></b>		

(1) La Regione Friuli Venezia Giulia non compila le voci del prospetto riguardanti le esclusioni di spesa non previste dall'articolo 1, comma 155 della legge n. 220 del 2010.

(2) Dal 2011 si fa riferimento ai seguenti cespiti tributari: addizionale IRREF, IRAP, Tassa automobilistica, compartecipazione all'IVA.


(3) L'obiettivo programmatico annuale spese finali 2012 è uguale all'obiettivo programmatico 2011 ridotto degli importi previsti per ciascuna regione dalla tabella dell'art. 32, comma 10, legge 183/2011.

(4) In caso di differenza negativa o pari a 0, il patto 2012 è stato rispettato.

In caso di differenza positiva, compilare le righe da SCR NZ a SSZ12

(5) In caso di differenza negativa o pari a 0, la regione si considera adempiente a tutti gli effetti a condizione che siano rispettati gli adempimenti di cui all'art. 32, comma 24, della L. n. 183/2011.

In caso di differenza positiva il patto 2012 non è stato rispettato.



## Allegato A - Modello 1MC/12/CP

PATTO DI STABILITA' INTERNO 2012 (Legge n. 183/2011) REGIONI A STATUTO SPECIALE che hanno chiesto l'applicazione dell'art. 32, comma 15, L. n. 183/2011 <b>MONITORAGGIO DELLE RISULTANZE DEL PATTO PER L'ANNO 2012 <sup>(1)</sup></b>			Pag. 1/2 (migliaia di euro)	
			Impegni	
			a tutto il ..... trimestre 2011	a tutto il ..... trimestre 2012
C1	Spesa di personale			
C2	Spesa per i trasferimenti correnti e continuativi a imprese pubbliche			
C3	Spesa per i trasferimenti correnti e continuativi a imprese private			
C4	Spesa per i trasferimenti correnti e continuativi a famiglie			
C5	Spesa per i trasferimenti correnti e continuativi a istituzioni sociali private			
C6	Spesa per la produzione di servizi in economia			
C7	Spesa per l'acquisizione di servizi e forniture			
C8	Interessi passivi ed oneri finanziari diversi			
SC	TOTALE C	Totale spese correnti soggette a compensazione		
<i>a detrarre le seguenti spese per la quota riferita alle spese oggetto di compensazione:</i>				
SC1	Spese per la sanità (art. 32, c. 4, lett. a), L. n. 183/2011)			
SC2	Spese, già sostenute dallo Stato, per gestione e manutenzione beni trasferiti in attuazione D.Lgs. n. 85/2010 (art. 32, c. 4, lett. d), L. n. 183/2011)			
SC3	Spese non considerate in sede di accordo (art. 32, c. 11, L. n. 183/2011)			
SC4	Spese correlate ai cofinanziamenti UE - escluse quote statali e regionali (art. 32, c. 4, lett. c), L. n. 183/2011)			
SC5	Spese concernenti i censimenti previsti dal D.L. n. 78/2010, art. 50, c. 3, nei limiti delle risorse trasferite dall'ISTAT (art. 32, c. 4, lett. g), L. n. 183/2011)			
SC6	Spese concernenti le politiche sociali, finanziate con le risorse di cui all'art. 1, comma 38 L. n. 220/2010 (art. 1, c. 129, lett. g-bis), L. n. 220/2010)			
SC7	Spese conseguenti alla dichiarazione dello stato di emergenza di cui alla L. 225/1992, nei limiti dei maggiori incassi di cui all'art. 5, c. 5-quater, della medesima legge (art. 32, c. 4, lett. h), L. n. 183/2011)			
SC8	Spese a valere sulle risorse del fondo per lo sviluppo e la coesione sociale, sui cofinanziamenti nazionali dei fondi comunitari a finalità strutturale e sulle risorse individuate ai sensi dell'art. 5-bis, c. 1, del D.L. 138/2011, convertito con L. 148/2011, nei limiti previsti dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al citato art. 5-bis, c. 2 (art. 32, c. 4, lett. n), L. n. 183/2011)			
SC9	Spese a valere sulle risorse dei cofinanziamenti nazionali dei fondi strutturali comunitari nei limiti previsti dall'art. 3, commi 1, 1-bis e 2, del D.L. 201/2011 (art. 32, c. 4, lett. n-bis), L. n. 183/2011)			
SCN 12	SPESE CORRENTI NETTE SOGGETTE A COMPENSAZIONE (SC-SC1-SC2-SC3-SC4-SC5-SC6-SC7-SC8-SC9)			
O SCN 12	OBIETTIVO ANNUALE SPESE CORR. NETTE SOGGETTE A COMPENSAZIONE <sup>(2)</sup>			
QO SCN 12	QUOTA OBIETTIVO SPESE CORRENTI NETTE SOGGETTE A COMPENSAZIONE ATTRIBUITO AGLI ENTI LOCALI (art. 1, c. 138, L. n. 220/2010)			
OR SCN 12	OBIETTIVO ANNUALE SPESE CORR. NETTE SOGGETTE A COMPENSAZIONE RIDETERMINATO (O SCN 12 - QO SCN 12)			
D SCN 12	DIFFERENZA TRA SPESE CORR. NETTE SOGGETTE A COMPENSAZIONE E CORRISPONDENTE OBIETTIVO ANNUALE RIDETERMINATO (SCN 12 - OR SCN 12) <sup>(3)</sup>			
SNC	TOTALE NC	Totale spese correnti non soggette a compensazione (Tot. Titolo 1° - SC)		
<i>a detrarre le seguenti spese per la quota riferita alle spese correnti non oggetto di compensazione:</i>				
SNC1	Spese per la sanità (art. 32, c. 4, lett. a), L. n. 183/2011)			
SNC2	Spese, già sostenute dallo Stato, per gestione e manutenzione beni trasferiti in attuazione D.Lgs. n. 85/2010 (art. 32, c. 4, lett. d), L. n. 183/2011)			
SNC3	Spese non considerate in sede di accordo (art. 32, c. 11, L. n. 183/2011)			
SNC4	Spese correlate ai cofinanziamenti UE - escluse quote statali e regionali (art. 32, c. 4, lett. c), L. n. 183/2011)			
SNC5	Spese concernenti i censimenti previsti dal D.L. n. 78/2010, art. 50, c. 3, nei limiti delle risorse trasferite dall'ISTAT (art. 32, c. 4, lett. g), L. n. 183/2011)			
SNC6	Spese concernenti le politiche sociali, finanziate con le risorse di cui all'art. 1, comma 38 L. n. 220/2010 (art. 1, c. 129, lett. g-bis), L. n. 220/2010)			
SNC7	Spese conseguenti alla dichiarazione dello stato di emergenza di cui alla L. 225/1992, nei limiti dei maggiori incassi di cui all'art. 5, c. 5-quater, della medesima legge (art. 32, c. 4, lett. h), L. n. 183/2011)			
SNC8	Spese a valere sulle risorse del fondo per lo sviluppo e la coesione sociale, sui cofinanziamenti nazionali dei fondi comunitari a finalità strutturale e sulle risorse individuate ai sensi dell'art. 5-bis, c. 1, del D.L. 138/2011, convertito con L. 148/2011, nei limiti previsti dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al citato art. 5-bis, c. 2 (art. 32, c. 4, lett. n), L. n. 183/2011)			
SNC9	Spese a valere sulle risorse dei cofinanziamenti nazionali dei fondi strutturali comunitari nei limiti previsti dall'art. 3, commi 1, 1-bis e 2, del D.L. 201/2011 (art. 32, c. 4, lett. n-bis), L. n. 183/2011)			
SNCN	SPESE CORR. NETTE NON SOGGETTE A COMPENSAZIONE (SNC-SNC1-SNC2-SNC3-SNC4-SNC5-SNC6-SNC7-SNC8-SNC9)			
SCap	TOTALE TITOLO 2°			
<i>a detrarre:</i>				
S9	Spese per la sanità (art. 32, c. 4, lett. a), L. n. 183/2011)			
S10	Spese per concessione di crediti (art. 32, c. 4, lett. b), L. n. 183/2011)			



## Allegato A - Modello 1MC/12/CP

PATTO DI STABILITA' INTERNO 2012 (Legge n. 183/2011) REGIONI A STATUTO SPECIALE che hanno chiesto l'applicazione dell'art. 32, comma 15, L. n. 183/2011 <b>MONITORAGGIO DELLE RISULTANZE DEL PATTO PER L'ANNO 2012 <sup>(1)</sup></b>			
			Pag. 2/2
S11	Spese non considerate in sede di accordo (art. 32, c. 11, L. n. 183/2011)		
S12	Spese, già sostenute dallo Stato, per gestione e manutenzione beni trasferiti in attuazione D.Lgs. n. 85/2010 (art.32, c. 4, lett. d), L. n. 183/2011)		
S13	Spese per conferimento a fondi immobiliari di immobili ricevuti dallo Stato in attuazione del D.Lgs. n. 85/2010 (art.32, c. 4, lett. e), L. n. 183/2011)		
S14	Spese correlate ai cofinanziamenti UE - escluse quote statali e regionali (art. 32, c. 4, lett. c), L. n. 183/2011)		
S15	Spese conseguenti alla dichiarazione dello stato di emergenza di cui alla L. 225/1992, nei limiti dei maggiori incassi di cui all'art. 5, c. 5-quater, della medesima legge (art. 32, c. 4, lett. h), L. n. 183/2011)		
S16	Spese in conto capitale nei limiti degli incassi derivanti dall'attività di recupero fiscale di cui al D.lgs. 68/2011 al 30 novembre 2012 (art. 32, c. 4, lett. i), L. n. 183/2011) <sup>(2)</sup>		
S17	Spese a valere sulle risorse del fondo per lo sviluppo e la coesione sociale, sui cofinanziamenti nazionali dei fondi comunitari a finalità strutturale e sulle risorse individuate ai sensi dell'art. 5-bis, c. 1, del D.L. 138/2011, convertito con L. 148/2011, nei limiti previsti dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al citato art. 5-bis, c. 2 (art.32,c.4, lett. n), L. n. 183/2011)		
S18	Spese a valere sulle risorse dei cofinanziamenti nazionali dei fondi strutturali comunitari nei limiti previsti dall'art.3, commi 1, 1-bis e 2, del D.L. 201/2011 (art. 32, c. 4, lett. n-bis), L. n. 183/2011)		
SCapN	SPESE IN CONTO CAPITALE NETTE (SCap-S9-S10-S11-S12-S13-S14-S15-S16-S17-S18)		
SNN 12	SPESE NETTE NON SOGGETTE A COMPENSAZIONE (SNCN+SCapN)		
O SNN 12	OBIETTIVO ANNUALE SPESE NETTE NON SOGGETTE A COMPENSAZIONE <sup>(5)</sup>		
QO SNN 12	QUOTA OBIETTIVO ANNUALE SPESE NETTE NON SOGGETTE A COMPENSAZIONE ATTRIBUITO AGLI ENTI LOCALI (art.1, c. 138, L.n. 220/2010)		
OR SNN 12	OBIETTIVO ANNUALE SPESE NETTE NON SOGGETTE A COMPENSAZIONE RIDETERMINATO (O SNN 12 - QO SNN 12)		
D SNN 12	DIFFERENZA TRA RISULTATO SPESE NON SOGGETTE A COMPENSAZIONE E CORRISPONDENTE OBIETTIVO ANNUALE RIDETERMINATO (SNN 12 - OR SNN 12) <sup>(6)</sup>		

Prospetto da compilare solo nel quarto trimestre nel caso in cui DSCN12 presenti un valore positivo:

SCN NZ	SPESA UE SOGGETTA A COMPENSAZIONE REALIZZATA CON FINANZIAMENTO NAZIONALE		
MD SCN NZ	MEDIA SPESA UE SOGGETTA A COMPENSAZIONE REALIZZATA CON FINANZIAMENTO NAZIONALE TRIENNIO 2007 - 2009 RIDOTTA AI SENSI DELL'ART. 32, c. 23, L. n. 183/2011)		
MSCN NZ	MAGGIORE SPESA UE SOGGETTA A COMPENSAZIONE REALIZZATA CON FINANZIAMENTO NAZIONALE RISPETTO ALLA MEDIA DELLA CORRISPONDENTE SPESA 2007-2009 RIDOTTA (SCN NZ - MD SCN NZ)		
SSCN SZ	SCOSTAMENTO SANZIONATO (D SCN 12 - MSCN NZ) <sup>(7)</sup>		

Prospetto da compilare solo nel quarto trimestre nel caso in cui DSNN12 presenti un valore positivo:

SNN NZ	SPESA UE NON SOGGETTA A COMPENSAZIONE REALIZZATA CON FINANZIAMENTO NAZIONALE		
MD SNN NZ	MEDIA SPESA UE NON SOGGETTA A COMPENSAZIONE REALIZZATA CON FINANZIAMENTO NAZIONALE TRIENNIO 2007 - 2009 RIDOTTA AI SENSI DELL'ART. 32, c. 23, L. n. 183/2011)		
MSNN NZ	MAGGIORE SPESA UE NON SOGGETTA A COMPENSAZIONE REALIZZATA CON FINANZIAMENTO NAZIONALE RISPETTO ALLA MEDIA DELLA CORRISPONDENTE SPESA 2007-2009 RIDOTTA (SNN NZ - MD SNN NZ)		
SSNN SZ	SCOSTAMENTO SANZIONATO (D SNN 12 - MSNNNZ) <sup>(7)</sup>		

(1) La Regione Friuli Venezia Giulia non compila le voci del prospetto riguardanti le esclusioni di spesa non previste dall'articolo 1, comma 155 della legge n. 220 del 2010.

(2) Indicare l'obiettivo annuale 2012 spese correnti nette soggette a compensazione stabilito in sede di accordo.

(3) In caso di differenza negativa o pari a 0, il patto 2012 è stato rispettato per le spese soggette a compensazione. In caso di differenza positiva compilare le righe da SCNNZ a SSCNSZ.

(4) Dal 2011 si fa riferimento ai seguenti cespiti tributari: addizionale IRFEF, IRAP, Tassa automobilistica, compartecipazione all'IVA.

(5) Indicare l'obiettivo annuale 2012 spese correnti nette non soggette a compensazione stabilito in sede di accordo.

(6) In caso di differenza negativa o pari a 0, il patto 2012 è stato rispettato per le spese non soggette a compensazione. In caso di differenza positiva, compilare le righe da SNNNZ a SSNNNSZ.

(7) In caso di differenza negativa o pari a 0, la regione si considera adempiente a tutti gli effetti a condizione che siano rispettati gli adempimenti di cui all'art. 32, comma 24, della L. n. 183/2011. In caso di differenza positiva, il patto 2012 non è stato rispettato.



Allegato A - Modello 2M/12/CS

PATTO DI STABILITA' INTERNO 2012 (Legge n. 183/2011) REGIONI A STATUTO ORDINARIO			MONITORAGGIO DELLE RISULTANZE DEL PATTO PER L'ANNO 2012 <sup>(1)</sup>	
			(migliaia di euro)	
			Pagamenti (competenza + residui)	
			a tutto il ..... trimestre 2011	a tutto il ..... trimestre 2012
<b>SCor</b>	<b>TOTALE TITOLO 1*</b>			
a detrarre:	S1	Spese per la sanità (art. 32, c. 4, lett. a), L. n. 183/2011)		
	S2	Spese, già sostenute dallo Stato, per gestione e manutenzione beni trasferiti in attuazione D.Lgs. n. 85/2010 (art. 32, c. 4, lett. d), L. n. 183/2011)		
	S3	Spese correlate ai cofinanziamenti UE - escluse quote statali e regionali (art. 32, c. 4, lett. c), L. n. 183/2011)		
	S4	Pagamenti in c/residui a fronte di corrispondenti residui attivi degli enti locali (art. 32, c. 4, lett. f), L. n. 183/2011)		
	S5	Spese concernenti i censimenti previsti dal D.L. n.78/2010, art. 50, c. 3, nei limiti delle risorse trasferite dall'ISTAT (art. 32, c. 4, lett. g), L. n. 183/2011)		
	S6	Spese concernenti le politiche sociali, finanziate con le risorse di cui all'art. 1, comma 38 L. n. 220/2010 (art. 1, c. 129, lett. g-bis), L. n. 220/2010)		
	S7	Spese conseguenti alla dichiarazione dello stato di emergenza di cui alla L. 225/1992, nei limiti dei maggiori incassi di cui all'art. 5, c. 5-quater, della medesima legge (art. 32, c. 4, lett. h), L. n. 183/2011)		
	S8	Spese finanziate dal fondo per il finanziamento del trasporto pubblico locale, anche ferroviario di cui all'art. 21, c. 3, del D.L. n. 98/2011 (art. 32, c. 4, lett. i), L. n. 183/2011)		
	S9	Spese a valere sulle risorse del fondo per lo sviluppo e la coesione sociale, sui cofinanziamenti nazionali dei fondi comunitari a finalità strutturale e sulle risorse individuate ai sensi dell'art. 5-bis, c. 1, del D.L. 138/2011, convertito con L. 148/2011, nei limiti previsti dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al citato art. 5-bis, c. 2 (art. 32, c. 4, lett. n), L. n. 183/2011)		
	S10	Spese a valere sulle risorse dei cofinanziamenti nazionali dei fondi strutturali comunitari nei limiti previsti dall'art. 3, commi 1, 1-bis e 2, del D.L. 201/2011 (art. 32, c. 4, lett. n-bis), L. n. 183/2011)		
	S11	Spese sostenute della regione Campania per il termovalorizzatore di Acerra e per l'attuazione del ciclo integrato dei rifiuti e della depurazione delle acque, nei limiti delle entrate riscosse entro il 30 novembre di ciascun anno (art. 32, c. 4, lett. n-ter), L. n. 183/2011)		
<b>SCorN</b>	<b>SPESE CORRENTI NETTE (SCor-S1-S2-S3-S4-S5-S6-S7-S8-S9-S10-S11)</b>			
<b>SCap</b>	<b>TOTALE TITOLO 2*</b>			
a detrarre:	S12	Spese per la sanità (art. 32, c. 4, lett. a), L. n. 183/2011)		
	S13	Spese per concessione di crediti (art. 32, c. 4, lett. b), L. n. 183/2011)		
	S14	Spese, già sostenute dallo Stato, per gestione e manutenzione beni trasferiti in attuazione D.Lgs. n. 85/2010 (art. 32, c. 4, lett. d), L. n. 183/2011)		
	S15	Spese per conferimento a fondi immobiliari di immobili ricevuti dallo Stato in attuazione del D.Lgs. n. 85/2010 (art. 32, c. 4, lett. e), L. n. 183/2011)		
	S16	Spese correlate ai cofinanziamenti UE - escluse quote statali e regionali (art. 32, c. 4, lett. c), L. n. 183/2011)		
	S17	Spese conseguenti alla dichiarazione dello stato di emergenza di cui alla L. 225/1992, nei limiti dei maggiori incassi di cui all'art. 5, c. 5-quater, della medesima legge (art. 32, c. 4, lett. h), L. n. 183/2011)		
	S18	Spese in conto capitale nei limiti degli incassi derivanti dall'attività di recupero fiscale di cui al D.Lgs. 68/2011 al 30 novembre 2012 (art. 32, c. 4, lett. i), L. n. 183/2011) <sup>(1)</sup>		
	S19	Spese finanziate dal fondo per il finanziamento del trasporto pubblico locale, anche ferroviario di cui all'art. 21, c. 3, del D.L. n. 98/2011 (art. 32, c. 4, lett. i), L. n. 183/2011)		
	S20	Spese a valere sulle risorse del fondo per lo sviluppo e la coesione sociale, sui cofinanziamenti nazionali dei fondi comunitari a finalità strutturale e sulle risorse individuate ai sensi dell'art. 5-bis, c. 1, del D.L. 138/2011, convertito con L. 148/2011, nei limiti previsti dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al citato art. 5-bis, c. 2 (art. 32, c. 4, lett. n), L. n. 183/2011)		
	S21	Spese a valere sulle risorse dei cofinanziamenti nazionali dei fondi strutturali comunitari nei limiti previsti dall'art. 3, commi 1, 1-bis e 2, del D.L. 201/2011 (art. 32, c. 4, lett. n-bis), L. n. 183/2011)		
	S22	Spese sostenute della regione Campania per il termovalorizzatore di Acerra e per l'attuazione del ciclo integrato dei rifiuti e della depurazione delle acque, nei limiti delle entrate riscosse entro il 30 novembre di ciascun anno (art. 32, c. 4, lett. n-ter), L. n. 183/2011)		
<b>SCapN</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE NETTE (Scap-S12-S13-S14-S15-S16-S17-S18-S19-S20-S21-S22)</b>			
<b>R SF 12</b>	<b>RISULTATO TRIMESTRALE SPESE FINALI (SCorN+SCapN)</b>			
<b>OP SF 12</b>	<b>OBIETTIVO PROGRAMMATICO ANNUALE SPESE FINALI 2012 (art. 32, c. 3, L. n. 183/2011) <sup>(2)</sup></b>			
<b>QO SF 12</b>	<b>QUOTA OBIETTIVO ANNUALE ATTRIBUITO AGLI ENTI LOCALI (art. 1, c. 138, L. n. 220/2010)</b>			
<b>OR SF 12</b>	<b>OBIETTIVO ANNUALE SPESE FINALI RIDETERMINATO (OP SF 12 - QO SF 12)</b>			
<b>D S 12</b>	<b>DIFFERENZA TRA RISULTATO ANNUALE SPESE FINALI E OBIETTIVO RIDETERMINATO (R SF 12 - OR SF 12) <sup>(3)</sup></b>			

Voci da compilare solo nel quarto trimestre nel caso in cui DS12 presenti un valore positivo:

<b>SCR NZ</b>	Spesa corrente UE REALIZZATA CON FINANZIAMENTO NAZIONALE		
<b>SCP NZ</b>	Spesa C/CAPITALE UE REALIZZATA CON FINANZIAMENTO NAZIONALE		
<b>STT NZ</b>	TOTALE SPESA UE REALIZZATA CON FINANZIAMENTO NAZIONALE (SCR NZ + SCP NZ)		
<b>MD STT NZ</b>	MEDIA SPESA UE REALIZZATA CON FINANZIAMENTO NAZIONALE TRIENNIO 2007 - 2009 RIDOTTA AI SENSI DELL'ART. 32, c. 23, L. n. 183/2011		
<b>MTT NZ</b>	MAGGIORE SPESA UE REALIZZATA CON FINANZIAMENTO NAZIONALE RISPETTO ALLA MEDIA SPESA UE 2007-2009 RIDOTTA (STT NZ - MD STT NZ)		
<b>S SZ 12</b>	SCOSTAMENTO SANZIONATO (DS 12 - MTT NZ) <sup>(4)</sup>		

(1) Dal 2011 si fa riferimento ai seguenti cespiti tributarî: addizionale IRPEF, IRAP, Tassa automobilistica, compartecipazione all'IVA.


(2) L'obiettivo programmatico annuale spese finali 2012 è uguale all'obiettivo programmatico 2012, comunicato nel 2011 con il mod. SOB/11/CS, ridotto degli importi previsti per ciascuna regione dalla tabella dell'art. 32, comma 3, legge 183/2011.

(3) In caso di differenza negativa o pari a 0, il patto 2012 è stato rispettato.

In caso di differenza positiva, compilare le righe da SCR NZ a SZ 12.

(4) In caso di differenza negativa o pari a 0, la regione si considera aderente a tutti gli effetti a condizione che siano rispettati gli adempimenti di cui all'art. 32, comma 24, della L. n. 183/2011.

In caso di differenza positiva il patto 2012 non è stato rispettato.



Allegato A - Modello 2M/12/CP

PATTO DI STABILITA' INTERNO 2012 (Legge n. 183/2011) REGIONI A STATUTO ORDINARIO MONITORAGGIO DELLE RISULTANZE DEL PATTO PER L'ANNO 2012			(migliaia di euro)	
			Impegni	
			a tutto il ..... trimestre 2011	a tutto il ..... trimestre 2012
SCor	TOTALE TITOLO 1*			
a detrarre:	S1	Spese per la sanità (art. 32, c. 4, lett. a), L. n. 183/2011)		
	S2	Spese, già sostenute dallo Stato, per gestione e manutenzione beni trasferiti in attuazione D.Lgs. n. 85/2010 ( art.32, c. 4, lett. d), L. n. 183/2011)		
	S3	Spese correlate ai cofinanziamenti UE - escluse quote statali e regionali (art. 32, c. 4, lett. c), L. n. 183/2011)		
	S4	Spese concernenti i censimenti previsti dal D.L. n.78/2010, art.50, c. 3, nei limiti delle risorse trasferite dall'ISTAT (art. 32, c.4, lett. g), L. n. 183/2011)		
	S5	Spese concernenti le politiche sociali, finanziate con le risorse di cui all'art. 1, comma 38 L. n. 220/2010 (art. 1, c. 129, lett. g-bis), L. n. 220/2010)		
	S6	Spese conseguenti alla dichiarazione dello stato di emergenza di cui alla L. 225/1992, nei limiti dei maggiori incassi di cui all'art. 5, c. 5-quater, della medesima legge (art. 32, c. 4, lett. h), L. n. 183/2011)		
	S7	Spese finanziate dal fondo per il finanziamento del trasporto pubblico locale, anche ferroviario di cui all'art. 21, c.3, del D.L. n. 98/2011 (art. 32, c. 4, lett. i), L. n. 183/2011)		
	S8	Spese a valere sulle risorse del fondo per lo sviluppo e la coesione sociale, sui cofinanziamenti nazionali dei fondi comunitari a finalità strutturale e sulle risorse individuate ai sensi dell'art. 5-bis, c. 1, del D.L. 138/2011, convertito con L. 148/2011, nei limiti previsti dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al citato art. 5-bis, c. 2 (art.32, c.4, lett. n), L. n. 183/2011)		
	S9	Spese a valere sulle risorse dei cofinanziamenti nazionali dei fondi strutturali comunitari nei limiti previsti dall'art.3, commi 1, 1-bis e 2, del D.L. 201/2011 ( art. 32, c. 4, lett. n-bis), L. n. 183/2011)		
	S10	Spese sostenute della regione Campania per il termovalorizzatore di Acerra e per l'attuazione del ciclo integrato dei rifiuti e della depurazione delle acque, nei limiti delle entrate riscosse entro il 30 novembre di ciascun anno ( art. 32, c.4, lett. n-ter),L.n.183/2011		
SCorN	SPESE CORRENTI NETTE (SCor-S1-S2-S3-S4-S5-S6-S7-S8-S9-S10)			
SCap	TOTALE TITOLO 2*			
a detrarre:	S11	Spese per la sanità (art. 32, c. 4, lett. a), L. n. 183/2011)		
	S12	Spese per concessione di crediti (art. 32, c. 4, lett. b), L. n. 183/2011)		
	S13	Spese, già sostenute dallo Stato, per gestione e manutenzione beni trasferiti in attuazione D.Lgs. n. 85/2010 ( art.32, c. 4, lett. d), L. n. 183/2011)		
	S14	Spese per conferimento a fondi immobiliari di immobili ricevuti dallo Stato in attuazione del D.Lgs. n. 85/2010 ( art.32, c. 4, lett. e), L. n. 183/2011)		
	S15	Spese correlate ai cofinanziamenti UE - escluse quote statali e regionali (art. 32, c. 4, lett. c), L. n. 183/2011)		
	S16	Spese conseguenti alla dichiarazione dello stato di emergenza di cui alla L. 225/1992, nei limiti dei maggiori incassi di cui all'art. 5, c. 5-quater, della medesima legge (art. 32, c. 4, lett. h), L. n. 183/2011)		
	S17	Spese in conto capitale nei limiti degli incassi derivanti dall'attività di recupero fiscale di cui al D.lgs. 68/2011 al 30 novembre 2012 (art. 32, c. 4, lett. i), L. n. 183/2011) <sup>(1)</sup>		
	S18	Spese finanziate dal fondo per il finanziamento del trasporto pubblico locale, anche ferroviario di cui all'art. 21, c.3, del D.L. n. 98/2011 (art. 32, c. 4, lett. i), L. n. 183/2011)		
	S19	Spese a valere sulle risorse del fondo per lo sviluppo e la coesione sociale, sui cofinanziamenti nazionali dei fondi comunitari a finalità strutturale e sulle risorse individuate ai sensi dell'art. 5-bis, c. 1, del D.L. 138/2011, convertito con L. 148/2011, nei limiti previsti dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al citato art. 5-bis, c. 2 (art.32, c.4, lett. n), L. n. 183/2011)		
	S20	Spese a valere sulle risorse dei cofinanziamenti nazionali dei fondi strutturali comunitari nei limiti previsti dall'art.3, commi 1, 1-bis e 2, del D.L. 201/2011 ( art. 32, c. 4, lett. n-bis), L. n. 183/2011)		
	S21	Spese sostenute della regione Campania per il termovalorizzatore di Acerra e per l'attuazione del ciclo integrato dei rifiuti e della depurazione delle acque, nei limiti delle entrate riscosse entro il 30 novembre di ciascun anno ( art. 32, c.4, lett. n-ter),L.n.183/2011		
SCapN	SPESE IN CONTO CAPITALE NETTE (Scap-S11-S12-S13-S14-S15-S16-S17-S18-S19-S20-S21)			
R SF 12	RISULTATO TRIMESTRALE SPESE FINALI (SCorN+SCapN)			
OP SF 12	OBIETTIVO PROGRAMMATICO ANNUALE SPESE FINALI 2012 (art. 32, c. 2, L. n. 183/2011) <sup>(2)</sup>			
QO SF 12	QUOTA OBIETTIVO ANNUALE ATTRIBUITO AGLI ENTI LOCALI (art.1, c. 138, L.n. 220/2010)			
OR SF 12	OBIETTIVO ANNUALE SPESE FINALI RIDETERMINATO (OP SF 12 - QO SF 12)			
D S 12	DIFFERENZA TRA RISULTATO ANNUALE SPESE FINALI E OBIETTIVO RIDETERMINATO (R SF 12 - OR SF 12) <sup>(3)</sup>			

Voci da compilare solo nel quarto trimestre nel caso in cui DS12 presenti un valore positivo:

SCR NZ	Spesa corrente UE REALIZZATA CON FINANZIAMENTO NAZIONALE		
SCP NZ	Spesa C/CAPITALE UE REALIZZATA CON FINANZIAMENTO NAZIONALE		
STT NZ	TOTALE SPESA UE REALIZZATA CON FINANZIAMENTO NAZIONALE (SCR NZ + SCP NZ)		
MD STT NZ	MEDIA SPESA UE REALIZZATA CON FINANZIAMENTO NAZIONALE TRIENNIO 2007 - 2009 RIDOTTA AI SENSI DELL'ART. 32, c. 23, L. n. 183/2011		
MTT NZ	MAGGIORE SPESA UE REALIZZATA CON FINANZIAMENTO NAZIONALE RISPETTO ALLA MEDIA SPESA UE 2007-2009 RIDOTTA (STT NZ - MD STT NZ)		
S SZ 12	SCOSTAMENTO SANZIONATO (DS 12 - MTT NZ) <sup>(4)</sup>		

- (1) Dal 2011 si fa riferimento ai seguenti cespiti tributari: addizionale IRPEF, IRAP, Tassa automobilistica, compartecipazione all'IVA.
- (2) L'obiettivo programmatico annuale spese finali 2012 è uguale all'obiettivo programmatico 2012, comunicato nel 2011 con il mod. 50B/11/CP, ridotto degli importi previsti per ciascuna regione dalla tabella dell'art. 32, comma 2, legge 183/2011.
- (3) In caso di differenza negativa o pari a 0, il patto 2012 è stato rispettato. In caso di differenza positiva, compilare le righe da SCR NZ a SSZ 12.
- (4) In caso di differenza negativa o pari a 0, la regione si considera adempiente a tutti gli effetti a condizione che siano rispettati gli adempimenti di cui all'art. 32, comma 24, della L. n. 183/2011. In caso di differenza positiva il patto 2012 non è stato rispettato.



## Allegato A - Modello 2MC/12/CP

PATTO DI STABILITA' INTERNO 2012 (Legge n. 183/2011)			Pag. 1/2 (migliaia di euro)	
REGIONI A STATUTO ORDINARIO			Impegni	
che hanno chiesto l'applicazione dell'art. 32, comma 15, L. n. 183/2011			a tutto il ..... trimestre 2011	a tutto il ..... trimestre 2012
MONITORAGGIO DELLE RISULTANZE DEL PATTO PER L'ANNO 2012				
C1	Spesa di personale			
C2	Spesa per i trasferimenti correnti e continuativi a imprese pubbliche			
C3	Spesa per i trasferimenti correnti e continuativi a imprese private			
C4	Spesa per i trasferimenti correnti e continuativi a famiglie			
C5	Spesa per i trasferimenti correnti e continuativi a istituzioni sociali private			
C6	Spesa per la produzione di servizi in economia			
C7	Spesa per l'acquisizione di servizi e forniture			
C8	Interessi passivi ed oneri finanziari diversi			
SC	TOTALE C	Totale spese correnti soggette a compensazione		
<i>a detrarre le seguenti spese per la quota riferita alle spese oggetto di compensazione:</i>				
SC1	Spese per la sanità (art. 32, c. 4, lett. a), L. n. 183/2011)			
SC2	Spese, già sostenute dallo Stato, per gestione e manutenzione beni trasferiti in attuazione D.Lgs. n. 85/2010 ( art.32, c. 4, lett. d), L. n. 183/2011)			
SC3	Spese correlate ai cofinanziamenti UE - escluse quote statali e regionali (art. 32, c. 4, lett. c), L. n. 183/2011)			
SC4	Spese concernenti i censimenti previsti dal D.L. n.78/2010, art.50, c. 3, nei limiti delle risorse trasferite dall'ISTAT (art. 32, c.4, lett. g), L. n. 183/2011)			
SC5	Spese concernenti le politiche sociali, finanziate con le risorse di cui all'art. 1, comma 38 L. n. 220/2010 (art. 1, c. 129, lett. g-bis), L. n. 220/2010)			
SC6	Spese conseguenti alla dichiarazione dello stato di emergenza di cui alla L. 225/1992, nei limiti dei maggiori incassi di cui all'art. 5, c. 5-quater, della medesima legge (art. 32, c. 4, lett. h), L. n. 183/2011)			
SC7	Spese finanziate dal fondo per il finanziamento del trasporto pubblico locale, anche ferroviario di cui all'art. 21, c.3, del D.L. n. 98/2011 (art. 32, c. 4, lett. i), L. n. 183/2011)			
SC8	Spese a valere sulle risorse del fondo per lo sviluppo e la coesione sociale, sui cofinanziamenti nazionali dei fondi comunitari a finalità strutturale e sulle risorse individuali ai sensi dell'art. 5-bis, c. 1, del D.L. 138/2011, convertito con L. 148/2011, nei limiti previsti dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al citato art. 5-bis, c. 2 (art.32,c.4, lett. n), L. n. 183/2011)			
SC9	Spese a valere sulle risorse dei cofinanziamenti nazionali dei fondi strutturali comunitari nei limiti previsti dall'art.3, commi 1, 1-bis e 2, del D.L. 201/2011 ( art. 32, c. 4, lett. n-bis), L. n. 183/2011)			
SC10	Spese sostenute della regione Campania per il termovalorizzatore di Acerra e per l'attuazione del ciclo integrato dei rifiuti e della depurazione delle acque, nei limiti delle entrate riscosse entro il 30 novembre di ciascun anno ( art. 32, c.4, lett. n-ter),L.n.183/2011			
SCN 12	SPESE CORRENTI NETTE SOGGETTE A COMPENSAZIONE (SC-SC1-SC2-SC3-SC4-SC5-SC6-SC7-SC8-SC9-SC10)			
O SCN 12	OBIETTIVO ANNUALE SPESE CORR. NETTE SOGGETTE A COMPENSAZIONE <sup>(1)</sup>			
QO SCN 12	QUOTA OBIETTIVO SPESE CORRENTI NETTE SOGGETTE A COMPENSAZIONE ATTRIBUITO AGLI ENTI LOCALI (art.1, c. 138, L.n. 220/2010)			
OR SCN 12	OBIETTIVO ANNUALE SPESE CORR. NETTE SOGGETTE A COMPENSAZIONE RIDETERMINATO (O SCN 12 - QO SCN 12)			
D SCN 12	DIFFERENZA TRA SPESE CORR. NETTE SOGGETTE A COMPENSAZIONE E CORRISPONDENTE OBIETTIVO ANNUALE RIDETERMINATO (SCN 12 - OR SCN 12) <sup>(2)</sup>			
SNC	TOTALE NC	Totale spese correnti non soggette a compensazione (Tot. Titolo 1° - SC)		
<i>a detrarre le seguenti spese per la quota riferita alle spese correnti non oggetto di compensazione:</i>				
SCN1	Spese per la sanità (art. 32, c. 4, lett. a), L. n. 183/2011)			
SCN2	Spese, già sostenute dallo Stato, per gestione e manutenzione beni trasferiti in attuazione D.Lgs. n. 85/2010 ( art.32, c. 4, lett. d), L. n. 183/2011)			
SCN3	Spese correlate ai cofinanziamenti UE - escluse quote statali e regionali (art. 32, c. 4, lett. c), L. n. 183/2011)			
SCN4	Spese concernenti i censimenti previsti dal D.L. n.78/2010, art.50, c. 3, nei limiti delle risorse trasferite dall'ISTAT (art. 32, c.4, lett. g), L. n. 183/2011)			
SCN5	Spese concernenti le politiche sociali, finanziate con le risorse di cui all'art. 1, comma 38 L. n. 220/2010 (art. 1, c. 129, lett. g-bis), L. n. 220/2010)			
SCN6	Spese conseguenti alla dichiarazione dello stato di emergenza di cui alla L. 225/1992, nei limiti dei maggiori incassi di cui all'art. 5, c. 5-quater, della medesima legge (art. 32, c. 4, lett. h), L. n. 183/2011)			
SCN7	Spese finanziate dal fondo per il finanziamento del trasporto pubblico locale, anche ferroviario di cui all'art. 21, c.3, del D.L. n. 98/2011 (art. 32, c. 4, lett. i), L. n. 183/2011)			
SCN8	Spese a valere sulle risorse del fondo per lo sviluppo e la coesione sociale, sui cofinanziamenti nazionali dei fondi comunitari a finalità strutturale e sulle risorse individuali ai sensi dell'art. 5-bis, c. 1, del D.L. 138/2011, convertito con L. 148/2011, nei limiti previsti dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al citato art. 5-bis, c. 2 (art.32,c.4, lett. n), L. n. 183/2011)			
SCN9	Spese a valere sulle risorse dei cofinanziamenti nazionali dei fondi strutturali comunitari nei limiti previsti dall'art.3, commi 1, 1-bis e 2, del D.L. 201/2011 ( art. 32, c. 4, lett. n-bis), L. n. 183/2011)			
SCN10	Spese sostenute della regione Campania per il termovalorizzatore di Acerra e per l'attuazione del ciclo integrato dei rifiuti e della depurazione delle acque, nei limiti delle entrate riscosse entro il 30 novembre di ciascun anno ( art. 32, c.4, lett. n-ter),L.n.183/2011			
SNCN	SPESE CORR. NETTE NON SOGGETTE A COMPENSAZIONE (SNC-SNC1-SNC2-SNC3-SNC4-SNC5- SNC6-SNC7-SNC8-SNC9-SNC10)			
SCap	TOTALE TITOLO 2°			
<i>a detrarre:</i>				
S11	Spese per la sanità (art. 32, c. 4,lett. a), L. n. 183/2011)			
S12	Spese per concessione di crediti (art. 32, c. 4, lett. b), L. n. 183/2011)			



## Allegato A - Modello 2MC/12/CP

PATTO DI STABILITA' INTERNO 2012 (Legge n. 183/2011) REGIONI A STATUTO ORDINARIO che hanno chiesto l'applicazione dell'art. 32, comma 15, L. n. 183/2011 <b>MONITORAGGIO DELLE RISULTANZE DEL PATTO PER L'ANNO 2012</b>			
			Pag. 2/2
S13	Spese, già sostenute dallo Stato, per gestione e manutenzione beni trasferiti in attuazione D.Lgs. n. 85/2010 (art.32, c. 4, lett. d), L. n. 183/2011)		
S14	Spese per conferimento a fondi immobiliari di immobili ricevuti dallo Stato in attuazione del D.Lgs. n. 85/2010 ( art.32, c. 4, lett. e), L. n. 183/2011)		
S15	Spese correlate ai cofinanziamenti UE - escluse quote statali e regionali (art. 32, c. 4, lett. c), L. n. 183/2011)		
S16	Spese conseguenti alla dichiarazione dello stato di emergenza di cui alla L. 225/1992, nei limiti dei maggiori incassi di cui all'art. 5, c. 5-quater, della medesima legge (art. 32, c. 4, lett. h), L. n. 183/2011)		
S17	Spese in conto capitale nei limiti degli incassi derivanti dall'attività di recupero fiscale di cui al D.lgs. 68/2011 al 30 novembre 2012 (art. 32, c. 4, lett. i), L. n. 183/2011) <sup>(3)</sup>		
S18	Spese finanziate dal fondo per il finanziamento del trasporto pubblico locale, anche ferroviario di cui all'art. 21,c.3,del D.L. n. 98/2011 (art. 32, c. 4, lett. l), L. n. 183/2011)		
S19	Spese a valere sulle risorse del fondo per lo sviluppo e la coesione sociale, sui cofinanziamenti nazionali dei fondi comunitari a finalità strutturale e sulle risorse individuate ai sensi dell'art. 5-bis, c. 1, del D.L. 138/2011, convertito con L. 148/2011, nei limiti previsti dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al citato art. 5-bis, c. 2 (art.32,c.4, lett. n), L. n. 183/2011)		
S20	Spese a valere sulle risorse dei cofinanziamenti nazionali dei fondi strutturali comunitari nei limiti previsti dall'art.3, commi 1, 1- bis e 2, del D.L. 201/2011 ( art. 32, c. 4, lett. n- bis), L. n. 183/2011)		
S21	Spese sostenute dalla regione Campania per il termovalorizzatore di Acerra e per l'attuazione del ciclo integrato dei rifiuti e della depurazione delle acque, nei limiti delle entrate riscosse entro il 30 novembre di ciascun anno ( art. 32, c.4, lett. n-ter),L.n.183/2011)		
SCapN	SPESE IN CONTO CAPITALE NETTE (SCap-S11-S12-S13-S14-S15-S16-S17-S18-S19-S20-S21)		
SNN 12	SPESE NETTE NON SOGGETTE A COMPENSAZIONE (SNCN+SCapN)		
O SNN 12	OBIETTIVO ANNUALE SPESE NETTE NON SOGGETTE A COMPENSAZIONE <sup>(4)</sup>		
QO SNN 12	QUOTA OBIETTIVO ANNUALE SPESE NETTE NON SOGGETTE A COMPENSAZIONE ATTRIBUITO AGLI ENTI LOCALI (art.1, c. 138, L.n. 220/2010 )		
OR SNN 12	OBIETTIVO ANNUALE SPESE NETTE NON SOGGETTE A COMPENSAZIONE RIDETERMINATO (O SNN 12 - QO SNN 12)		
D SNN 12	DIFFERENZA TRA RISULTATO SPESE NON SOGGETTE A COMPENSAZIONE E CORRISPONDENTE OBIETTIVO ANNUALE RIDETERMINATO (SNN 12 - OR SNN 12) <sup>(5)</sup>		

Prospetto da compilare solo nel quarto trimestre nel caso in cui DSCN12 presenti un valore positivo:

SCN NZ	SPESE UE SOGGETTA A COMPENSAZIONE REALIZZATA CON FINANZIAMENTO NAZIONALE		
MD SCN NZ	MEDIA SPESE UE SOGGETTA A COMPENSAZIONE REALIZZATA CON FINANZIAMENTO NAZIONALE TRIENNIO 2007 - 2009 RIDOTTA AI SENSI DELL'ART. 32, c. 23, L. n. 183/2011		
MSCN NZ	MAGGIORE SPESE UE SOGGETTA A COMPENSAZIONE REALIZZATA CON FINANZIAMENTO NAZIONALE RISPETTO ALLA MEDIA DELLA CORRISPONDENTE SPESE 2007-2009 RIDOTTA (SCN NZ - MD SCN NZ)		
SSCN SZ	SCOSTAMENTO SANZIONATO (D SCN 12 - MSCN NZ) <sup>(6)</sup>		

Prospetto da compilare solo nel quarto trimestre nel caso in cui DSNN12 presenti un valore positivo:

SNN NZ	SPESE UE NON SOGGETTA A COMPENSAZIONE REALIZZATA CON FINANZIAMENTO NAZIONALE		
MD SNN NZ	MEDIA SPESE UE NON SOGGETTA A COMPENSAZIONE REALIZZATA CON FINANZIAMENTO NAZIONALE TRIENNIO 2007 - 2009 RIDOTTA AI SENSI DELL'ART. 32, c. 23, L. n. 183/2011		
MSNN NZ	MAGGIORE SPESE UE NON SOGGETTA A COMPENSAZIONE REALIZZATA CON FINANZIAMENTO NAZIONALE RISPETTO ALLA MEDIA DELLA CORRISPONDENTE SPESE 2007-2009 RIDOTTA (SNN NZ - MD SNN NZ)		
SSNN SZ	SCOSTAMENTO SANZIONATO (D SNN 12 - MSNNNZ) <sup>(6)</sup>		

(1) Indicare l'obiettivo annuale 2012 spese correnti nette soggette a compensazione O SCN 12 risultante dal mod. 60B/12

(2) In caso di differenza negativa o pari a 0, il patto 2012 è stato rispettato per le spese soggette a compensazione.

In caso di differenza positiva compilare le righe da SCN NZ a SSCN SZ.

(3) Dal 2011 si fa riferimento ai seguenti cespiti tributari: addizionale IRPEF, IRAP, Tassa automobilistica, compartecipazione all'IVA.

(4) Indicare l'obiettivo annuale 2012 spese correnti nette non soggette a compensazione O SNN 12 risultante dal mod. 60B/12

(5) In caso di differenza negativa o pari a 0, il patto 2012 è stato rispettato per le spese non soggette a compensazione.

In caso di differenza positiva, compilare le righe da SNN NZ a SSNN SZ.

(6) In caso di differenza negativa o pari a 0, la regione si considera adempiente a tutti gli effetti a condizione che siano rispettati gli adempimenti di cui all'art. 32, comma 24, della L. n. 183/2011.

In caso di differenza positiva, il patto 2012 non è stato rispettato.



## Allegato A - Modello 3M/12/S

PATTO DI STABILITA' INTERNO 2012 (Legge n. 183/2011)			
MONITORAGGIO DELLE RISULTANZE DEL PATTO PER L'ANNO 2012			
		(migliaia di euro)	
ENTRATE FINALI		2011	2012
E1	TOTALE TITOLO 1° - TRIBUTI PROPRI E DEVOLUZIONI	Accertamenti (1)	
E2	TOTALE TITOLO 2° - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI	Accertamenti (1)	
E3	TOTALE TITOLO 3° - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	Accertamenti (1)	
E4	Totale entrate correnti	Accertamenti (1)	
E5	GETTITI ARRETRATI	Accertamenti (1)	
E COR	TOTALE ENTRATE CORRENTI NETTE ( E4 - E5 )	Accertamenti (1)	
E6	TOTALE TITOLO 4° - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI DI BENI E DA TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI	Riscossioni (2)	
E7	a detrarre: Entrate derivanti dalla riscossione di crediti	Riscossioni (2)	
E8	a detrarre: Entrate derivanti da alienazione di beni e diritti patrimoniali, affrancazioni	Riscossioni (2)	
E CAP	TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE NETTE	Riscossioni (2)	
E FIN	TOTALE ENTRATE FINALI NETTE (E COR + E CAP)		
SPESE FINALI		2011	2012
S1	Spese correnti per la sanità	Impegni (1)	
S2	Altre spese correnti	Impegni (1)	
S COR	TOTALE TITOLO 1° - SPESE CORRENTI	Impegni (1)	
S3	Spese in conto capitale per la sanità	Pagamenti (2)	
S4	Altre spese in conto capitale	Pagamenti (2)	
S5	TOTALE TITOLO 2° - SPESE IN CONTO CAPITALE	Pagamenti (2)	
S6	a detrarre: Spese derivanti dalla concessione di crediti	Pagamenti (2)	
S7	a detrarre: Partecipazioni azionarie e conferimenti	Pagamenti (2)	
S8	a detrarre: Spese non considerate in sede di accordo	Pagamenti (2)	
S CAP	TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE NETTE	Pagamenti (2)	
MS COR	Maggiori spese corr. per leggi di settore e funzioni trasferite (Accordo Milano)	Impegni (1)	
MS COR1	Maggiori spese corr. per leggi di settore e nuove funzioni trasferite	Impegni (1)	
MS CAP	Maggiori spese c/cap. per leggi di settore e funzioni trasferite (Accordo Milano)	Pagamenti (2)	
MS CAP1	Maggiori spese c/cap. per leggi di settore e nuove funzioni trasferite	Pagamenti (2)	
S FIN	TOTALE SPESE FINALI NETTE (S COR + S CAP + MS COR +MS COR1+ MS CAP+MS CAP1)		
SAL 12	SALDO FINANZIARIO in termini di competenza mista (E FIN - S FIN)		
OB 12	OBIETTIVO PROGRAMMATICO CONCORDATO IN TERMINI DI COMPETENZA MISTA		
QO OB 12	QUOTA OBIETTIVO ATTRIBUITO AGLI ENTI LOCALI (art.1, c. 139, L.n. 220/2010)		
OBR 12	OBIETTIVO ANNUALE SPESE FINALI RIDETERMINATO (3)		
D S 12	DIFFERENZA TRA IL SALDO FIN. E L'OBIETTIVO PROGR.(SAL 12 - OBR 12) (4)		
Voci da compilare solo nel quarto trimestre nel caso in cui DS12 presenti un valore negativo:			
SCR NZ	Spesa corrente UE REALIZZATA CON FINANZIAMENTO NAZIONALE	Impegni (1)	
SCP NZ	Spesa C/CAPITALE UE REALIZZATA CON FINANZIAMENTO NAZIONALE	Pagamenti (2)	
STT NZ	TOTALE SPESA UE REALIZZATA CON FINANZIAMENTO NAZIONALE (SCR NZ + SCP NZ)		
MTT NZ	MAGGIORE SPESA UE REALIZZATA CON FINANZIAMENTO NAZIONALE RISPETTO ALLA MEDIA DELLA CORRISPONDENTE SPESA 2007-2009		
S SZ 12	SCOSTAMENTO SANZIONATO (MTT NZ+D S 12) (5)		

(1) Gestione di competenza

(2) Gestione di competenza + gestione dei residui

(3) Se OB 12 è positivo calcolare OBR 12 con la seguente formula OBR 12 = OB 12 - QO OB 12

Se OB 12 è negativo o pari a 0, calcolare OBR 12 con la seguente formula OBR 12 = OB 12 + QO OB 12

(4) Con riferimento alla sola situazione annuale, in caso di differenza positiva o pari a 0, il patto è stato rispettato. In caso di differenza negativa sono compilate le voci del prospetto dal SCR NZ a S SZ 12.

(5) Con riferimento alla sola situazione annuale, in caso di differenza positiva o pari a 0, il patto è stato rispettato a tutti gli effetti a condizione che siano rispettati gli adempimenti di cui all'art. 32, comma 24, della l. 183/2011. In caso di differenza negativa, il patto non è stato rispettato.



Allegato A - Modello 40B/12

<b>PATTO DI STABILITA' INTERNO 2012 (Legge n. 183/2011)</b>				
<b>DETTAGLIO OBIETTIVO ANNUALE ATTRIBUITO AGLI ENTI LOCALI</b>				
<i>(ARTICOLO 1, COMMI 138 E 139, LEGGE N. 220 DEL 2010)</i>				
<i>(migliaia di euro)</i>				
VARIAZIONE OBIETTIVI DELLA REGIONE	OBIETTIVI DI COMPETENZA			OBIETTIVO DI CASSA
	OBIETTIVO DI COMPETENZA SOGGETTO A COMPENSAZIONE (1)	OBIETTIVO DI COMPETENZA NON SOGGETTO A COMPENSAZIONE (1)	OBIETTIVO DI COMPETENZA (2)	
OBIETTIVI DELLA REGIONE (3)				
RIDUZIONE OBIETTIVI (degli impegni correnti o dei pagamenti i in c/capitale)				
OBIETTIVI RIDETERMINATI				

Importo quota obiettivo attribuito agli enti locali (riduzione obiettivi di competenza + riduzione obiettivo di cassa)	
--	--

VARIAZIONE OBIETTIVI DELLE PROVINCE	
Nome Provincia	Importo quota attribuita alle Province
TOTALE	

VARIAZIONE OBIETTIVI DEI COMUNI	
Nome Comune	Importo quota attribuita ai Comuni
TOTALE	

(1) Colonna da compilare solo da parte delle Regioni che ridefiniscono il proprio obiettivo ai sensi dell'art. 32, comma 15, l. 183/2011.

(2) Colonna da compilare solo da parte delle Regioni che non ridefiniscono il proprio obiettivo ai sensi dell'art. 32, comma 15, l. 183/2011, compresi gli Enti che adottano il patto "per saldi" (in tal caso "Obiettivo di competenza", si interpreta come "Obiettivo di competenza mista").

(3) Le Regioni a statuto ordinario indicano gli obiettivi 2012, di cassa e di competenza di cui alla riga OP SF 12 dei modelli 2M/12/CP e 2M/12/CS. Le Autonomie speciali indicano gli obiettivi 2012, di cassa e di competenza di cui alla riga OP SF 12 dei modelli 1M/12/CP e 1M/12/CS. Le Regioni che ridefiniscono i propri obiettivi ai sensi dell'art.32, comma 15, della l. 183/2011, indicano gli obiettivi 2012, di cassa e di competenza di cui alla riga O SCN 12, O SNN 12, OPRD SF 12 del modello 60B/12.



Allegato A - Modello 60B/12

<b>PATTO DI STABILITA' INTERNO 2012 (Legge n. 183/2011)</b>			
<b>RIDETERMINAZIONE OBIETTIVI DEL PATTO PER L'ANNO 2012, 2013 E 2014</b>			
(migliaia di euro)			

DETERMINAZIONE SPESE NETTE SOGGETTE A COMPENSAZIONE		IMPEGNI		
		2007	2008	2009
C1	SPESA DI PERSONALE			
C2	TRASFERIMENTI CORRENTI E CONTINUATIVI ALLE IMPRESE PUBBLICHE			
C3	TRASFERIMENTI CORRENTI E CONTINUATIVI ALLE IMPRESE PRIVATE			
C4	TRASFERIMENTI CORRENTI E CONTINUATIVI ALLE FAMIGLIE			
C5	TRASFERIMENTI CORRENTI E CONTINUATIVI ALLE ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE			
C6	SPESA PER LA PRODUZIONE DI SERVIZI IN ECONOMIA			
C7	SPESA PER L'ACQUISIZIONE DI SERVIZI E FORNITURE			
C8	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI			
SC	TOTALE C TOTALE SPESE CORRENTI SOGGETTE A COMPENSAZIONE			
a detrarre le seguenti spese per la quota riferita alle spese oggetto di compensazione:				
SC1	Spese per la sanità (art. 32, c. 4, lett. a), L. n. 183/2011)			
SC2	Spese non considerate in sede di accordo (art. 32, c. 11, L. n. 183/2011)			
SC3	Spese correlate ai cofinanziamenti UE - escluse quote statali e regionali (art. 32, c. 4, lett. c), L. n. 183/2011)			
SCN	SPESE CORRENTI NETTE SOGGETTE A COMPENSAZIONE (SC-SC1-SC2-SC3)			

SCN NZ	SPESA UE SOGGETTA A COMPENSAZIONE REALIZZATA CON FINANZIAMENTO NAZIONALE			
SNN NZ	SPESA UE NON SOGGETTA A COMPENSAZIONE REALIZZATA CON FINANZIAMENTO NAZIONALE			
MD SCN NZ	MEDIA SPESA UE SOGGETTA A COMPENSAZIONE REALIZZATA CON FINANZIAMENTO NAZIONALE TRIENNIO 2007 - 2009 RIDOTTA AI SENSI DELL'ART.32.C.23, L. N. 183/2011			
MD SNN NZ	MEDIA SPESA UE NON SOGGETTA A COMPENSAZIONE REALIZZATA CON FINANZIAMENTO NAZIONALE TRIENNIO 2007 - 2009 RIDOTTA AI SENSI DELL'ART.32.C.23, L. N. 183/2011			

## CALCOLO DEGLI OBIETTIVI DI COMPETENZA

MD SCN	MEDIA 2007 - 2009 SPESE CORR. NETTE SOGGETTE A COMPENSAZIONE di cui alla riga SCN (art. 32, c. 15, L. n. 183/2011)		
R SCN	RIDUZIONE OBIETTIVO ANNUALE SPESE CORR. NETTE SOGGETTE A COMPENSAZIONE		
O SCN 12	OBIETTIVO ANNUALE 2012 SPESE CORR. NETTE SOGGETTE A COMPENSAZIONE [(MD SCN - 16,79%) - R SCN]		
O SCN 13	OBIETTIVO ANNUALE 2013 SPESE CORR. NETTE SOGGETTE A COMPENSAZIONE [(MD SCN - 19,30%) - R SCN] (1)		
O SCN 14	OBIETTIVO ANNUALE 2014 SPESE CORR. NETTE SOGGETTE A COMPENSAZIONE [(MD SCN - 19,30%) - R SCN] (1)		

O SNN 12	OBIETTIVO ANNUALE 2012 SPESE NETTE NON SOGGETTE A COMPENSAZIONE (OP SF 12 - R SCN - O SCN 12) (2)		
O SNN 13	OBIETTIVO ANNUALE 2013 SPESE NETTE NON SOGGETTE A COMPENSAZIONE (OP SF 13 - R SCN - O SCN 13) (3)		
O SNN 14	OBIETTIVO ANNUALE 2014 SPESE NETTE NON SOGGETTE A COMPENSAZIONE (OP SF 14 - R SCN - O SCN 14) (3)		

## DETERMINAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI CASSA

OPRD SF 12	OBIETTIVO ANNUALE RIDEFINITO 2012 SPESE FINALI (OP SF 12 + R SCN) (4)		
OPRD SF 13	OBIETTIVO ANNUALE RIDEFINITO 2013 SPESE FINALI (OP SF 13 + R SCN) (5)		
OPRD SF 14	OBIETTIVO ANNUALE RIDEFINITO 2014 SPESE FINALI (OP SF 14 + R SCN) (5)		

- (1) La Regione valuta se effettuare la riduzione della quota R SCN anche nel 2013 e nel 2014, pertanto, nella formula, la valorizzazione della voce R SCN è facoltativa.
- (2) OP SF 12 è l'obiettivo programmatico di competenza finanziaria del 2012 determinato dal modello 1M/12/CP per le regioni a statuto speciale, e dal modello n. 2M/12/CP per le regioni a statuto ordinario.
- (3) OP SF 13 e OP SF 14 sono l'obiettivo programmatico di competenza finanziaria del 2013 e del 2014 determinati, ai sensi dell'art.32, comma 2, per le regioni a statuto ordinario, e comma 10 per le autonomie speciali, della L. n. 183/2011, attraverso la riduzione dell'obiettivo di competenza 2012 degli importi previsti per ciascuna regione nella tabella iscritta ai suddetti commi. Se la Regione ha deciso di ridurre gli obiettivi di competenza soggetti a compensazione anche nel 2013 e nel 2014 deve ridurre anche gli obiettivi di competenza non soggetti a compensazione O SNN 13 e O SNN 14 dell'importo della voce R SCN. Pertanto, nella formula, la valorizzazione della voce R SCN dipende dalla scelta di cui alla nota 1.
- (4) OP SF 12 è l'obiettivo programmatico di competenza finanziaria del 2012 determinato dal modello 1M/12/CS per le regioni a statuto speciale, e dal modello n. 2M/12/CS per le regioni a statuto ordinario.
- (5) OP SF 13 e OP SF 14 sono l'obiettivo programmatico di cassa del 2013 e del 2014 determinati, ai sensi dell'art.32, comma 3, per le regioni a statuto ordinario, e comma 10 per le autonomie speciali, della L. n. 183/2011, attraverso la riduzione dell'obiettivo di competenza 2012 degli importi previsti per ciascuna regione nella tabella iscritta ai suddetti commi. Se la Regione ha deciso di ridurre gli obiettivi di competenza anche nel 2013 e nel 2014, gli obiettivi di cassa sono incrementati della quota R SCN. Pertanto, nella formula, la valorizzazione della voce R SCN dipende dalla scelta di cui alla nota 1.



Allegato B - Modello 1C/12

**Patto di stabilità interno 2012 - Art. 32, comma 19, della L. n. 183 del 12 novembre 2011**

**PROSPETTO per la CERTIFICAZIONE della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno 2012  
da trasmettere entro il termine perentorio del 31 marzo 2013**

**REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA.....**

VISTI i risultati della gestione di competenza e di cassa dell'esercizio 2012;

VISTE le informazioni sul monitoraggio del patto di stabilità interno 2012 trasmesse da questo Ente al sito web  
"www.pattostabilita.rgs.tesoro.it";

**SI CERTIFICANO LE SEGUENTI RISULTANZE:**

*Importi in migliaia di euro*

SALDO FINANZIARIO		Competenza mista
E FIN	ENTRATE FINALI 2012 (al netto delle esclusioni previste dall'accordo)	
S FIN	SPESE FINALI 2012 (al netto delle esclusioni previste dall'accordo)	
SAL 12	SALDO FINANZIARIO 2012 (E FIN - S FIN)	
OBR 12	OBIETTIVO PROGRAMMATICO ANNUALE 2012	
D S 12	DIFFERENZA TRA IL SALDO FINANZIARIO E L'OBIETTIVO ANNUALE (SAL 12 - OBR 12)	
da compilare se D S 12 è negativo:		
MTT NZ	MAGGIORE SPESA UE (IN TERMINI DI COMPETENZA MISTA) REALIZZATA CON FINANZIAMENTO NAZIONALE RISPETTO ALLA MEDIA RICALCOLATA DELLA CORRISPONDENTE SPESA 2007-2009	
S SZ 12	SCOSTAMENTO SANZIONATO (MTT NZ+DS 12)	

Sulla base delle predette risultanze si certifica che :

- il patto di stabilità interno per l'anno 2012 è stato rispettato (D S 12 è positivo o pari a 0)
- il patto di stabilità interno per l'anno 2012 è stato rispettato e la Regione/Provincia aut. è soggetta agli adempimenti di cui all'art. 32, comma 24, della L. 183/2011 (S SZ 12 è positivo o pari a 0)
- il patto di stabilità interno per l'anno 2012 non è stato rispettato (S SZ 12 è negativo)

LUOGO E DATA

IL PRESIDENTE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



Allegato B - Modello 2C/12

**Patto di stabilità interno 2012 - Art. 32, comma 19, della L. n. 183 del 12 novembre 2011****PROSPETTO per la CERTIFICAZIONE della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno 2012****da trasmettere entro il termine perentorio del 31 marzo 2013****REGIONE .....**

VISTI i risultati della gestione di competenza e di cassa dell'esercizio 2012;

VISTE le informazioni sul monitoraggio del patto di stabilità interno 2012 trasmesse da questo Ente al sito web "www.pattostabilita.rgs.tesoro.it";

**SI CERTIFICANO LE SEGUENTI RISULTANZE:***Importi in migliaia di euro*

RISULTATI FINALI		Impegni 2012	Pagamenti 2012 (Compet.+Residui)
SCorN	SPESE CORRENTI NETTE		
SCapN	SPESE IN CONTO CAPITALE NETTE		
R SF 12	RISULTATO ANNUALE SPESE FINALI (SCorN+SCapN)		
OR SF 12	OBIETTIVO ANNUALE SPESE FINALI RIDETERMINATO		
D S 12	DIFFERENZA TRA RISULTATO ANNUALE SPESE FINALI E OBIETTIVO (R SF 12 - OR SF 12)		
da compilare se D S 12 è positivo:			
MTT NZ	MAGGIORE SPESA UE REALIZZATA CON FINANZIAMENTO NAZIONALE RISPETTO ALLA MEDIA RICALCOLATA DELLA CORRISPONDENTE SPESA 2007-2009		
S SZ 12	SCOSTAMENTO SANZIONATO (DS 12 - MTT NZ)		

Sulla base delle predette risultanze si certifica che :

- il patto di stabilità interno per l'anno 2012 è stato rispettato** (D S 12 è negativo o pari a 0)
- il patto di stabilità interno per l'anno 2012 è stato rispettato e la Regione è soggetta agli adempimenti di cui all'art. 32, comma 24, della L. 183/2011** (S SZ 12 è negativo o pari a 0)
- il patto di stabilità interno per l'anno 2012 non è stato rispettato** (S SZ 12 è positivo)


Solo le Regioni rispettose del patto 2012 che hanno ceduto una quota del proprio obiettivo agli enti locali certificano che:

- l'obiettivo di cassa, rideterminato in seguito alla cessione di una quota agli enti locali, è stato conseguito attraverso una corrispondente riduzione dei pagamenti in c/cap soggetti ai limiti del patto**
- l'obiettivo di competenza, rideterminato in seguito alla cessione di una quota agli enti locali, è stato conseguito attraverso una corrispondente riduzione degli impegni correnti soggetti ai limiti del patto**

LUOGO E DATA

IL PRESIDENTE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



Allegato B - Modello 3C/12

**Patto di stabilità interno 2012 - Art. 32, comma 19, della L. n. 183 del 12 novembre 2011****PROSPETTO per la CERTIFICAZIONE della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno 2012****Pag. 1/2**da trasmettere entro il termine perentorio del 31 marzo 2013**REGIONE .....**

VISTI i risultati della gestione di competenza e di cassa dell'esercizio 2012;

VISTE le informazioni sul monitoraggio del patto di stabilità interno 2012 trasmesse da questo Ente al sito web "[www.pattostabilita.rgs.tesoro.it](http://www.pattostabilita.rgs.tesoro.it)";**SI CERTIFICANO LE SEGUENTI RISULTANZE:***Importi in migliaia di euro*

RISULTATI DI CASSA		Pagamenti 2012 (Compet.+Residui)
SCorN	SPESE CORRENTI NETTE	
SCapN	SPESE IN CONTO CAPITALE NETTE	
R SF 12	RISULTATO ANNUALE SPESE FINALI (SCorN+SCapN)	
OR SF 12	OBIETTIVO ANNUALE SPESE FINALI RIDETERMINATO	
D S 12	DIFFERENZA TRA RISULTATO ANNUALE SPESE FINALI E OBIETTIVO (R SF 12 - OR SF 12)	
da compilare se D S 12 è positivo:		
MTT NZ	MAGGIORE SPESA UE REALIZZATA CON FINANZIAMENTO NAZIONALE RISPETTO ALLA MEDIA RICALCOLATA DELLA CORRISPONDENTE SPESA 2007-2009	
S SZ 12	SCOSTAMENTO SANZIONATO (DS 12 - MTT NZ)	

RISULTATI DI COMPETENZA		Impegni
SCN 12	SPESE CORRENTI NETTE SOGGETTE A COMPENSAZIONE	
OR SCN 12	OBIETTIVO ANNUALE SPESE CORRENTI NETTE SOGGETTE A COMPENSAZIONE RIDETERMINATO	
D SCN 12	DIFFERENZA TRA SPESE CORR. NETTE SOGGETTE A COMPENSAZIONE E CORRISPONDENTE OBIETTIVO ANNUALE (SCN 12 - OR SCN 12)	
da compilare se D SCN 12 è positivo:		
MSCN NZ	MAGGIORE SPESA UE SOGGETTA A COMPENSAZIONE REALIZZATA CON FINANZIAMENTO NAZIONALE RISPETTO ALLA MEDIA RICALCOLATA DELLA CORRISPONDENTE SPESA 2007-2009	



Allegato B - Modello 3C/12

**Patto di stabilità interno 2012 - Art. 32, comma 19, della L. n. 183 del 12 novembre 2011**

**PROSPETTO per la CERTIFICAZIONE della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno 2012**

SSCN SZ	SCOSTAMENTO SANZIONATO (D SCN 12- MSCN NZ)	
---------	--	--

Pag. 2/2

SNN 12	SPESA NETTE NON SOGGETTE A COMPENSAZIONE	
OR SNN 12	OBIETTIVO ANNUALE SPESA NETTE NON SOGGETTE A COMPENSAZIONE RIDETERMINATO	
D SNN 12	DIFFERENZA TRA SPESA NETTE NON SOGGETTE A COMPENSAZIONE E CORRISPONDENTE OBIETTIVO ANNUALE RIDETERMINATO (SNN 12 - OR SNN 12)	

da compilare se D SNN 12 è positivo:

MSNN NZ	MAGGIORE SPESA UE NON SOGGETTA A COMPENSAZIONE REALIZZATA CON FINANZIAMENTO NAZIONALE RISPETTO ALLA MEDIA RICALCOLATA DELLA CORRISPONDENTE SPESA 2007-2009	
SSNN SZ	SCOSTAMENTO SANZIONATO (D SNN12 - MSNN NZ)	

Sulla base delle predette risultanze si certifica che :

- il patto di stabilità interno per l'anno 2012 è stato rispettato** (D S 12, D SCN 12 E D SNN 12 sono tutti negativi o pari a 0)
- il patto di stabilità interno per l'anno 2012 è stato rispettato e la Regione è soggetta agli adempimenti di cui all'art.32, comma 24, della L. 183/2011** (S SZ 12, SSCN SZ, SSNN SZ sono tutti negativi o pari a 0)
- il patto di stabilità interno per l'anno 2012 non è stato rispettato** (è positivo S SZ 12, o SSCN SZ, o SSNN SZ)

(Solo le Regioni rispettose del patto 2012 che hanno ceduto una quota del proprio obiettivo agli enti locali)

- l'obiettivo di cassa, rideterminato in seguito alla cessione di una quota agli enti locali, è stato conseguito attraverso una corrispondente riduzione dei pagamenti in c/cap soggetti ai limiti del patto**
- gli obiettivi di competenza, rideterminati in seguito alla cessione di una quota agli enti locali, sono stati conseguiti attraverso una corrispondente riduzione degli impegni correnti soggetti ai limiti del patto**

LUOGO E DATA

IL PRESIDENTE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



Allegato B - Modello 4C/12

**Patto di stabilità interno 2012****PROSPETTO per la CERTIFICAZIONE****del rispetto degli adempimenti di cui all'art. 32, comma 24, della legge n. 183 del 2011***(da trasmettere entro 10 gg. successivi al 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre 2013)***REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA .....**

VISTI i risultati della gestione di competenza e di cassa a tutto il .....trimestre 2013;

**SI CERTIFICA CHE, A TUTTO IL .....TRIMESTRE 2013, LA REGIONE/PROVINCIA AUTONOMA:****ha impegnato spese correnti, al netto della spese per la sanità, in misura non superiore all'importo annuale minimo dei corrispondenti impegni effettuati nel triennio 2010-2012;****non è ricorso all'indebitamento per investimenti;****non ha assunto personale a qualsiasi titolo con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, e non ha stipulato contratti di servizio che possono configurarsi come assunzioni di personale.**

LUOGO E DATA

IL PRESIDENTE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

12A09179



## MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 19 luglio 2012.

**Approvazione delle graduatorie delle domande presentate a valere sul Titolo II dell'avviso n. 713/Ric. del 29 ottobre 2010. (Prot. 427/Ric.).**

### IL DIRETTORE GENERALE

PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto l'art. 19 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e ss.mm. e ii. per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa;

Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999 n. 300 e ss.mm. e ii., sulla riforma dell'organizzazione del Governo ex art. 11 legge 15 marzo 1997, n. 59 ed in particolare l'art. 4, c. 4;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e ss.mm. e ii sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto legge 16 maggio 2008 n. 85 "Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge finanziaria del 24 dicembre 2007, n. 244" ed in particolare l'art. 1 che accorpa il Ministero dell'Istruzione con il Ministero dell'Università e della Ricerca;

Vista la legge 14 luglio 2008 n. 121 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 16 marzo 2008 n. 85, recante "Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244" con la quale, tra l'altro, è stato previsto che le funzioni del Ministero dell'Università e della Ricerca, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali, e di personale, sono trasferite al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 agosto 2008 "Ricognizione, in via amministrativa delle strutture trasferite al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, ai sensi dell'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 14 gennaio 2009, n. 16 "Regolamento recante la riorganizzazione degli Uffici di diretta collaborazione presso il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 20 gennaio 2009, n. 17 "Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca";

Visto il decreto ministeriale 27 luglio 2009 "Individuazione degli Uffici di livello dirigenziale non generale dell'Amministrazione centrale (G.U. 245 del 21 ottobre 2009) e in particolare l'Allegato 3 – Punto 3) e ss.mm.ii., che stabilisce che l'Autorità di Gestione dei Programmi Operativi Comunitari 2000-2006 e 2007-2013 è l'Ufficio VII della Direzione generale per il Coordinamento e lo Sviluppo della Ricerca;

Visto il decreto ministeriale 22 luglio 2010 "Modifiche al decreto 27 luglio 2009, individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'Amministrazione centrale" e in particolare all'art. 1 che stabilisce che l'Ufficio III della Direzione generale per il Coordinamento e lo Sviluppo della Ricerca è competente in materia di Distretti di alta tecnologia, laboratori pubblico-privati e reti di impresa;

Visti i Regolamenti comunitari vigenti per la programmazione 2007 – 2013;


Visto il Quadro Strategico Nazionale (QSN) per la politica regionale di sviluppo 2007-2013 approvato con Delibera: CIPE n. 174 del 22 dicembre 2006 e con successiva Decisione della Commissione Europea n. 3329 del 13 luglio 2007;

Visto il Programma Operativo Nazionale "Ricerca e Competitività" 2007-2013 per le Regioni della Convergenza (di seguito PON R&C), previsto dal QSN e adottato con Decisione CE (2007) 6882 della Commissione Europea del 21/12/2007 (CCI: 2007IT161PO006), e cofinanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e dal Fondo di Rotazione (FDR) per l'attuazione delle Politiche Comunitarie ex art. 5 della legge 16 aprile 1987 n. 183 e successive modificazioni;

Visti i Programmi Operativi Regionali (POR) FESR e FSE 2007-2013 delle quattro Regioni della Convergenza (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) previsti nell'ambito del QSN e adottati con rispettive Decisioni della Commissione Europea;

Visto che il Programma si articola in assi prioritari d'intervento e obiettivi operativi e che nell'ambito dell'Asse I "Sostegno ai mutamenti strutturali" si colloca l'obiettivo operativo "Reti per il rafforzamento del potenziale scientifico-tecnologico delle Regioni della Convergenza", che nell'ambito dell'Asse II Sostegno all'innovazione" si colloca l'Obiettivo Operativo "Azioni integrate per lo sviluppo sostenibile e la diffusione della Società dell'Informazione";

Considerato che il PON R&C individua quale Autorità di Gestione preVista dal Regolamento (CE) n. 1083/2006 e dal Regolamento (CE) 1828/2006 il dirigente pro-tempore dell'Ufficio VII della Direzione generale per il Coordinamento e lo Sviluppo della Ricerca del MIUR;



Visto che il PON R&C contempla un percorso attuativo degli interventi programmati fondato prioritariamente sulla stipula di appositi APQ o l'attivazione di altri strumenti della "governance" multi livello, al fine di rendere sinergici e complementari gli interventi cofinanziati dallo stesso PON e dai POR delle quattro Regioni Convergenza ed evitare ogni possibile sovrapposizione tra i due livelli di programmazione;

Visto il Protocollo d'Intesa, siglato in data 25 giugno 2009, tra il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ed i Presidenti delle Regioni della Convergenza, per l'attuazione del PON R&C;

Visti gli Accordi di Programma Quadro (APQ) sottoscritti il 31 luglio 2009 tra il MIUR, il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) e le Regioni Calabria, Campania e Puglia, e quello sottoscritto in data 8 ottobre 2009 tra il MIUR, il MISE e la Regione Siciliana, nonché gli ambiti/settori prioritari, le linee di intervento e gli strumenti operativi in esso richiamati;

Visto il Decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 recante "Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori" e ss.mm. e ii.;

Visto il Decreto Ministeriale decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593 recante "Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297" e successive modifiche ed integrazioni e, in particolare il decreto ministeriale del 6 dicembre 2005 n. 3245/Ric. recante l'adeguamento delle disposizioni del decreto ministeriale 593/2000;

Visto il Decreto Ministeriale decreto ministeriale 2 gennaio 2008 recante "Adeguamento delle disposizioni del Decreto Ministeriale 8 agosto 2000 n. 593 ("Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297) alla Disciplina Comunitaria sugli Aiuti di Stato alla Ricerca, Sviluppo ed Innovazione di cui alla Comunicazione 2006/C 323/01;

Vista la Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (*Gazzetta Ufficiale* L 124 del 20 maggio 2003) che sostituisce la Raccomandazione della Commissione Europea 96/280/CE del 3 aprile 1996;

Visto il decreto ministeriale del Ministro delle Attività Produttive del 18 aprile 2005 recante "Adeguamento alla Disciplina Comunitaria dei criteri di individuazione delle piccole e medie imprese" (*Gazzetta Ufficiale* 238 del 12 ottobre 2005);

Visti gli Orientamenti in materia di Aiuti di Stato a finalità regionale per il 2007-2013 (GUCE serie C n. 54 del 04.03.2006);

Visti gli Orientamenti comunitari sugli Aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti in capitale di rischio nelle PMI (GUCE serie C n. 194 del 18.08.2006);

Visto il Regolamento (CE) n. 1998/2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore - "de minimis" (GUCE serie L n. 379 del 28.12.2006), e ss.mm.e ii.;

Vista la Comunicazione della CE n. 2006/C 323/01 sulla disciplina comunitaria degli Aiuti di Stato alla Ricerca & Sviluppo & Innovazione (*Gazzetta Ufficiale* Unione Europea del 30 dicembre 2006);

Vista la Carta degli Aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013 (Aiuto di Stato N 324/2007);

Vista la Disciplina comunitaria degli Aiuti di Stato per la tutela ambientale (GUUE serie C n. 82 del 01.04.2008);

Vista la Comunicazione della Commissione sull'applicazione degli Aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzia (GUUE serie C n. 155 del 20.06.2008);

Visto il Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (GUUE serie L n. 214 del 09.08.2008);

Considerato opportuno procedere all'attuazione dell'Azione I "Distretti di Alta Tecnologia e relative reti" e dell'Azione II "Laboratori pubblico-privati e relative reti" previste nell'ambito dell'Obiettivo Operativo "Reti per il rafforzamento del potenziale scientifico-tecnologico delle Regioni della Convergenza", attraverso le disposizioni del Decreto Legislativo 27 luglio 1999;

Ritenuto necessario creare opportune sinergie ed integrazioni tra gli interventi dell'Asse I e nello specifico per le Azioni I e Azione II;

Viste le risorse comunitarie (FESR) e nazionali (FDR) destinate per questi interventi nell'ambito del Protocollo di Intesa del 25 giugno 2009 e complessivamente pari a euro 915 milioni di euro;

Visto in particolare, l'art. 13 del predetto decreto ministeriale 593 del 2000 e ss. mm. e ii. che consente il ricorso alla procedura negoziale per la realizzazione di interventi di particolare interesse del Ministero;

Visti i Criteri di Selezione delle Operazioni da cofinanziare sul PON R&C presentati nel Comitato di Sorveglianza del 7 maggio 2008 e approvati il 6 giugno 2008 con procedura scritta;

Viste le indicazioni formulate dal Tavolo Tecnico previsto dal citato Protocollo di Intesa, istituito con Decreto Ministeriale prot. 624/Ric del 22 ottobre 2009, in relazione alla Linea di intervento n. 2 indicata negli APQ del 31 luglio 2009 e del 8 ottobre 2009;



Visto il Decreto Direttoriale n.713/Ric del 29 ottobre 2010 rivolto allo sviluppo/potenziamento dei Distretti ad Alta Tecnologia e dei Laboratori Pubblico-Privati esistenti, nonché alla creazione di nuovi Distretti ad Alta Tecnologia e/o Nuove Aggregazioni Pubblico-Private, in particolare l'art. 20, che individua il dott. Massimo Ghilardi quale Responsabile Unico del Procedimento;

Visto il Decreto Direttoriale n.53/Ric., del 2 febbraio 2011, con cui si prorogano i termini di presentazione delle domande al 22 marzo 2011;

Visto il Decreto n. 268/Ric del 23 maggio 2011 con il quale, per le domande presentate a valere sul Titolo II dell'Avviso, è stato disposto l'annullamento della fase di pre-ammissibilità e la risoluzione delle irregolarità riscontrate, al fine di garantire l'ottemperanza del principio di trasparenza e parità di trattamento dei soggetti coinvolti;

Viste le note dal n. 2488 al n. 2513 del 21 settembre 2011 con le quali è stata comunicata, ai singoli proponenti, l'ammissione, delle domande presentate, alla fase di valutazione di cui all'art. 11 dell'Avviso "Modalità e criteri per l'ammissibilità e la valutazione dei progetti";

Considerato che ai sensi dell'art. 11, comma 6, la valutazione dei Piani di Sviluppo Strategico è affidata ad una apposita Commissione nominata con decreto del Ministro n. 407/Ric del 15 luglio 2011 che si esprime previo parere del richiamato Tavolo Tecnico;

Visti il verbale del 15 settembre 2011 recante il parere formulato dal Tavolo Tecnico in relazione ai Piani di Sviluppo Strategico e la nota prot. n. 2681 del 19 ottobre 2011 con cui la Commissione comunica che, agli esiti dell'attività valutativa svolta, n. 18 Piani di Sviluppo Strategico hanno raggiunto il punteggio minimo di 50 punti previsto dall'art. 11 comma 8 del richiamato Avviso;

Vista la nota n. 210894/SIAR del 14 giugno 2012 con la quale la Regione Calabria ha richiesto il trasferimento delle risorse non utilizzate per i progetti relativi al Titolo II dell'Avviso 713/Ric. all'attuazione dei progetti previsti dal Titolo III "Creazione di nuovi distretti e/o nuove aggregazioni pubblico-private";

Viste le note dal n. 2698 al n. 2701 del 21 ottobre 2011 con le quali è stato comunicato, agli Istituti Convenzionati, l'avvio del procedimento istruttorio ai sensi di quanto previsto dall'art. 5 del decreto ministeriale 593 del 2000 e ss. mm. e ii. per n. 58 progetti i cui Piani di Sviluppo Strategico hanno raggiunto il punteggio minimo previsto;

Visto il Decreto Direttoriale n.01/Ric. del 10 gennaio 2012 di nomina degli Esperti Tecnico-scientifici per l'espletamento dell'attività istruttorie, ai sensi di quanto previsto dall'art. 11 commi 2, 3, 4 e 5 dell'Avviso n. 713/Ric. del 29 ottobre 2010;

Preso atto degli esiti dell'attività svolta dal Comitato di cui all'art. 7, comma 2 del D. Lgs. n. 297/99, di cui ai verbali del 05 giugno 2012 e del 17 luglio 2012;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate le graduatorie, contenute nelle Tabelle allegate (Allegato 1), delle Domande, i cui Piani di Sviluppo Strategico e i relativi progetti sono ammessi e idonei al finanziamento, nonché l'elenco di quelle risultate non idonee, così come formulate e proposte dal Comitato Tecnico Scientifico e dalla Commissione di Valutazione dei Piani di Sviluppo Strategico.

Art. 2.

I Piani ed i relativi progetti saranno finanziati entro la capienza e fino a concorrenza della dotazione prevista all'art. 7 dell'Avviso n. 713/Ric. del 29 ottobre 2010, fatte salve le risorse aggiuntive derivanti dagli Accordi di Programma che il MIUR definirà con ciascuna delle Regioni coinvolte, ai sensi di quanto indicato all'art. 11, comma 8 dell'Avviso.

Art. 3.

Con successivo decreto si procederà a disporre l'impegno finanziario complessivamente necessario al finanziamento dei progetti ammessi e cofinanziabili incrementato delle risorse aggiuntive dei richiamati Accordi di Programma.

Art. 4.

I motivi di esclusione saranno comunicati ai Responsabili dei Rapporti istruttori indicati in ciascuna domanda con separata nota.

Art. 5.


1. Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato, secondo le previste modalità, unitamente alle graduatorie ed elementi essenziali, sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Analoga pubblicità sarà data sul sito internet del MIUR e del PONR&C.

3. L'intera documentazione del procedimento è disponibile presso l'Ufficio III del MIUR, rivolgendosi al Dirigente dell'Ufficio.

Roma, 19 luglio 2012


*Il direttore generale:* FIDORA



ALLEGATO


GRADUATORIA DAT - Regione Calabria							
CODICE DOMANDA	CODICE PROGETTO	TITOLO PROGETTO	SETTORE/AMBITO	SOGGETTO ATTUATORE	PUNTEGGIO PIANO	PUNTEGGIO PROGETTO	PUNTEGGIO TOTALE
PON02_00668	PON02_00457_3138298	NOVA HERA - Nuovi strumenti e processi abilitanti multifunzionali basati su tecnologie innovative per la salvaguardia e la Valorizzazione scientifica e turistica di aree archeologiche costiere e subAcquee	ICT	Cultura e Innovazione S.c.a r.l.	36	-	36
PON02_00668	PON02_00457_3589428	ARCHECO - Nuovi processi e tecnologie per l'Analisi, il Recupero e la fruizione di aree archeologiche urbane e Contaminate da sostanze fortemente inquinanti	ICT	Cultura e Innovazione S.c.a r.l.	36	-	36
PON02_00660	PON02_00309_2931201	Strumenti e Metodologie Avanzate basate sul Modeling & Simulation per il miglioramento e Rafforzamento del TRAINING nei terminali automobilistici	TRASPORTI E LOGISTICA AVANZATA	Logistica Ricerca e Sviluppo S.c.a r.l.	34	-	34
PON02_00660	PON02_00309_3221252	Metodi e strumenti decisionali innovativi dell'Ingegneria dei Sistemi per il supporto ai processi di movimentazione dei container e di manutenzione dei mezzi nel terminale marittimo di Gioia Tauro.	TRASPORTI E LOGISTICA AVANZATA	Logistica Ricerca e Sviluppo S.c.a r.l.	34	-	34

GRADUATORIA LPP - Regione Calabria							
CODICE DOMANDA	CODICE PROGETTO	TITOLO PROGETTO	SETTORE/AMBITO	SOGGETTO ATTUATORE	PUNTEGGIO PIANO	PUNTEGGIO PROGETTO	PUNTEGGIO TOTALE
PON02_00659	PON02_00251_2899944	MobIDIX - Applicazioni open source e distribuite per le imprese basate sulla mobilità e l'analisi di contesto	ICT	OpenKnowTech	38	-	38
PON02_00659	PON02_00251_2901758	KnowExplo - Valorizzazione dell'Esplosione di Conoscenza basata sull'uso dell'Open Source	ICT	OpenKnowTech	38	-	38



GRADUATORIA DAT - Regione Campania							
CODICE DOMANDA	CODICE PROGETTO	TITOLO PROGETTO	SETTORE/AMBITO	SOGGETTO ATTUATORE	PUNTEGGIO PIANO	PUNTEGGIO PROGETTO	PUNTEGGIO TOT
PON02_00654	PON02_00029_3206010	Tecop	MATERIALI AVANZATI	IMAST	73	74,5	147,5
PON02_00654	PON02_00029_3203241	Polifarma	SALUTE DELL'UOMO E BIOTECNOLOGIE	IMAST	73	72	145
PON02_00654	PON02_00029_3206086	Cocet	MATERIALI AVANZATI	IMAST	73	71,5	144,5
PON02_00654	PON02_00029_3205863	Prade	MATERIALI AVANZATI	IMAST	73	70	143
PON02_00654	PON02_00029_3148467	Fuzi	MATERIALI AVANZATI	IMAST	73	68	141
PON02_00654	PON02_00029_2791179	Green	MATERIALI AVANZATI	IMAST	73	68	141

GRADUATORIA LPP - Regione Campania							
CODICE DOMANDA	CODICE PROGETTO	TITOLO PROGETTO	SETTORE/ATTUATORE	SOGGETTO ATTUATORE	PUNTEGGIO PIANO	PUNTEGGIO PROGETTO	PUNTEGGIO TOT
PON02_00672	PON02_00556_3420580	SMARTAGS	ICT	TRIPODE	63	72	135
PON02_00677	PON02_00619_3461281	Valutazione di varianti geniche per lo studio di patologie a trasmissione ereditaria, attraverso l'analisi su larga scala di sequenze genomiche	SALUTE DELL'UOMO E BIOTECNOLOGIE	GTP	58	70	128
PON02_00677	PON02_00619_3470457	Valutazione degli effetti di geni e molecole specifiche su pattern trascrizionali determinati, attraverso ibridazione su array e/o analisi su larga scala di sequenze trascritte	SALUTE DELL'UOMO E BIOTECNOLOGIE	GTP	58	70	128
PON02_00669	PON02_00485_3487758	Svevia	ICT	COSMIC	54	73	127
PON02_00672	PON02_00556_3306937	RELIGHT	MATERIALI AVANZATI	TRIPODE	63	64	127
PON02_00666	PON02_00395_3215002	GenHort	SISTEMA AGROALIMENTARE	GENOPOM	53	73	126
PON02_00666	PON02_00395_3082360	GenoPom	SISTEMA AGROALIMENTARE	GENOPOM	53	73	126
PON02_00669	PON02_00485_3164061	Miniminds	ICT	COSMIC	54	70	124
PON02_00669	PON02_00485_3487784	Display	ICT	COSMIC	54	68	122





PON02_00657	PON02_00186_2866121	ECO_P4	SISTEMA AGROALIMENTARE	DARE	72	70	142
PON02_00673	PON02_00563_3316357	MAAT	MATERIALI AVANZATI	DHITECH	68	71,5	139,5
PON02_00673	PON02_00563_3470993	VINCENTE	ICT	DHITECH	68	69,5	137,5
PON02_00673	PON02_00563_3446857	KHIRA	ICT	DHITECH	68	69	137
PON02_00657	PON02_00186_2937475	Pro.All.Fun.	SISTEMA AGROALIMENTARE	DARE	72	65	137
PON02_00675	PON02_00576_3329762	AMIDERHA	SALUTE DELL'UOMO E BIOTECNOLOGIE	MEDIS	64	72	136
PON02_00673	PON02_00563_3489339	PUGLIA@SERVICE	ICT	DHITECH	68	67	135
PON02_00675	PON02_00576_3333585	MASSIME	ICT	MEDIS	64	66	130
PON02_00675	PON02_00576_3333604	INNOVHEAD	ENERGIA AMBIENTE E TRAPORTI	MEDIS	64	65	129
PON02_00662	PON02_00323_3588246	INNOVASOL	ENERGIA AMBIENTE E TRAPORTI	DITNE	56	63	119
PON02_00662	PON02_00323_3588749	SMART ENERGY BOXES	ENERGIA AMBIENTE E TRAPORTI	DITNE	56	62	118
PON02_00662	PON02_00323_2938699	EFFEDIL	ENERGIA AMBIENTE E TRAPORTI	DITNE	56	61	117

## GRADUATORIA LPP - Regione Puglia

CODICE DOMANDA	CODICE PROGETTO	TITOLO PROGETTO	SETTORE/AMBITO	SOGGETTO ATTUATORE	PUNTEGGIO PIANO	PUNTEGGIO PROGETTO	PUNTEGGIO TOT
PON02_00678	PON02_00634_3551288	Sistemi Informativi Visuali per i processi di fabbrica nel settore dei trasporti	ICT	TEXTRA	72	68	140
PON02_00678	PON02_00634_3560717	Materiali Innovativi e Tecnologie Ottimizzate per lo sviluppo di componenti per il settore dei trasporti	MATERIALI AVANZATI	TEXTRA	72	63	135
PON02_00663	PON02_00327_2943712	HEALTHCARE ANALYTICS PER MIGLIORARE DIAGNOSI E CURA DI PATOLOGIE COMPLESSE CON ALTERAZIONI COGNITIVE	ICT	MBLAB2	58	71	129



PON02_00663	PON02_00327_3472783	AGROFOOD ANALYTICS PER MIGLIORARE QUALITÀ E SICUREZZA DELLA FILIERA VITI-VINICOLA	SISTEMA AGROALIMENTARE	MBLAB2	58	65	123
PON02_00658	PON02_00213_2880847	Metodi innovativi per la selezione varietale a supporto della filiera cerealicola: dalla MAS alla Genomic selection	SISTEMA AGROALIMENTARE	AGROGEN	38	-	38
PON02_00658	PON02_00213_3115376	Nuova diversità genetica per la competitività della filiera cerealicola	SISTEMA AGROALIMENTARE	AGROGEN	38	-	38

GRADUATORIA DAT - Regione Siciliana									
CODICE DOMANDA	CODICE PROGETTO	TITOLO PROGETTO	SETTORE/AMBITO	SOGGETTO ATTUATORE	PUNTEGGIO PIANO	PUNTEGGIO PROGETTO	PUNTEGGIO TOT		
PON02_00665	PON02_00355_2964193	Sviluppo di Micro e Nano-Tecnologie e Sistemi Avanzati per la Salute dell'uomo	SALUTE DELL'UOMO E BIOTECNOLOGIE	MICRONANOSISTEMI	58	74	132		
PON02_00665	PON02_00355_3416798	Elettronica su Plastica per Sistemi 'Smart disposable'	ICT	MICRONANOSISTEMI	58	72	130		
PON02_00667	PON02_00451_3362376	Valorizzazione Biomolecolare ed Energetica di biomasse residuali del settore Agroindustriale ed Ittico	SISTEMA AGROALIMENTARE	AGROBIOPECA	54	75	129		
PON02_00665	PON02_00355_3391233	Tecnologie per l'ENERGIA e l'Efficienza energetica	ENERGIA AMBIENTE E TRAPORTI	MICRONANOSISTEMI	58	71	129		
PON02_00667	PON02_00451_3362185	Innovazione tecnologica a supporto dell'incremento della produttività e della competitività dell'acquacoltura siciliana	SISTEMA AGROALIMENTARE	AGROBIOPECA	54	74	128		



PON02_00667	PON02_00451_3361909	Utilizzo integrato di approcci tecnologici innovativi per migliorare la shelf-life e preservare le proprietà nutrizionali di prodotti agroalimentari	SISTEMA AGROALIMENTARE	AGROBIOPESCA	54	70	124
PON02_00655	PON02_00153_2939551	Sviluppo di tecnologie innovative per la Sostenibilità Energetica ed Ambientale di cantieri navali ed aree PORTuali	ENERGIA AMBIENTE E TRAPORTI	NAVTEC	56	68	124
PON02_00655	PON02_00153_2939568	IMBARCAZIONE INNOVATIVA A SOSTENTAMENTO ALARE A BASSO CONSUMO ED ELEVATO CONFORT PER TRASPORTO PASSEGGERI	ENERGIA AMBIENTE E TRAPORTI	NAVTEC	56	67	123
PON02_00655	PON02_00153_2849085	Sviluppo di Tecnologie Innovative per il trattamento dei rifiuti liquidi della navigazione finalizzate alla Tutela Dell'Ambiente Marino	ENERGIA AMBIENTE E TRAPORTI	NAVTEC	56	67	123
PON02_00655	PON02_00153_2939517	Tecnologie ad alta Efficienza per la Sostenibilità Energetica ed ambientale On-board	ENERGIA AMBIENTE E TRAPORTI	NAVTEC	56	66	122
PON02_00655	PON02_00153_2939534	Nuove metodologie per la riduzione dell'impatto ambientale e dei consumi energetici durante la fase di produzione e di esercizio di imbarcazioni da diporto	ENERGIA AMBIENTE E TRAPORTI	NAVTEC	56	65	121
PON02_00667	PON02_00451_3361785	Valorizzazione di prodotti tipici della Dieta Mediterranea e loro impiego a fini salutistici e nutraceutici"	SISTEMA AGROALIMENTARE	AGROBIOPESCA	54	64	118




PON02_00667	PON02_00451_3133441	Valorizzazione delle produzioni lattiero-casearie siciliane, mediante applicazioni biomolecolari, chimiche e nutrigenomiche	SISTEMA AGROALIMENTARE	AGROBIOPECA	54	62	116
PON02_00667	PON02_00451_3362121	Sviluppo di una pesca Siciliana sostenibile e competitiva attraverso l'innovazione tecnologica	SISTEMA AGROALIMENTARE	AGROBIOPECA	54	62	116
PON02_00667	PON02_00451_3362423	Biotechnologie per la valorizzazione e la caratterizzazione di prodotti agroalimentari siciliani	SISTEMA AGROALIMENTARE	AGROBIOPECA	54	60	114

<b>GRADUATORIA LPP - Regione Siciliana</b>							
<b>CODICE DOMANDA</b>	<b>CODICE PROGETTO</b>	<b>TITOLO PROGETTO</b>	<b>SETTORE/AMBITO</b>	<b>SOGGETTO ATTUATORE</b>	<b>PUNTEGGIO PIANO</b>	<b>PUNTEGGIO PROGETTO</b>	<b>PUNTEGGIO TOT</b>
PON02_00676	PON02_00607_3421644	Studio di piccole molecole citoprotettive con duplice applicabilità nella demenza di Alzheimer e nel trattamento del diabete mediante il trapianto di isole pancreatiche.	SALUTE DELL'UOMO E BIOTECNOLOGIE	Laboratorio Pubblico-Privato Wyeth Lederle Spa - CNR IBB	50	70	120
PON02_00679	PON02_00643_3613586	Sviluppo di tecnologie terapeutiche mirate e a ridotti effetti collaterali	ICT	ATS - LATO - UNIME	50	69	119
PON02_00679	PON02_00643_3604826	SVILUPPO DI UNA INFRASTRUTTURA PER L'ANALISI MULTICENTRICA ED INTEGRATA DI INFORMAZIONI DIAGNOSTICHE E TERAPEUTICHE DI MEDICINA MOLECOLARE	ICT	ATS - LATO - UNIME	50	68	118
PON02_00676	PON02_00607_3621894	Oncologia e medicina rigenerativa: approcci terapeutici innovativi incentrati sui biomateriali	SALUTE DELL'UOMO E BIOTECNOLOGIE	Laboratorio Pubblico-Privato Wyeth Lederle Spa - CNR IBB	50	68	118



PON02_00656	PON02_00163_2855489	Celle fotovoltaiche a concentrazione e ad alta efficienza per applicazioni satellitari.	ENERGIA E RISPARMIO ENERGETICO	SICILAB	42	-	42
PON02_00656	PON02_00163_3141906	Sensore di pressione in SIC per applicazioni automotive	TRASPORTI E LOGISTICA AVANZATA	SICILAB	42	-	42

12A09166



DECRETO 2 agosto 2012.

**Autorizzazione all'Istituto «Centro di Psicologia Clinica», a trasferire il corso di specializzazione in psicoterapia della sede principale di Pescara.**

IL DIRETTORE GENERALE  
PER L'UNIVERSITÀ, LO STUDENTE  
E IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera b) della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consulativa di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000 e del 16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il decreto in data 3 agosto 2009, con il quale è stata costituita la Commissione tecnico-consulativa ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Visto il regolamento concernente la struttura ed il funzionamento dell'Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR), adottato con decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1° febbraio 2010, ai sensi dell'art. 2, comma 140, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

Visto il decreto in data 16 novembre 2000 con il quale l'Istituto «Centro di Psicologia Clinica», è stato abilitato ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in

psicoterapia nella sede di Pescara, per i fini di cui all'art. 4 del richiamato decreto n. 509 del 1998;

Visto il decreto in data 27 aprile 2001 di conferma dell'abilitazione all'istituto suddetto;

Visto il decreto in data 18 ottobre 2001 di autorizzazione ad aumentare il numero massimo degli allievi ammessi al primo anno di corso;

Visto il decreto in data 21 ottobre 2004 di autorizzazione all'attivazione della sede periferica di Pettorano sul Gizio (L'Aquila);

Vista l'istanza con la quale il predetto istituto chiede l'autorizzazione al trasferimento della sede principale di Pescara da via dei Sabini, 53 a via Renato Paolini, 102;

Visto il parere favorevole espresso dalla suindicata Commissione tecnico-consulativa nella seduta del 28 giugno 2012;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dall'istituto sopra indicato, espressa dalla predetta Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca nella riunione del 24 luglio 2012 trasmessa con nota prot. 960 del 30 luglio 2012;

Decreta:

Art. 1.

L'Istituto «Centro di Psicologia Clinica» abilitato con decreto in data 16 novembre 2000 ad istituire e ad attivare nella sede principale di Pescara un corso di specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con decreto ministeriale 11 dicembre 1998, n. 509, è autorizzato a trasferire la predetta sede da via dei Sabini, 53, a via Renato Paolini, 102.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 agosto 2012

*Il direttore generale:* LIVON

12A09085

DECRETO 2 agosto 2012.

**Autorizzazione all'Istituto «ECOPSY – Scuola di specializzazione in psicoterapia della famiglia», a trasferire il corso di specializzazione in psicoterapia della sede periferica di Caserta.**

IL DIRETTORE GENERALE  
PER L'UNIVERSITÀ, LO STUDENTE  
E IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante



corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera b) della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consulativa di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000 e del 16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto "Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia";

Visto il decreto in data 3 agosto 2009, con il quale è stata costituita la Commissione tecnico-consulativa ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Visto il regolamento concernente la struttura ed il funzionamento dell'Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR), adottato con Decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1° febbraio 2010, ai sensi dell'art. 2, comma 140, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

Visto il decreto in data 17 ottobre 2005 con il quale l'Istituto "Ecopsys - Scuola di specializzazione in psicoterapia della famiglia", è stato abilitato ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia nella sede principale di Napoli e in quella periferica di Caserta, per i fini di cui all'art. 4 del richiamato decreto n. 509 del 1998;

Vista l'istanza con la quale il predetto istituto chiede l'autorizzazione al trasferimento della sede periferica di Caserta da via Volta, 19 a Viale dei Bersaglieri, 11 e a diminuire il numero massimo degli allievi ammessi al primo anno di corso da n. 20 a n. 12;

Visto il parere favorevole espresso dalla suindicata Commissione tecnico-consulativa nella seduta del 14 ottobre 2011;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dall'istituto sopra indicato, espressa dalla predetta Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca nella riunione

del 24 luglio 2012 trasmessa con nota prot. 960 del 30 luglio 2012;

Decreta:

Art. 1.

L'Istituto "Ecopsys - Scuola di specializzazione in psicoterapia della famiglia" abilitato con decreto in data 17 ottobre 2005 ad istituire e ad attivare nella sede principale di Napoli e in quella periferica di Caserta un corso di specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con decreto ministeriale 11 dicembre 1998, n. 509, è autorizzato a trasferire la sede periferica di Caserta da via Volta, 19 a Viale dei Bersaglieri, 11.

Art. 2.

Il numero massimo di allievi ammissibili a ciascun anno di corso è pari a 12 unità e, per l'intero corso, a 48 unità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 agosto 2012

*Il direttore generale:* LIVON

12A09171

## MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 6 agosto 2012.

**Modifiche al decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 17 dicembre 2008, recante "Istituzione del sistema informativo per il monitoraggio delle prestazioni erogate nell'ambito dell'assistenza sanitaria in emergenza".**

### IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 31 marzo 1992, recante «Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni per la determinazione dei livelli di assistenza sanitaria di emergenza»;

Visto il decreto del Ministro della sanità 15 maggio 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 25 maggio 1992, recante «Criteri e requisiti per la codificazione degli interventi di emergenza»;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, recante «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421»;

Vista l'Intesa sancita dalla Conferenza permanente tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano nella seduta dell'11 aprile 1996 (Rep. Atti n. 131), di approvazione delle linee guida sul sistema di emergenza sanitaria, in applicazione del decreto del Pre-



sidente della Repubblica del 27 marzo 1992), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 17 maggio 1996;

Visto l'Accordo sancito tra il Ministro della salute, le Regioni e le Province Autonome dalla Conferenza permanente tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 25 ottobre 2001 (Rep. Atti n. 1313) sul documento di linee - guida sul sistema di emergenza sanitaria concernente «Triage intraospedaliero (Valutazione gravità all'ingresso) e chirurgia della mano e microchirurgia nel sistema dell'emergenza - urgenza sanitaria», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 7 dicembre 2001;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 8 febbraio 2002, n. 33, S.O., recante «Definizione dei Livelli Essenziali di Assistenza», che riconosce l'attività di emergenza sanitaria territoriale e l'attività di pronto soccorso quali prestazioni di assistenza sanitaria garantite dal Servizio Sanitario Nazionale in quanto ricomprese la prima nell'ambito dell'assistenza distrettuale e la seconda nell'ambito dell'assistenza ospedaliera;

Visto l'Accordo - quadro tra il Ministro della sanità, le regioni e le province autonome, sancito dalla Conferenza permanente tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 22 febbraio 2001 (Rep. atti n. 1158) relativo al piano di azione coordinato per lo sviluppo del Nuovo Sistema Informativo Sanitario Nazionale (NSIS), che, all'art. 6, stabilisce che le funzioni di indirizzo, coordinamento e controllo delle fasi di attuazione del Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS), debbano essere esercitate congiuntamente attraverso un organismo denominato «Cabina di Regia»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 14 giugno 2002, con il quale è stata istituita la Cabina di Regia per lo sviluppo del Nuovo Sistema Informativo Sanitario Nazionale (NSIS);

Vista l'Intesa sancita dalla Conferenza permanente tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 23 marzo 2005 (Rep. Atti n. 2271), in attuazione dell'art. 1, commi 173 e 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, la quale dispone all'art. 3 che:

la definizione ed il continuo adeguamento nel tempo dei contenuti informativi e delle modalità di alimentazione del Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS), come indicato al comma 5, sono affidati alla Cabina di Regia e vengono recepiti dal Ministero della salute con propri decreti attuativi, compresi i flussi informativi finalizzati alla verifica degli standard qualitativi e quantitativi dei Livelli Essenziali di Assistenza;

il conferimento dei dati al Sistema Informativo Sanitario, come indicato al comma 6, è ricompreso tra gli adempimenti cui sono tenute le regioni per l'accesso al finanziamento integrativo a carico dello Stato di cui all'art. 1, comma 164, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;

Vista l'Intesa sancita dalla Conferenza permanente tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 3 dicembre 2009 (Rep. Atti n. 243) sul Nuovo Patto per la salute 2010-2012 che:

all'art. 4, ai fini dell'accesso al finanziamento integrativo del Servizio sanitario nazionale, stabilisce che co-

stituiscono adempimento regionale gli adempimenti derivanti dalla legislazione vigente e quelli derivanti dagli Accordi e dalle Intese intervenute tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano;

all'articolo 17 sul Nuovo Sistema Informativo Sanitario dispone una proroga dei compiti e della composizione della Cabina di Regia del NSIS fino alla stipula del nuovo Accordo di riadeguamento della composizione e delle modalità di funzionamento della stessa;

Considerato che il Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS) ha la finalità di supportare il monitoraggio dei Livelli Essenziali di Assistenza, attraverso gli obiettivi strategici approvati dalla Cabina di Regia nella seduta dell'11 settembre 2002;

Vista l'Intesa sancita dalla Conferenza permanente tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 10 dicembre 2003 (Rep. Atti n. 1895), la quale dispone l'avvio del progetto «Mattoni del Servizio Sanitario Nazionale» con l'obiettivo di individuare le metodologie e i contenuti informativi necessari al pieno sviluppo del Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS);

Visto il parere positivo espresso, in data 3 aprile 2007, dalla Cabina di Regia per il Nuovo Sistema Informativo Sanitario sui documenti conclusivi delle attività condotte dal Mattone 11 «Pronto Soccorso e Sistema 118», nell'ambito del programma «Mattoni del Servizio Sanitario Nazionale»;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali», e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro della salute 12 dicembre 2007, n. 277, recante «Regolamento di attuazione dell'art. 20, commi 2 e 3, dell'art. 21 e dell'art. 181, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante: «Codice in materia di protezione dei dati personali»», con il quale si individuano i trattamenti dei dati sensibili e giudiziari effettuati dal Ministero della salute;

Visto, in particolare, l'allegato C-01 del citato decreto del Ministro della salute n. 277 del 2007 che prevede il trattamento di dati sensibili per finalità di programmazione, gestione, controllo e valutazione dell'assistenza sanitaria, ai sensi dell'art. 85, comma 1, lettera b), del citato Codice in materia di protezione dei dati personali, senza elementi identificativi diretti;

Visti i regolamenti per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari adottati dalle Regioni e Province Autonome in conformità allo schema tipo di Regolamento volto a disciplinare i trattamenti dei dati sensibili e giudiziari effettuati dalle Regioni e Province Autonome, ai sensi degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, approvato dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali in data 13 aprile 2006;

Rilevato, in particolare, che la scheda 12 del suddetto schema tipo di Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari effettuati dalle Regioni e Province Autonome, prevede che i dati provenienti dalle aziende sanitarie locali siano privati degli elementi identificativi diretti subito dopo la loro acquisizione da parte della Regione; che, ai fini della verifica della non duplicazio-



ne delle informazioni e della eventuale interconnessione con altre banche dati sanitarie della Regione, la specifica struttura tecnica individuata dalla Regione, alla quale viene esplicitamente affidata la funzione infrastrutturale, provvede ad assegnare ad ogni soggetto un codice univoco che non consente la identificazione dell'interessato durante il trattamento dei dati; che, qualora le Regioni e le Province autonome non dispongano di sistemi di codifica, coerenti con quanto stabilito nello schema tipo di Regolamento, i dati saranno inviati in forma anonima;

Considerato che, tra gli obiettivi strategici del Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS) una delle componenti fondamentali è rappresentata dal "Sistema di integrazione delle informazioni sanitarie individuali", nell'ambito del quale è ricompreso il monitoraggio delle prestazioni erogate in emergenza sanitaria dal Sistema 118 e dal Pronto Soccorso;

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 17 dicembre 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 13 gennaio 2009, recante «Istituzione del sistema informativo per il monitoraggio delle prestazioni erogate nell'ambito dell'assistenza sanitaria in emergenza-urgenza»;

Vista la relazione annuale 2009 dell'Autorità Garante per la Protezione dei dati personali, ai sensi dell'art. 154, comma 1, lettera m), del citato decreto legislativo n. 196 del 2003, che, nel Capitolo I «Stato di attuazione del Codice in materia di protezione dei dati personali», ha evidenziato la mancata consultazione dell'Autorità medesima in merito al decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 17 dicembre 2008, recante "Istituzione del sistema informativo per il monitoraggio delle prestazioni erogate nell'ambito dell'assistenza sanitaria in emergenza-urgenza»;

Considerato che, a seguito di quanto evidenziato nella citata relazione annuale 2009 dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, il Ministero della salute ha ritenuto opportuno svolgere una serie di incontri con l'Ufficio del Garante, nel corso dei quali sono state formulate osservazioni da parte del predetto Ufficio sul richiamato decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 17 dicembre 2008, recante "Istituzione del sistema informativo per il monitoraggio delle prestazioni erogate nell'ambito dell'assistenza sanitaria in emergenza-urgenza" e sul relativo Disciplinare Tecnico Allegato 1 parte integrante del medesimo decreto;

Tenuto conto che le osservazioni formulate nel corso dei predetti incontri da parte dell'Ufficio del Garante hanno reso necessario procedere alla modifica del citato decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 17 dicembre 2008, recante "Istituzione del sistema informativo per il monitoraggio delle prestazioni erogate nell'ambito dell'assistenza sanitaria in emergenza-urgenza" e del Disciplinare Tecnico Allegato 1 parte integrante del medesimo decreto;

Considerato che in data 21 febbraio 2012 il Ministero della salute ha trasmesso all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, ai fini dell'acquisizione del parere formale, il presente decreto ed il relativo Disciplinare Tecnico Allegato 1 parte integrante del medesimo decreto;

Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, reso in data 21 marzo 2012, ai sensi dell'art. 154, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con il quale sono state formulate ulteriori osservazioni e raccomandazioni, che sono state integralmente recepite;

Acquisito il parere della Cabina di Regia del Nuovo Sistema Informativo Sanitario in data 12 aprile 2012;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante "Codice dell'amministrazione digitale", come modificato dal decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 235;

Visto il parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'art. 2, comma 4, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 25 luglio 2012 (Rep. atti n. 162/CSR);

Decreta:

Art. 1.

*Modifiche al decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 17 dicembre 2008, recante "Istituzione del sistema informativo per il monitoraggio delle prestazioni erogate nell'ambito dell'assistenza sanitaria in emergenza-urgenza" e al relativo Disciplinare Tecnico Allegato 1 parte integrante del medesimo decreto*

1. Al decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 17 dicembre 2008, recante "Istituzione del sistema informativo per il monitoraggio delle prestazioni erogate nell'ambito dell'assistenza sanitaria in emergenza-urgenza" e al relativo Disciplinare Tecnico Allegato 1 parte integrante del medesimo decreto, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'art. 2 dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Al fine di consentire il monitoraggio delle prestazioni erogate in emergenza-urgenza nonché consentire il monitoraggio dei livelli essenziali e uniformi di assistenza nel rispetto dei principi della dignità della persona umana, del bisogno di salute, dell'equità nell'accesso all'assistenza, della qualità delle cure e della loro appropriatezza riguardo alle specifiche esigenze, nonché dell'economicità nell'impiego delle risorse, ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, il Sistema di cui al presente decreto è volto a consentire le analisi aggregate utili per il calcolo di indicatori, anche ai fini della verifica di cui all'art. 3 dell'Intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano il 23 marzo 2005. Per le predette finalità è consentita l'interconnessione dei contenuti informativi presenti nel Nuovo Sistema informativo sanitario attraverso il codice univoco dell'assistito previsto dalla scheda 12 dello schema tipo di Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari effettuati dalle regioni e province autonome, approvato dall'Autorità Garante per la protezione di dati personali in data 13 aprile 2006, con le modalità di cui all'art. 9.»;



b) all'art. 2, comma 3, dopo le parole «disciplinare tecnico» sono aggiunte le seguenti: «allegato 1 parte integrante del presente decreto.»;

c) all'art. 3 il primo capoverso del comma 1 è sostituito dal seguente: «Il flusso informativo, dettagliato nel disciplinare tecnico, fa riferimento alle informazioni relative all'erogatore e ai seguenti dati personali, riferiti all'assistito, non direttamente identificativi ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196.»;

d) all'art. 3, comma 1, le parole «identificazione dell'assistito» sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: «caratteristiche dell'assistito»;

e) l'art. 4 è sostituito dal seguente:

«Art. 4 (*Accesso ai dati*). – 1. Al fine di consentire il monitoraggio delle prestazioni erogate in emergenza-urgenza, il Sistema è predisposto per permettere:

a) alle unità organizzative delle regioni e province autonome competenti, come individuate da provvedimenti regionali e provinciali, di consultare le informazioni rese disponibili dal Sistema in forma aggregata al fine di effettuare analisi comparative in materia di assistenza sanitaria di emergenza-urgenza, sulla base degli indicatori calcolati ai sensi dell'art. 2, comma 2-bis;

b) alle competenti unità organizzative della Direzione Generale della programmazione sanitaria e della Direzione Generale del sistema informativo e statistico sanitario del Ministero, come individuate dal decreto ministeriale di organizzazione, di consultare le informazioni rese disponibili dal Sistema in forma aggregata.»;

f) all'art. 5, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Le trasmissioni al Sistema devono avvenire secondo le modalità indicate nel disciplinare tecnico e secondo le specifiche tecniche disponibili sul sito internet del Ministero ([www.nsis.salute.gov.it](http://www.nsis.salute.gov.it)).»;

g) all'art. 5, dopo il comma 3, come sostituito dal presente decreto, sono inseriti i seguenti:

«3-bis. La trasmissione telematica dei dati, secondo le procedure descritte nel disciplinare tecnico allegato avviene in conformità alle relative regole tecniche del Sistema Pubblico di Connettività (SPC) previsto e disciplinato dagli articoli 72 e seguenti del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, concernente il codice dell'amministrazione digitale. In particolare si utilizzerà un protocollo sicuro e si farà ricorso all'autenticazione bilaterale fra sistemi basata su certificati digitali emessi da un'autorità di certificazione ufficiale.

3-ter. Ai fini della cooperazione applicativa, le regioni e le province autonome e il Ministero garantiscono la conformità delle infrastrutture alle regole dettate dal Sistema Pubblico di Connettività (SPC).»;

h) all'art. 5, comma 4, le parole «eventuali variazioni riguardanti le modalità di comunicazione e aggiornamento di cui ai commi precedenti, saranno pubblicate sul sito internet del Ministero ([www.nsis.ministerosalute.it](http://www.nsis.ministerosalute.it))» sono sostituite dalle seguenti: «eventuali variazioni riguardanti le specifiche tecniche di cui al comma 3, saranno pubblicate, a seguito di condivisione nell'ambito della Cabina di Regia del Nuovo Sistema Informativo Sanitario, sul sito internet del Ministero ([www.nsis.salute.gov.it](http://www.nsis.salute.gov.it))»;

i) all'art. 6, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. Per le regioni e le province autonome che non dispongano di servizi di cooperazione applicativa conformi alle regole dettate dal Sistema Pubblico di Connettività (SPC), nelle more dell'adeguamento dei sistemi regionali, è possibile il conferimento dei dati secondo le modalità alternative descritte nel disciplinare tecnico allegato 1 parte integrante del presente decreto.»;

j) l'art. 8 è soppresso;

k) all'art. 9, i commi 2, 3, 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:

«2. Nel Sistema sono raccolti e trattati solo i dati indispensabili per il perseguimento delle finalità del presente decreto, con modalità e logiche di organizzazione ed elaborazione delle informazioni dirette esclusivamente a fornire una rappresentazione aggregata dei dati. L'accesso degli incaricati del trattamento ai dati registrati nel Sistema avviene attraverso chiavi di ricerca che non consentono, anche mediante operazioni di interconnessione e raffronto, la consultazione, la selezione o l'estrazione di informazioni riferite a singoli individui o di elenchi di codici identificativi. Le funzioni applicative del Sistema non consentono la consultazione e l'analisi di informazioni che rendano identificabile l'interessato, ai sensi dei codici di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi statistici o scientifici di cui agli allegati A3 e A4 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

3. Il codice univoco è assegnato a ciascun soggetto, in applicazione di quanto previsto dalla scheda 12 dello schema tipo di Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari effettuati dalle regioni e province autonome, approvato dall'Autorità Garante per la protezione di dati personali in data 13 aprile 2006. Qualora le regioni e le province autonome non dispongano di sistemi di codifica, coerenti con quanto stabilito nel predetto schema tipo di Regolamento, i dati saranno inviati in forma anonima.

4. I dati inviati dalle regioni e province autonome, già privi degli elementi identificativi diretti, sono archiviati previa separazione dei dati sanitari dagli altri dati. I dati sanitari sono trattati con tecniche crittografiche.

5. Al fine di rendere le informazioni sulla patologia temporaneamente inintelligibili anche a chi è autorizzato ad accedervi, le stesse sono trattate con tecniche crittografiche.»;

l) al Disciplinare Tecnico, allegato 1, sono apportate le modificazioni contenute nell'Allegato A parte integrante del presente decreto.

## Art. 2.

### Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore dalla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà inviato ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.


Roma, 6 agosto 2012

Il Ministro: BALDUZZI



## Allegato A

**Modifiche al Disciplinare tecnico, Allegato 1 del decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 17 dicembre 2008, recante “Istituzione del sistema informativo per il monitoraggio delle prestazioni erogate nell’ambito dell’assistenza sanitaria in emergenza-urgenza”**



1. Al Disciplinare Tecnico Allegato 1 del decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 17 dicembre 2008, recante "Istituzione del sistema informativo per il monitoraggio delle prestazioni erogate nell'ambito dell'assistenza sanitaria in emergenza-urgenza", sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al quarto capoverso del paragrafo "1. Introduzione" le parole "[www.nsis.ministerosalute.it](http://www.nsis.ministerosalute.it)" sono sostituite dalle seguenti: "[www.nsis.salute.gov.it](http://www.nsis.salute.gov.it)" e le parole "articolo 71" sono sostituite dalle seguenti: "articolo 54";

b) dopo il paragrafo "2. I soggetti" è inserito il seguente:

"2-bis. Descrizione del sistema informativo

2-bis.1 Caratteristiche infrastrutturali

Date le caratteristiche organizzative, le necessità di scambio di informazioni tra sistemi eterogenei e le caratteristiche dei dati trattati, il Sistema è basato su un'architettura standard del mondo Internet:


- Utilizza lo standard XML per definire in modo unificato il formato e l'organizzazione dei dati scambiati nelle interazioni tra le applicazioni;
- Attua forme di cooperazione applicativa tra sistemi;
- Prevede una architettura di sicurezza specifica per la gestione dei dati personali trattati.

E' costituito, a livello nazionale, da:

- un sistema che ospita il front-end web dell'applicazione (avente la funzione di web server);
- un sistema che ospita l'applicazione (avente la funzione di application server);
- un sistema dedicato alla memorizzazione dei dati (data server);
- un sistema dedicato alla autenticazione degli utenti e dei messaggi;
- un sistema dedicato a funzioni di Business Intelligence.

Tutti i sistemi sono collegati in rete locale e connessi alle infrastrutture comunicative attraverso firewall opportunamente configurati. Inoltre, la sicurezza degli stessi è incrementata mediante:

- strumenti IDS (Intrusion Detection System) collocati nei punti di accesso alla rete al fine di consentire l'identificazione di attività ostili, ostacolando l'accesso da parte di soggetti non identificati e permettendo una reazione automatica alle intrusioni;
- il software è aggiornato secondo la tempistica prevista dalle case produttrici ovvero, periodicamente, a seguito di interventi di manutenzione;
- il database è configurato per consentire un ripristino completo delle informazioni senza causarne la perdita di integrità e disponibilità;
- gruppi di continuità che, in caso di mancanza di alimentazione elettrica di rete, garantiscono la continuità operativa.



Le operazioni di accesso al sistema, tramite funzioni applicative o tramite accesso diretto, sono tracciate al fine di poter individuare eventuali anomalie.

#### 2-bis.1.1 Gestione dei supporti di memorizzazione

I supporti di memorizzazione, includono nastri magnetici, dischi ottici e cartucce, possono essere fissi o rimovibili. E' identificato un ruolo di custode dei supporti di memorizzazione, al quale è attribuita la responsabilità della gestione dei supporti di memorizzazione rimovibili.

Per la gestione dei supporti di memorizzazione sono state adottate, in particolare, le seguenti misure:

- tutti i supporti sono etichettati a seconda della classificazione dei dati contenuti;
- viene tenuto un inventario dei supporti di memorizzazione secondo controlli predefiniti;
- sono state definite ed adottate misure di protezione fisica dei supporti di memorizzazione.
- I supporti di memorizzazione non più utilizzati saranno distrutti e resi inutilizzabili.

#### 2-bis.1.2 Misure idonee a garantire la continuità del servizio

A garanzia della corretta operatività del servizio sono state attivate procedure idonee a definire tempi e modi per salvaguardare l'integrità e la disponibilità dei dati e consentire il ripristino del sistema in caso di eventi che lo rendano temporaneamente inutilizzabile. In particolare, per quel che riguarda i dati custoditi presso il CED, sono previste:

- procedure per il salvataggio periodico dei dati (backup sia incrementale che storico);
- procedure che regolamentano la sostituzione, il riutilizzo e la rotazione dei supporti ad ogni ciclo di backup;
- procedure per il data recovery;
- procedure per la verifica dell'efficacia sia del backup che del possibile, successivo, ripristino.

La struttura organizzativa del CED e le procedure adottate consentono, in caso di necessità, di operare ripristino dei dati in un arco di tempo inferiore ai sette giorni.

#### 2-bis.2 Abilitazione degli utenti

Sarà consentito agli utenti l'accesso al Sistema attraverso i dispositivi standard (Carta nazionale dei servizi, Carta di identità elettronica), definiti dalle vigenti normative, come strumenti per l'autenticazione telematica ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni.


In fase di prima attuazione, gli utenti possono accedere al sistema tramite credenziali di autenticazione generate secondo le modalità riportate sul sito del Ministero, in conformità all'art. 64 del Codice dell'Amministrazione Digitale.

Per l'accesso al Sistema, l'architettura prevede un'abilitazione in due fasi.

La prima fase consente la registrazione da parte dell'utente mediante l'inserimento delle generalità e del proprio indirizzo di posta elettronica ove ricevere le credenziali di autenticazione nonché dei dettagli inerenti la struttura organizzativa di appartenenza. Successivamente, il sistema di registrazione invia una email contenente l'identificativo e la password che l'utente è obbligato a cambiare al primo accesso e, periodicamente, con cadenza trimestrale.

La parola chiave dovrà avere le seguenti caratteristiche:

- sarà composta da almeno otto caratteri,
- non conterrà riferimenti facilmente riconducibili all'incaricato.



Le credenziali di autorizzazione non utilizzate da almeno sei mesi sono disattivate.

Nella seconda fase, l'utente (che viene definito utente NSIS) può chiedere l'abilitazione ad un profilo di un'applicazione censita nel NSIS (in questo caso il "sistema informativo per il monitoraggio delle prestazioni erogate nell'ambito dell'assistenza sanitaria in emergenza-urgenza"). Il sistema permette di formulare richieste solo per le applicazioni associate alla struttura organizzativa di appartenenza.

L'amministratore del sistema effettua un riscontro della presenza del nominativo nella lista di coloro che sono stati designati dal referente della Regione o Provincia Autonoma di appartenenza. Qualora questa verifica abbia esito negativo la procedura di registrazione si interrompe; nel caso in cui questa verifica abbia esito positivo l'utente è abilitato all'utilizzo del sistema.

Per garantire l'effettiva necessità, da parte del singolo utente NSIS, di accedere alle informazioni per le quali ha ottenuto un profilo di accesso, le utenze vengono, periodicamente, sottoposte a revisione e l'amministratore verifica con i referenti delle Regioni e delle Province Autonome il permanere degli utenti abilitati, nelle liste delle persone autorizzate ad accedere all'NSIS e ai sistemi ad esso riconducibili (allegato b, decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196)

### 2-bis.3 Modalità di trasmissione

La Regione o Provincia Autonoma fornisce al Sistema le informazioni nei formati stabiliti nelle successive sezioni, scegliendo fra tre modalità alternative:

- a) utilizzando le regole tecniche di cooperazione applicativa del SPC;
- b) utilizzando i servizi applicativi che il Sistema mette a disposizione tramite il protocollo sicuro https e secondo le regole per l'autenticazione di cui al punto 2-bis.2;
- c) ricorrendo alla autenticazione bilaterale fra sistemi basata su certificati digitali emessi da un'autorità di certificazione ufficiale.

A supporto degli utenti, il Sistema rende disponibile un servizio di assistenza raggiungibile mediante un unico numero telefonico da tutto il territorio nazionale, ogni ulteriore dettaglio è reperibile sul sito istituzionale del Ministero all'indirizzo [www.nsis.salute.gov.it](http://www.nsis.salute.gov.it).

Le tempistiche di trasmissione ed i servizi di cooperazione applicativa sono pubblicati a cura del Ministero all'indirizzo [www.nsis.salute.gov.it](http://www.nsis.salute.gov.it).

#### 2-bis.3.1. Sistema Pubblico di Connettività

Il Sistema Pubblico di Connettività è definito e disciplinato all'art. 73 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Le trasmissioni telematiche devono avvenire nel rispetto delle regole tecniche del SPC, così come definito agli artt. 51 e 71 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Per l'accesso ai servizi gli utenti dovranno avvalersi di un collegamento da realizzare secondo una delle seguenti modalità:

- connessione mediante le Community network istituite dalle regioni per garantire il rispetto dei requisiti previsti dalle regole tecniche approvate dalla Commissione di Coordinamento SPC di cui all'articolo 80 del Codice;
- connessione attraverso i fornitori qualificati SPC previsti dall'articolo 82 del Codice.

#### 2-bis.3.2. Garanzie per la sicurezza della trasmissione dei flussi informativi

Nel caso in cui la Regione o la Provincia Autonoma disponga di un sistema informativo in grado di interagire secondo le logiche di cooperazione applicativa, l'erogazione e la fruizione del servizio



richiedono come condizione preliminare che siano effettuate operazioni di identificazione univoca delle entità (sistemi, componenti software, utenti) che partecipano, in modo diretto e indiretto (attraverso sistemi intermedi) ed impersonando ruoli diversi, allo scambio di messaggi e alla erogazione e fruizione dei servizi.

In particolare occorrerà fare riferimento alle regole tecniche individuate ex art. 71, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Nel caso in cui il sistema informativo della Regione o Provincia Autonoma non risponda alle specifiche di cui sopra, l'utente che debba procedere all'inserimento delle informazioni potrà accedere al Sistema, nell'ambito del NSIS, e inviare le informazioni attraverso una connessione sicura.

#### 2-bis.3.1.3. Standard tecnologici per la predisposizione dei dati

L'utente deve provvedere alla creazione e alla predisposizione di documenti conformi alle specifiche dell'Extensible Markup Language (XML) 1.0 (raccomandazione W3C 10 febbraio 1998).

Gli schemi standard dei documenti in formato XML contenenti le definizioni delle strutture dei dati dei messaggi da trasmettere, sono pubblicati, nella loro versione aggiornata, sul sito Internet del Ministero all'indirizzo [www.nsis.salute.gov.it](http://www.nsis.salute.gov.it).

#### 2-bis.4. Servizi di analisi


Il Sistema è stato strutturato per perseguire, tra gli altri, i seguenti obiettivi:

- monitoraggio dell'attività dei servizi, con analisi del volume di prestazioni e valutazioni epidemiologiche sulle caratteristiche dell'utenza e sui pattern di trattamento;
- supporto alle attività gestionali dei Servizi, per valutare il grado di efficienza e di utilizzo delle risorse;
- supporto alla costruzione di indicatori di struttura, processo ed esito sia a livello regionale che nazionale.

Il sistema consente di accedere ad un apposita funzionalità di reportistica che prevede due tipologie di utenti:

- utenti del Ministero;
- utenti delle Regioni o Province autonome”;

- c) al primo capoverso del paragrafo “3.1. Alimentazione del Sistema informativo” le parole “della Banca” sono sostituite dalle seguenti: “del sistema informativo”;
- d) al secondo capoverso del paragrafo “3.1. Alimentazione del Sistema informativo” nel sottogruppo “TRACCIATO 118 (B - Intervento)” le parole “ai dati anagrafici degli assistiti” sono sostituite dalle seguenti: “alle caratteristiche degli assistiti”;
- e) al terzo capoverso del paragrafo “3.1. Alimentazione del Sistema informativo” nel “TRACCIATO PS (Accesso)” le parole “i dati anagrafici dell'assistito” sono sostituite dalle seguenti: “le caratteristiche dell'assistito”;
- f) il quarto capoverso del paragrafo “3.1. Alimentazione del Sistema informativo” è sostituito dal seguente: “I valori di riferimento da utilizzare nella predisposizione dei file XML sono contenuti nel



documento di specifiche tecniche pubblicate sul sito Internet del Ministero all'indirizzo [www.nsis.salute.gov.it](http://www.nsis.salute.gov.it)”;

- g) al paragrafo “3.1. Alimentazione del Sistema informativo”, la tabella “2: alimentazione Sistema informativo – Tracciato 118 (A – Segnalazione)” è sostituita dalla seguente:

” Tabella 2: alimentazione Sistema informativo – Tracciato 118 (A – Segnalazione)

<i>TRACCIATO 118 (A -Segnalazione)</i>		
<b>Dimensione di analisi</b>	<b>Contenuti informativi</b>	<b>Descrizione</b>
Struttura	Codice identificativo della C.O.	Identifica la Centrale Operativa che riceve la chiamata.
Chiamata	Identificativo telefonica chiamata	Identifica univocamente la chiamata alla C.O. Non deve contenere riferimenti al numero telefonico del chiamante.
	Data della telefonica chiamata	Indica la data di ricezione della chiamata.
	Ora della telefonica chiamata	Indica l'ora di ricezione della chiamata.
	Tipo chiamata	Indica il tipo di chiamata ricevuta dalla C.O.
	Tipo richiedente	Indica il tipo di utente che ha effettuato la chiamata.
	Data fine telefonica chiamata	Indica la data di chiusura della chiamata.
	Ora fine chiamata telefonica	Indica l'ora di chiusura della chiamata alla C.O.
	Tipologia di intervento	Indica l'esito della chiamata alla C.O.
Trasmissione	Tipo di trasmissione	Campo tecnico utilizzato per distinguere trasmissioni di informazioni nuove, modificate o eventualmente annullate.”.




h) al paragrafo “3.1. Alimentazione del Sistema informativo”, la tabella “3: alimentazione Sistema informativo – Tracciato 118 (B – Intervento)” è sostituita dalla seguente:

”Tabella 3: alimentazione Sistema informativo – Tracciato 118 (B – Intervento)


<b>TRACCIATO 118 (B -Intervento)</b>		
<b>Dimensione di analisi</b>	<b>Contenuti informativi</b>	<b>Descrizione</b>
<b>Struttura</b>	<b>Codice identificativo della C.O.</b>	Identifica la Centrale Operativa che riceve la chiamata.
<b>Chiamata</b>	<b>Identificativo chiamata telefonica</b>	Identifica univocamente la chiamata alla C.O.
<b>Intervento</b>	<b>Codice intervento</b>	Indica il codice identificativo dell'intervento.
	<b>Numero missioni attivate</b>	Indica il numero di missioni attivate per lo stesso intervento.
	<b>Tipo luogo dell'accaduto</b>	Indica il tipo di luogo in cui si è verificato l'evento segnalato.
	<b>N° persone coinvolte</b>	Indica la quantità di persone coinvolte nell'evento segnalato alla C.O.
	<b>Classe patologia presunta</b>	Indica il gruppo di appartenenza della patologia prevalente dedotta a seguito della chiamata.
	<b>Criticità presunta</b>	Rappresenta la criticità dell'evento.
<b>Missione</b>	<b>Codice identificativo missione</b>	Indica il codice che identifica univocamente la missione attivata dall'operatore della C.O.
	<b>Tipologia del mezzo di soccorso</b>	Indica la tipologia del mezzo di soccorso inviato.
<b>Missione (segue)</b>	<b>Ente di appartenenza</b>	Indica l'ente di appartenenza del mezzo di soccorso.
	<b>Data partenza verso il luogo</b>	Indica la data di partenza del mezzo di soccorso verso il luogo dell'evento a seguito di attivazione .
	<b>Ora partenza verso il luogo</b>	Indica l'ora di partenza del mezzo di soccorso verso il luogo dell'evento a seguito di attivazione.
	<b>Data arrivo sul luogo</b>	Indica la data di partenza del mezzo di soccorso verso il luogo dell'evento a seguito di attivazione .
	<b>Ora arrivo sul luogo</b>	Indica l'ora di arrivo del mezzo di soccorso sul luogo dell'evento.
	<b>Comune di destinazione</b>	Indica il comune in cui è avvenuto l'evento, destinazione del mezzo di soccorso.
	<b>Dinamica riscontrata</b>	Indica la dinamica dell'evento riscontrata dagli operatori del mezzo di soccorso in caso di evento



<b>TRACCIATO 118 (B -Intervento)</b>		
<b>Dimensione di analisi</b>	<b>Contenuti informativi</b>	<b>Descrizione</b>
		traumatico. I valori ammessi sono riportati in una apposita tabella contenuta nel documento di specifiche tecniche pubblicate sul sito internet del Ministero all'indirizzo <a href="http://www.nsis.salute.gov.it">www.nsis.salute.gov.it</a> .
	<b>Data partenza dal luogo</b>	Indica la data di partenza del mezzo di soccorso dal luogo dell'evento.
	<b>Ora partenza dal luogo</b>	Indica l'ora di partenza del mezzo di soccorso dal luogo dell'evento.
	<b>Numero trasportati</b>	Indica il numero di pazienti trasportati dal mezzo di soccorso.
	<b>Data rientro</b>	Indica la data in cui il mezzo di soccorso ritorna disponibile.
	<b>Ora rientro</b>	Indica l'ora in cui il mezzo di soccorso ritorna disponibile.
	<b>Esito missione</b>	Indica l'esito della missione.
<b>Assistito</b>	<b>Codice univoco</b>	Indica il codice univoco dell'assistito, ai sensi delle disposizioni del regolamento del Ministero, approvato dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali nella seduta del Collegio del 28 febbraio 2007 e delle disposizioni dello schema tipo di regolamento delle Regioni approvato dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali nella seduta del Collegio del 13 aprile 2006
	<b>Genere</b>	Indica il sesso dell'assistito.
	<b>Anno di Nascita</b>	Identifica l'anno di nascita dell'utente.
	<b>Mese di nascita</b>	Indica il mese di nascita dell'assistito qualora sia di età inferiore all'anno compiuto.
	<b>Fascia età presunta</b>	Indica la fascia di età, anche apparente, del paziente.
	<b>Codice istituzione competente (TEAM)</b>	Indica il codice di identificazione assegnato a livello nazionale alla istituzione di assicurazione o di residenza competente ai sensi degli allegati 2 e 3 al regolamento 574/72.
	<b>Cittadinanza</b>	Identifica la cittadinanza dell'assistito.



<b>TRACCIATO 118 (B -Intervento)</b>		
<b>Dimensione di analisi</b>	<b>Contenuti informativi</b>	<b>Descrizione</b>
	<b>Regione di residenza</b>	Indica la Regione di residenza dell'assistito.
	<b>Comune di residenza</b>	Identifica il comune nella cui anagrafe (Anagrafe della Popolazione Residente) è iscritto il cittadino cui è stata erogata la prestazione.
	<b>Stato estero di residenza</b>	Indica il Codice dello Stato estero in cui risiede l'assistito a cui è stata erogata la prestazione.
<b>Prestazioni</b>	<b>Valutazione sanitaria del paziente</b>	Indica la valutazione sanitaria dell'assistito effettuata dagli operatori del mezzo di soccorso.
	<b>Classe patologia riscontrata</b>	Indica il gruppo di appartenenza della patologia prevalente riscontrata dagli operatori del mezzo di soccorso. I valori ammessi sono riportati in una apposita tabella contenuta nel documento di specifiche tecniche pubblicate sul sito internet del Ministero all'indirizzo <a href="http://www.nsis.salute.gov.it">www.nsis.salute.gov.it</a> .
	<b>Patologia riscontrata</b>	Indica la patologia riscontrata dagli operatori del mezzo di soccorso. I valori ammessi sono riportati in una apposita tabella contenuta nel documento di specifiche tecniche pubblicate sul sito internet del Ministero all'indirizzo <a href="http://www.nsis.salute.gov.it">www.nsis.salute.gov.it</a> .
	<b>Prestazione erogata principale</b>	Indica la prestazione eseguita ritenuta più importante per gravità clinica ed impegno di risorse. I valori ammessi sono riportati in una apposita tabella contenuta nel documento di specifiche tecniche pubblicate sul sito internet del Ministero all'indirizzo <a href="http://www.nsis.salute.gov.it">www.nsis.salute.gov.it</a> .
	<b>Prestazioni secondarie erogate (prime quattro)</b>	Indica la prestazione eseguita ritenuta più importante per gravità clinica ed impegno di risorse. I valori ammessi sono riportati in una apposita tabella contenuta nel documento di specifiche tecniche pubblicate sul sito internet del Ministero all'indirizzo <a href="http://www.nsis.salute.gov.it">www.nsis.salute.gov.it</a> . L'informazione deve essere rilevata per le prime quattro prestazioni secondarie
<b>Esito</b>	<b>Esito del trattamento</b>	Indica l'esito del trattamento effettuato sull'assistito dagli operatori del mezzo di soccorso.
	<b>Codice fine presa in carico dal 118</b>	Indica la criticità dello stato dell'assistito al momento in cui finisce la presa in carico da parte degli operatori del 118.



<b>TRACCIATO 118 (B -Intervento)</b>		
<b>Dimensione di analisi</b>	<b>Contenuti informativi</b>	<b>Descrizione</b>
	<b>Istituto di destinazione</b>	Indica il codice dell'istituto in cui è stato trasportato l'assistito dal mezzo di soccorso
	<b>Data arrivo istituto</b>	Indica la data di arrivo del mezzo di soccorso all'istituto di destinazione.
	<b>Ora arrivo istituto</b>	Indica l'ora di arrivo del mezzo di soccorso all'istituto di destinazione.
	<b>Codice reparto di specialità</b>	Indica il codice del reparto di ricovero dell'assistito nel caso in cui il paziente venga trasportato in ospedale per ricovero diretto.
<b>Trasmissione</b>	<b>Tipo trasmissione</b>	Campo tecnico utilizzato per distinguere trasmissioni di informazioni nuove, modificate o eventualmente annullate.”.

- i) al paragrafo “3.1. Alimentazione del Sistema informativo”, la tabella “4: alimentazione Sistema informativo – Tracciato PS (Accesso)” è sostituita dalla seguente:

”Tabella 4: alimentazione Sistema informativo – Tracciato PS (Accesso)


<b>TRACCIATO PS (Accesso)</b>		
<b>Dimensione di analisi</b>	<b>Contenuti informativi</b>	<b>Descrizione</b>
<b>Struttura</b>	<b>Codice istituto</b>	Indica il codice della struttura di ricovero cui afferisce il PS.
<b>Accesso</b>	<b>Numero identificativo d'accesso</b>	Codice univoco che identifica il contatto del cittadino con il SSN, in questo caso l'accesso al PS.
	<b>Data entrata</b>	Indicazione del giorno di arrivo dell'assistito al PS.
	<b>Ora d'entrata e presa in carico infermieristica</b>	Indicazione del momento di arrivo dell'assistito al PS e di presa in carico infermieristica o del momento del triage ove attivato.
	<b>Modalità di arrivo</b>	Indicazione della modalità di arrivo “fisica” al PS.
	<b>Codice identificativo della C.O.</b>	Identifica la Centrale Operativa del 118 che ha attivato la missione che ha trasferito il paziente al PS.
	<b>Codice missione 118</b>	Indica il codice che identifica univocamente la missione del 118 che ha trasferito il paziente al PS.
	<b>Responsabile invio</b>	Indica il responsabile dell'invio del cittadino al Pronto



<b>TRACCIATO PS (Accesso)</b>		
<b>Dimensione di analisi</b>	<b>Contenuti informativi</b>	<b>Descrizione</b>
		Soccorso.
	<b>Istituto di provenienza</b>	Identificativo dell'istituto di ricovero inviante.
	<b>Problema principale</b>	Indica il problema principale riscontrato/percepito al momento del triage. I valori ammessi sono riportati in una apposita tabella contenuta nel documento di specifiche tecniche pubblicate sul sito internet del Ministero all'indirizzo <a href="http://www.nsis.salute.gov.it">www.nsis.salute.gov.it</a> .
	<b>Trauma</b>	Indica la tipologia di trauma rilevato.
	<b>Triage</b>	Indica il livello di urgenza assegnato all'assistito e quindi di priorità per la visita medica assegnata al paziente.
	<b>Data di presa in carico del medico</b>	Indica il giorno di presa in carico del paziente da parte del medico.
	<b>Ora di presa in carico del medico</b>	Indica il momento di presa in carico del paziente da parte del medico.
<b>Dimissione</b>	<b>Esito trattamento</b>	Indica l'esito dei trattamenti effettuati in PS.
	<b>Data di uscita</b>	Indica la data della dimissione dal PS dell'assistito.
	<b>Ora di uscita</b>	Indica l'ora della dimissione dal PS dell'assistito.
	<b>Referto</b>	Indica l'eventuale compilazione di referti.
	<b>Livello di appropriatezza di accesso</b>	Indica il livello di appropriatezza dell'accesso valutato dal medico dopo la visita.
	<b>Codice specialità reparto di ricovero</b>	Indica il codice del reparto di ricovero dell'assistito nel caso in cui l'esito del trattamento in PS preveda il ricovero in reparto di degenza.
	<b>Numero progressivo ricovero</b>	Indica il codice progressivo del ricovero, così come attribuito nella Scheda di Dimissione Ospedaliera, al fine di consentire un confronto fra le prestazioni in sede di PS e le diagnosi, gli interventi e le modalità di dimissione riportati nella SDO, per il monitoraggio dei livelli essenziali e uniformi di assistenza nel rispetto dei principi della dignità della persona umana, del bisogno di salute, dell'equità nell'accesso all'assistenza, della qualità delle cure e della loro appropriatezza riguardo alle specifiche esigenze, nonché dell'economicità



<b>TRACCIATO PS (Accesso)</b>		
<b>Dimensione di analisi</b>	<b>Contenuti informativi</b>	<b>Descrizione</b>
		nell'impiego delle risorse, ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992 , n. 502, e successive modificazioni, avendo cura di non prendere in considerazione il codice fiscale della SDO o altri elementi identificativi diretti.
	<b>Motivo del trasferimento</b>	Indica il motivo che ha spinto il PS al trasferimento del paziente.
	<b>Istituto di trasferimento</b>	Il codice del presidio ospedaliero di trasferimento del paziente.
<b>Importo e ticket</b>	<b>Regime di erogazione</b>	Indica, per ciascun accesso al Pronto Soccorso, chi si farà carico dell'onere delle prestazioni, in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente e successive modifiche.
	<b>Importo lordo</b>	Indica la tariffa per le prestazioni erogate in PS al lordo dell'eventuale compartecipazione alla spesa da parte dell'assistito.
	<b>Importo ticket</b>	Indica la compartecipazione alla spesa da parte dell'assistito.
<b>Assistito</b>	<b>Identificativo univoco</b>	Indica il codice univoco dell'assistito, ai sensi delle disposizioni del regolamento del Ministero, approvato dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali nella seduta del Collegio del 28 febbraio 2007 e delle disposizioni dello schema tipo di regolamento delle Regioni approvato dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali nella seduta del Collegio del 13 aprile 2006
	<b>Genere</b>	Indica il sesso dell'assistito.
	<b>Anno di nascita</b>	Identifica l'anno di nascita dell'utente.
	<b>Mese di nascita</b>	Indica il mese di nascita dell'assistito qualora sia di età inferiore all'anno compiuto.
	<b>Fascia età presunta</b>	Indica la fascia di età, anche apparente, del paziente.
	<b>Codice istituzione competente (TEAM)</b>	Indica il codice di identificazione assegnato a livello nazionale alla istituzione di assicurazione o di residenza competente ai sensi degli allegati 2 e 3 al regolamento 574/72.
	<b>Cittadinanza</b>	Identifica la cittadinanza dell'assistito.



<b>TRACCIATO PS (Accesso)</b>		
<b>Dimensione di analisi</b>	<b>Contenuti informativi</b>	<b>Descrizione</b>
	<b>Comune di residenza</b>	Indica il comune di residenza dell'assistito.
	<b>Regione di residenza</b>	Indica la Regione di residenza dell'assistito –
	<b>Stato estero di residenza</b>	Indica lo Stato estero di residenza dell'assistito
	<b>ASL di residenza</b>	Indica la ASL di residenza dell'assistito.
	<b>Posizione assistito nei confronti del ticket</b>	Indica la tipologia di esenzione dell'assistito. in relazione allo specifico accesso al PS.
	<b>Codice esenzione</b>	Indica il codice di esenzione dal pagamento del ticket del cittadino, escludendo la rilevazione di informazioni cui la legge assicura una particolare protezione (es. HIV, dipendenze)
Prestazioni	<b>Diagnosi principale</b>	Indica la diagnosi principale (la più importante per gravità clinica ed impegno di risorse).
	<b>Diagnosi secondaria (prime 4)</b>	Indica la diagnosi secondaria (a decrescere dalla più importante per gravità clinica ed impegno di risorse).
	<b>Codice prestazione principale</b>	Indica il codice della prestazione principale eseguita (la più importante per gravità clinica ed impegno di risorse)
	<b>Codice prestazione secondaria</b>	Indica il codice delle prestazioni secondarie eseguite ritenute più importanti per gravità clinica ed impegno di risorse.
Trasmissione	<b>Tipo trasmissione</b>	Campo tecnico utilizzato per distinguere trasmissioni di informazioni nuove, modificate o eventualmente annullate.”.

- j) al paragrafo “4. Le trasmissioni”, punto 4.1 “Formato elettronico delle trasmissioni”, le parole “www.nsis.ministerosalute.it” sono sostituite dalle seguenti: “www.nsis.salute.gov.it”;
- k) il paragrafo “Appendice: Tabelle di riferimento – Contenuti Informativi” è soppresso.

12A09189



## MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 3 agosto 2012.

**Istituzione della Cabina di regia per l'attuazione del Piano Nazionale per le Città.**

### IL VICE MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 29 novembre 2011 recante la nomina del dott. Mario Ciaccia a Sottosegretario di Stato alle infrastrutture ed ai trasporti;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 13 dicembre 2011 recante la delega al Vice Ministro dott. Mario Ciaccia;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2011 recante l'attribuzione del titolo di Vice Ministro al Sottosegretario di Stato presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dott. Mario Ciaccia, a norma dell'art. 10, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'art. 12 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, concernente "Misure urgenti per la crescita del Paese" che prevede che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti predisponga un piano nazionale per le città, dedicato alla riqualificazione di aree urbane con particolare riferimento a quelle degradate;

Visto il comma 1 del citato art. 12 che prevede l'istituzione di una Cabina di regia del piano, mediante decreto ministeriale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Visto l'art. 119 della Costituzione;

Visto l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n.241;

Considerata l'immediata necessità di istituire la suddetta struttura per rendere operativo il Piano nazionale per le città;

Decreta:

Art. 1.

#### *Cabina di regia*

1. È istituita presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la Cabina di regia del piano nazionale delle città, di cui all'art. 12 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, con sede presso il medesimo Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il segretario della citata Cabina di regia è individuato, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, tra i funzionari tecnici del Dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali ed il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Art. 2.

#### *Composizione della Cabina di regia*

1. La Cabina di cui all'art. 1 è così composta:

- un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con funzioni di Presidente;
- un rappresentante, o suo delegato, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
- due rappresentanti, o loro delegati, della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome;
- un rappresentante, o suo delegato, del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- un rappresentante, o suo delegato, del Ministero dello Sviluppo economico;
- un rappresentante, o suo delegato, del Ministero dello Sviluppo economico - Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica;
- un rappresentante, o suo delegato, del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
- un rappresentante, o suo delegato, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- un rappresentante, o suo delegato, del Ministero per i beni e le attività culturali;
- un rappresentante, o suo delegato, del Ministero dell'Interno;
- un rappresentante, o suo delegato, del Ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione;
- un rappresentante, o suo delegato, del Ministro per la coesione territoriale;
- un rappresentante, o suo delegato, dell'Agenzia del demanio;
- un rappresentante, o suo delegato, della Cassa depositi e prestiti;
- un rappresentante, o suo delegato, dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani;
- un rappresentante, o suo delegato, del Fondo Investimenti per l'Abitare (FIA) di CDP Investimenti SGR, in veste di "osservatore";
- un rappresentante, o suo delegato, dei Fondi di investimento istituiti dalla società di gestione del risparmio del Ministero dell'economia e delle finanze costituita ai sensi dell'art. 33 del decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011 n. 111, in veste di "osservatore".

2. Possono altresì essere chiamati a partecipare alle attività della Cabina di regia in qualità di osservatori o con funzioni consultive, qualora necessario, rappresentanti di altre amministrazioni od enti ed esperti di settore. Il Dipartimento per gli Affari Regionali è invitato a partecipare alle attività della Cabina di Regia con funzioni consultive.



## Art. 3.

*Funzionamento della Cabina di regia*

1. La Cabina di regia si riunisce su convocazione del Presidente presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. L'atto di convocazione deve essere notificato almeno sette giorni prima della data fissata per ciascuna riunione, mediante fax oppure per posta elettronica.

2. Le riunioni della Cabina di regia sono valide con la presenza di almeno undici dei propri componenti effettivi.

3. La Cabina di regia assume le proprie determinazioni a maggioranza semplice; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Nel rispetto delle funzioni assegnate per legge alle Regioni ed alle Amministrazioni territoriali riguardo le politiche di sviluppo urbano e territoriale, ai voti dei singoli rappresentanti componenti la Cabina di regia sono attribuiti i seguenti pesi:

1 a ciascuno degli 11 rappresentanti dei Ministeri;

1 al rappresentante dell'Agenzia del Demanio;

1 al rappresentante Cassa Depositi e Prestiti;

5,5 a ciascuno dei due rappresentanti della Conferenza delle Regioni e Province autonome.

- Il peso del voto del rappresentante dell'ANCI equivale a quello dei due rappresentanti della Conferenza delle Regioni e province autonome.

I rappresentanti componenti la Cabina di regia in veste di osservatori non hanno diritto al voto.

4. La Direzione generale per le politiche abitative del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti fornisce alla Cabina di regia un'istruttoria tecnica sulle proposte inviate dai Comuni. Il direttore generale per le politiche abitative presenza alle riunioni della Cabina di Regia.

5. La Cabina di regia, dopo aver verificato le disponibilità di investimenti ed apporti dei soggetti interessati, seleziona le proposte graduandole secondo la priorità (alta, media, bassa) sulla base dei criteri di cui all'art.12, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83.

6. In relazione alle proposte ritenute idonee, la Cabina di regia individua le risorse finanziarie attivabili tenendo conto delle disponibilità ad investire formalizzate dai componenti della stessa Cabina di regia od altri soggetti, pubblici o privati.

7. Il Presidente della Cabina di regia promuove la sottoscrizione del Contratto di valorizzazione urbana (CVU) che regola gli impegni dei vari soggetti pubblici e privati, prevedendo anche la revoca dei finanziamenti in caso di inerzia realizzativa; le attività connesse alla gestione del suddetto Contratto di valorizzazione urbana sono demandate alla richiamata Direzione generale per le politiche abitative.

## Art. 4.

*Presentazione delle proposte alla Cabina di regia*

1. I Comuni inviano le proposte corredate dalla relativa documentazione all'ANCI (e-mail [pianoperlecitta@anci.it](mailto:pianoperlecitta@anci.it)) e danno contestualmente notizia dell'avvenuta presentazione alla Cabina di regia (indirizzo di posta elettronica certificata: [dip.infrastrutture@pec.mit.gov.it](mailto:dip.infrastrutture@pec.mit.gov.it)). L'ANCI raccoglie e classifica, con riferimento ai contenuti di cui al comma 1 dell'art. 5, le proposte presentate dai Comuni, le presenta alla Cabina di regia che le trasmette alla Direzione generale per le politiche abitative del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'istruttoria tecnica di competenza.

2. Le proposte di cui all'art. 5 devono essere presentate, con le modalità di cui al comma 1, entro il 5 ottobre di ogni anno e devono essere corredate della seguente documentazione:

a) delibera della giunta comunale di approvazione della proposta di Contratto di valorizzazione urbana (CVU) contenente: dichiarazione di disponibilità delle aree o immobili interessati dagli interventi, in particolare se ricadenti nel demanio comunale; nomina del responsabile del procedimento; impegno ad attivare le ulteriori procedure di approvazione della proposta, qualora ammessa a finanziamento, e di variante agli strumenti urbanistici, se necessaria;

b) progetti relativi agli interventi considerati più prossimi alla cantierabilità.

c) relazione sintetica a firma del responsabile del procedimento, di massimo 10 pagine, che descriva, per ciascun paragrafo, quanto richiesto al comma 2, lettere da a) a g) dell'art. 5, completa di una stima dei costi con indicazione delle fonti finanziarie a copertura degli stessi;

d) impegno di eventuali soggetti pubblici, differenti da quelli presenti nella Cabina di regia, a mettere a disposizione aree, immobili ovvero finanziamenti di propria competenza all'interno della proposta;

e) impegno dei soggetti privati ad eseguire gli interventi indicati nella proposta, con allegata dichiarazione di disponibilità delle aree o degli immobili privati oggetto di intervento;


f) elaborati grafici indicanti l'ambito di intervento, la planimetria di progetto, una o più viste di insieme della proposta di Contratto di valorizzazione urbana (CVU).

## Art. 5.

*Selezione delle proposte*

1. La Cabina di regia seleziona le proposte in base al livello di concorrenza con gli obiettivi e con le finalità del Piano nazionale per le città. In particolare le proposte dovranno:

a) riferirsi ad ambiti urbani appositamente definiti all'interno dei quali è possibile individuare un insieme coordinato di interventi di riqualificazione e rigenerazione, anche puntuali, comunque in grado di conseguire la valorizzazione integrale degli ambiti urbani interessati;



b) dare priorità a uno o più dei criteri individuati dall'art. 12, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83.

2. Ai fini di conseguire la valorizzazione integrale degli ambiti urbani interessati di cui al comma 1, lettera a), la Cabina di regia promuove la sottoscrizione del Contratto di valorizzazione urbana (CVU) che deve indicare:

a) la descrizione, le caratteristiche e l'ambito urbano oggetto di trasformazione e valorizzazione di cui al punto a) del comma 1;

b) il piano finanziario ed economico della proposta, esplicitando gli apporti pubblici e privati, comprensivi dell'eventuale cofinanziamento del Comune proponente e il contributo richiesto;

c) i soggetti interessati, esplicitando altresì eventuali intese raggiunte con i privati;

d) le eventuali premialità;

e) il programma temporale degli interventi da attivare;

f) con riferimento alle priorità di cui al punto b del comma 1, la quota percentuale rispetto al piano finanziario ed economico complessivo destinata all'housing sociale, all'edilizia scolastica, agli immobili demaniali da valorizzare;

g) la fattibilità amministrativa con riferimento alla piena disponibilità delle aree ed in relazione agli strumenti urbanistici vigenti, nonché alla validità sociale e ambientale degli interventi proposti.

Roma, 3 agosto 2012

*Il Vice Ministro:* CIACCIA

Registrato alla Corte dei conti il 9 agosto 2012

Ufficio di controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, registro n. 10, foglio n. 14

12A09169

## MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 1° agosto 2012.

**Approvazione delle modifiche allo statuto del Consorzio del formaggio Parmigiano Reggiano.**

### IL DIRETTORE GENERALE

PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in particolare il comma 15 che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, recanti disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), e individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17 della citata legge n. 526/1999;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 9 del 12 gennaio 2001 con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16 della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei Consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;

Visto il decreto 12 ottobre pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 272 del 21 novembre 2000 con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera d) sono state impartite le direttive per la collaborazione dei Consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l'Ispettorato Centrale Repressione Frodi, ora Ispettorato Centrale della tutela della qualità e repressioni frodi dei prodotti agroalimentari - ICQRF, nell'attività di vigilanza;

Visto il Regolamento (CE) n. 1107 della Commissione del 12 giugno 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità Europee legge n. 148 del 21 giugno 1996 con il quale è stata registrata la denominazione d'origine protetta "Parmigiano Reggiano";

Visto il decreto del 24 aprile 2002, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 134 del 10 giugno 2002 con il quale è stato attribuito al Consorzio del formaggio Parmigiano Reggiano il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP "Parmigiano Reggiano";

Visti i decreti del 26 aprile 2005, del 16 aprile 2008 e del 21 aprile 2011 con i quali è stato confermato al Consorzio del formaggio Parmigiano Reggiano l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP "Parmigiano Reggiano";

Visto il Decreto Dipartimentale n. 7422 del 12 maggio 2010 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività istituzionali attribuite ai Consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526;



Considerato che il Consorzio del formaggio Parmigiano Reggiano, con e-mail del 7 giugno 2012, prot. Mipaf n. 16645 del 19/07/2012, ha richiesto l'approvazione delle modifiche statutarie apportate in sede di assemblea straordinaria del 15 maggio 2012;

Ritenuto pertanto necessario procedere all'approvazione delle modifiche allo statuto del Consorzio del Formaggio Parmigiano Reggiano registrato a Reggio Emilia il 29 maggio 2012 con il n. 7049 con atto a firma del Notaio Luigi Zanichelli.

Decreta:

*Articolo unico*

Sono approvate le modifiche al testo dello statuto del Consorzio del formaggio Parmigiano Reggiano, registrato a Reggio Emilia il 29 maggio 2012 con il n. 7049 con atto a firma del Notaio Luigi Zanichelli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° agosto 2012

*Il direttore generale: SANNA*

12A09164

DECRETO 3 agosto 2012.

**Rinnovo dell'autorizzazione al «Laboratorio analisi chimiche Dott. Adriano Giusto – Servizi ambiente S.r.l.», al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo.**

IL DIRETTORE GENERALE

PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);

Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico *OCM*) e che all'art. 185-*quinquies* prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione del 10 luglio 2009 recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni;

Visto il decreto 7 agosto 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (serie generale) n. 201 del 28 agosto 2008 con il quale al «Laboratorio analisi chimiche dott. Adriano Giusto – Servizi ambiente S.r.l.», ubicato in Oderzo (Treviso), via Pezza Alta n. 22 – Loc. Rustigné è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo;

Vista la domanda di ulteriore rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 18 luglio 2012;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha dimostrato di avere ottenuto in data 17 maggio 2012 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA – European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti l'ulteriore rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Si rinnova l'autorizzazione

al «Laboratorio analisi chimiche dott. Adriano Giusto – Servizi ambiente S.r.l.», ubicato in Oderzo (Treviso), via Pezza Alta n. 22 – Loc. Rustigné, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

L'autorizzazione ha validità fino al 7 luglio 2016 data di scadenza dell'accreditamento a condizione che questo rimanga valido per tutto il detto periodo.

Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 agosto 2012

*Il direttore generale: SANNA*



ALLEGATO

<b>Denominazione della prova</b>	<b>Norma / metodo</b>
Acidità fissa	OIV MA-AS313-03 R2009
Acidità totale	OIV MA-AS313-01 R2009
Acidità volatile	OIV MA-AS313-02 R2009
Acido malico totale	OIV MA-AS313-10 R2009
Acido tartarico	OIV MA-AS313-05A R2009
Azoto totale	OIV MA-AS323-02A R2009
Biossido di zolfo	OIV MA-AS323-04A R2009
Ceneri	OIV MA-AS2-04 R2009
Dietilenglicole	DM n° 12 30/12/1986 GU n° 33 10/02/1987 Met LV
Estratto secco totale	OIV-MA-AS2-03B R2009
Ferro	OIV MA-AS322-05A R2009
Glucosio e Fruttosio e Saccarosio	OIV MA-AS311-03 R2003
Metanolo	OIV-MA-AS312-03B R2009
Ocratossina A	OIV MA-AS315-10 R2011
pH	OIV MA-AS313-15 R2009
Piombo	OIV MA-AS322-11 R2009
Potassio	OIV MA-AS322-02 R2009
Rame	OIV MA-AS322-06 R2009
Sodio	OIV MA-AS322-03 R2009
Titolo alcolometrico volumico	OIV MA-AS312-01A R2009
Zinco	OIV MA-AS322-08 R2009
Zuccheri riduttori	OIV MA-AS311-01A R2009

12A09165



**MINISTERO  
DELLO SVILUPPO ECONOMICO**

DECRETO 3 agosto 2012.

**Individuazione dei fornitori di ultima istanza per l'anno termico 2012-2013.**

IL MINISTRO  
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, recante «Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'art. 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144»;

Vista la legge 23 agosto 2004, n. 239, recante «Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia» ed in particolare l'art. 1, commi 46 e 47 che disciplinano la fornitura di gas naturale ai clienti finali con consumi inferiori o pari a 200.000 standard metri cubi annui di gas naturale che, anche temporaneamente, sono privi di un fornitore o risiedono in aree geografiche nelle quali non si è ancora sviluppato un mercato concorrenziale nell'offerta di gas naturale;

Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante «Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia» ed in particolare l'art. 27, comma 2 che prevede, fra l'altro, che l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito Autorità) si possa avvalere del Gestore dei servizi elettrici S.p.a. e dell'Acquirente Unico S.p.a. per il rafforzamento delle attività di tutela dei consumatori di energia;

Visto il decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, recante «Attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, del gas naturale e ad una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonché abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE nel seguito «decreto legislativo»;

Visto l'art. 22, comma 7 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, come modificato dall'art. 7, comma 1 del decreto legislativo che prevede che, con decreto del Ministero dello sviluppo economico, anche in base a quanto previsto all'art. 30, commi 5 e 8, della legge 23 luglio 2009, n. 99, sono individuati e aggiornati i criteri e le modalità per la fornitura di gas naturale nell'ambito del servizio di ultima istanza, a condizioni che incentivino la ricerca di un nuovo fornitore sul mercato, per tutti i clienti civili e i clienti non civili con consumi pari o inferiori a 50.000

metri cubi all'anno, nonché per le utenze relative ad attività di servizio pubblico tra cui ospedali, case di cura e di riposo, carceri, scuole, e altre strutture pubbliche e private che svolgono un'attività riconosciuta di assistenza, nonché nelle aree geografiche nelle quali non si è ancora sviluppato un mercato concorrenziale nell'offerta di gas naturale, ai sensi dell'art. 1, comma 46, della legge 23 agosto 2004, n. 239;

Visto l'art. 7, comma 4, lettera c), del decreto legislativo che prevede che, qualora un cliente finale connesso alla rete di distribuzione si trovi senza un fornitore di gas naturale e non sussistano i requisiti per l'attivazione del fornitore di ultima istanza, l'impresa di distribuzione territorialmente competente debba garantire il bilanciamento della propria rete in relazione al prelievo presso tale punto per il periodo in cui non sia possibile la sua disalimentazione fisica, secondo modalità e condizioni definite dall'Autorità;

Vista la deliberazione ARG/gas 99/11, in cui l'Autorità ha introdotto delle disposizioni per il mercato della vendita al dettaglio del gas naturale con particolare riferimento alle modalità di acquisto e perdita della responsabilità dei prelievi, alla disciplina dell'inadempimento del cliente finale alle proprie obbligazioni di pagamento (c.d. morosità) e al completamento dell'assetto previsto in materia di servizi di ultima istanza, disciplinando tra l'altro, ai sensi dell'art. 7, comma 4, lettera c), del decreto legislativo, il servizio di «default», finalizzato a garantire il bilanciamento della rete di distribuzione in relazione ai prelievi di gas naturale effettuati direttamente dal cliente finale, privo di un fornitore, titolare del punto di riconsegna per il quale non ricorrano i presupposti per l'attivazione del fornitore di ultima istanza, o ne sia comunque impossibile l'attivazione;

Considerato che il nuovo assetto in materia di servizi di ultima istanza prevede che la garanzia della continuità dei prelievi, effettuati in condizioni di sicurezza, da parte del cliente finale che si trovi nella condizione di non avere un fornitore, possa avvenire attraverso il servizio di fornitura di ultima istanza o attraverso il servizio di «default», e che le condizioni di accesso ai due servizi debbano essere delineate con l'obiettivo di minimizzare gli oneri complessivi per il sistema nonché di mantenere i meccanismi incentivanti delle attività svolte dai diversi soggetti coinvolti;

Considerato che situazioni di prelievo di gas naturale del cliente finale in assenza di fornitore possono verificarsi anche in conseguenza della risoluzione del relativo contratto di fornitura per morosità del cliente, ed in particolare:

a) nei casi di morosità del cliente finale titolare di uno o più punti di riconsegna disalimentabili, la risoluzione del contratto di fornitura, secondo la regolazione dell'Autorità, può avvenire solo successivamente all'espletamento da



parte del venditore della disciplina volta alla sospensione del medesimo punto di riconsegna e, conseguentemente, situazioni di prelievo diretto del cliente si verificano nei casi in cui l'impresa di distribuzione non è riuscita a sospendere il punto, ad esempio in quanto non è stato possibile accedere al misuratore, e l'intervento di chiusura del punto non sia fattibile; in tali casi, l'attivazione del servizio di «default» costituisce una maggiore garanzia per il sistema in ordine all'effettiva e tempestiva disalimentazione fisica del punto di prelievo, atteso che quest'ultimo servizio è erogato dall'impresa di distribuzione;

b) in caso di morosità del cliente finale titolare di uno o più punti di riconsegna non disalimentabili, la risoluzione del contratto di fornitura non può essere subordinata alla sospensione del punto di prelievo, non essendo essa possibile; in tali casi viene meno l'esigenza di garantire l'effettiva e tempestiva disalimentazione del punto, ma si pone invece quella di gestire il rapporto commerciale con il cliente non disalimentabile fino a quando quest'ultimo non avrà trovato un nuovo fornitore; quest'ultima esigenza troverebbe una maggiore tutela nell'ambito della fornitura di ultima istanza, fornitura che, sino a oggi, l'art. 1 del decreto del Ministero dello sviluppo economico 29 luglio 2011 limita ai soli clienti finali che si trovino senza un fornitore per cause indipendenti dalla propria volontà;

Ritenuto opportuno, al fine di permettere il funzionamento efficiente dell'assetto previste in materia del servizio di ultima istanza, prevedere che abbiano diritto a beneficiare di tale servizio:

a) i clienti finali disalimentabili che ne abbiano diritto e che, per cause indipendenti dalla propria volontà, risultino privi di fornitore;

b) i clienti finali non disalimentabili che, per qualsiasi causa, si trovino senza un fornitore;

Considerato che la previsione di estendere il servizio di fornitura di ultima istanza a tutti i clienti finali non disalimentabili comporta l'attivazione del servizio anche nei casi di morosità di tali clienti, e ciò presenta elementi che eccedono il rischio proprio delle attività di vendita, in relazione alla natura non disalimentabile della fornitura;

Ritenuto opportuno disporre, anche in coerenza con l'assetto del settore elettrico e le modalità di riconoscimento previste per i servizi di ultima istanza in tale settore, l'introduzione di un meccanismo di reintegrazione degli oneri non recuperabili, in capo ai fornitori di ultima istanza, connessi alla morosità dei clienti non disalimentabili;

Ritenuto opportuno che, in analogia con quanto già effettuato per l'anno termico 2011-2012, la selezione dei soggetti fornitori il servizio di ultima istanza sia svolta, anche per l'anno termico 2012-2013, dall'Acquirente

Unico Spa con procedure ad evidenza pubblica disciplinate dall'Autorità e che, con modalità da stabilire con successivo decreto, tale servizio sia esteso anche nelle aree ove non si è sviluppata una adeguata concorrenza nel mercato del gas naturale;

Decreta:

Art. 1.

*Finalità, ambito di applicazione e indirizzi all'Autorità per l'energia elettrica e il gas*

1. Il presente decreto ai sensi dell'art. 22, comma 7 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, come modificato dall'art. 7, comma 1 del decreto legislativo, stabilisce indirizzi nei confronti dell'Autorità al fine di individuare i criteri e le modalità per la fornitura di gas naturale nell'ambito del servizio di ultima istanza per l'anno termico 2012-2013 a condizioni che incentivino la ricerca di un nuovo fornitore.

2. Ai fini di cui al comma 1 si applicano, con le opportune modifiche con riferimento all'anno termico 2012-2013, le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 del decreto del Ministero dello sviluppo economico 29 luglio 2011 «Individuazione dei fornitori di ultima istanza per l'anno termico 2011-2012» nonché le disposizioni di cui al comma 3.

3. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 1 del decreto del Ministero dello sviluppo economico 29 luglio 2011, hanno diritto al servizio di ultima istanza anche i clienti finali non disalimentabili che si trovano, anche temporaneamente, senza un fornitore. L'Autorità provvede a definire opportuni meccanismi di reintegrazione degli oneri non recuperabili in capo ai fornitori di ultima istanza connessi alla morosità dei clienti non disalimentabili.

Art. 2.

*Disposizioni finali*

1. Il presente decreto è comunicato all'Autorità per gli adempimenti di competenza, è pubblicato sul sito Internet del Ministero dello sviluppo economico ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 agosto 2012

*Il Ministro: PASSERA*

12A09343



## DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

### COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 20 gennaio 2012.

**Contratto di programma 2007-2011 parte investimenti tra il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti e Rete ferroviaria italiana s.p.a. - Aggiornamento 2010-2011.** (Deliberazione n. 4/2012).

### IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la decisione n. 1692/96/CE sugli orientamenti comunitari per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T), come da ultimo modificata con decisione n. 884/2004/CE;

Visto l'art. 2, comma 1, della legge 4 giugno 1991, n. 186, istitutiva del Comitato interministeriale per la programmazione economica nel trasporto (CIPET);

Vista la legge 14 luglio 1993, n. 238, contenente disposizioni in materia di trasmissione al Parlamento dei contratti di programma e dei contratti di servizio delle Ferrovie dello Stato S.p.A. (FS S.p.A.), che prevede, tra l'altro, il preventivo parere del CIPET sui suddetti contratti di programma e relativi aggiornamenti;

Visto l'art. 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 373, che ha disciplinato le funzioni dei Comitati soppressi ai sensi dell'art. 1, comma 21, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, tra i quali è ricompreso il CIPET;

Visto il «Nuovo piano dei trasporti e della logistica», sul quale questo Comitato si è definitivamente pronunciato con delibera 1° febbraio 2001 (G.U. n. 54/2001) e che è stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001;

Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443, intitolata «Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive» (c.d. «legge obiettivo»), parzialmente modificata dalla legge 1° agosto 2002, n. 166;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, recante attuazione della direttiva 2001/12/CE, della direttiva 2001/13/CE e della direttiva 2001/14/CE in materia ferroviaria, e visto in particolare l'art. 14 che stabilisce che i rapporti tra il gestore dell'infrastruttura ferroviaria e lo Stato sono disciplinati da un atto di concessione e da un contratto di programma, e che tale contratto è stipulato per un periodo minimo di tre anni, nei limiti delle risorse annualmente iscritte nel bilancio dello Stato;

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 («Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE») e s.m.i., e visti in particolare:

la parte II, titolo III, capo IV, concernente «Lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi» e specificamente l'art. 163, che attribuisce al Mini-

stero delle infrastrutture e dei trasporti la responsabilità dell'istruttoria sulle infrastrutture strategiche, anche avvalendosi di apposita «Struttura tecnica di missione»;

l'art. 256, che ha abrogato il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, concernente la «Attuazione della legge n. 443/2001 per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale», come modificato dal decreto legislativo 17 agosto 2005, n. 189;

Considerato in particolare che alla predetta «Struttura tecnica di missione» è demandata la responsabilità di assicurare la coerenza tra i contenuti della relazione istruttoria e la relativa documentazione a supporto;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)», che all'art. 1, comma 976, ha destinato 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008 per l'ammodernamento della tratta ferroviaria Aosta - Chivasso;

Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 191 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)», e visti in particolare:

l'art. 2, commi 232-234, che disciplina la realizzazione di progetti prioritari compresi nei corridoi europei TEN-T e inseriti nel programma delle infrastrutture strategiche;

la tabella F, con riferimento agli stanziamenti previsti a legislazione vigente per gli anni 2010, 2011, 2012, 2013 e seguenti sui capitoli 7122 e 7124 del Ministero dell'economia e delle finanze;


Vista la legge 13 dicembre 2010, n. 220 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2011)», e vista in particolare la tabella E, che recepisce le riduzioni di spesa già disposte con il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, con riferimento agli stanziamenti previsti a legislazione vigente per gli anni 2010, 2011, 2012 e seguenti sui capitoli 7122 e 7124 del Ministero dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, «Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria», e visti in particolare:

l'art. 32, comma 1, che nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha istituito il «Fondo infrastrutture ferroviarie, stradali e relativo a opere di interesse strategico» con una dotazione di 930 milioni per l'anno 2012 e 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2013 al 2016, per un importo complessivo di 4.930 milioni di euro;

l'art. 32, commi 2, 3 e 4, che ha disposto la revoca di finanziamenti assegnati da questo Comitato per la realizzazione e la progettazione delle opere ricomprese nel Programma delle infrastrutture strategiche sulla base di criteri ivi definiti;

l'art. 40, comma 1-bis), che ha formulato disposizioni finanziarie sulla base delle quali è stata disposta, per



l'anno 2011, una riduzione sul capitolo 7122 del Ministero dell'economia e delle finanze pari a 215 milioni di euro;

Vista la legge 12 novembre 2011, n. 183, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2012)», e visti in particolare:

l'art. 33, comma 1, che ha assegnato uno stanziamento aggiuntivo di 1.143 milioni di euro per l'anno 2012 al fondo di cui all'art. 7-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, per le finalità indicate nell'elenco 3 allegato alla predetta legge n. 183/2011, tra cui gli «Investimenti del Gruppo Ferrovie - Contratto di programma con RFI», fondi da ripartire con Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri;

l'art. 33, comma 3, che ha assegnato uno stanziamento aggiuntivo di 2.800 milioni di euro per l'anno 2015 al Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui al decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, per il periodo di programmazione 2014-2020;

la tabella E, che recepisce le riduzioni di spesa già disposte, incluse quelle del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, con riferimento agli stanziamenti previsti a legislazione vigente per gli anni 2012, 2013, 2014 e seguenti sui capitoli 7122 e 7124 del Ministero dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante «Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici» (pubblicato in pari data nella *Gazzetta Ufficiale* n. 284/2011 - S.O. n. 251) che all'art. 41, comma 4, prevede che le delibere assunte dal CIPE relativamente ai progetti di opere pubbliche siano formalizzate e trasmesse al Presidente del Consiglio dei Ministri per la firma entro trenta giorni decorrenti dalla seduta in cui viene assunta la delibera;

Visto l'atto di concessione a Ferrovie dello Stato (FS) S.p.A. di cui al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 31 ottobre 2000, n. 138T, avente scadenza al 31 ottobre 2060, e s.m.i.;

Visto lo Statuto di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (RFI S.p.A.), società che, a seguito della scissione parziale di FS S.p.A., è subentrata a tutti gli effetti a FS S.p.A. medesima nei rapporti in essere per quanto riguarda l'atto di concessione ed il contratto di programma;

Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (*G.U.* n. 51/2002 S.O.), con la quale questo Comitato ha proceduto all'approvazione del 1° Programma delle infrastrutture strategiche ai sensi della legge n. 443/2001 e viste le delibere 18 marzo 2005, n. 3 (*G.U.* n. 207/2005), 6 aprile 2006, n. 130 (*G.U.* n. 199/2006) e 18 novembre 2010, n. 81 (*G.U.* n. 95/2011) di integrazione e/o di rivisitazione del suddetto programma;

Vista la delibera 20 luglio 2007, n. 63, con la quale questo Comitato ha espresso parere favorevole sullo schema di «Contratto di programma 2007-2011- parte investimenti - tra il Ministero delle infrastrutture e Rete ferroviaria italiana S.p.A.» (di seguito «contratto»);

Vista la delibera 31 gennaio 2008, n. 6, con la quale questo Comitato ha espresso parere favorevole sullo

schema di aggiornamento per l'anno 2008 del suddetto contratto, subordinatamente al rispetto di prescrizioni;

Vista la delibera 13 maggio 2010, n. 27 (*G.U.* n. 12/2011), con la quale questo Comitato ha espresso parere favorevole sullo schema di aggiornamento per l'anno 2009 del suddetto contratto, subordinatamente al rispetto di prescrizioni;

Vista la delibera 3 agosto 2011, n. 62 (*G.U.* n. 304/2011), con la quale questo Comitato ha individuato e assegnato risorse a valere sulla programmazione regionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione a favore di interventi di rilievo nazionale ed interregionale e di rilevanza strategica regionale, e in particolare 1.230 milioni di euro a favore di interventi ricompresi nell'aggiornamento del contratto in esame;

Vista la delibera 6 dicembre 2011, n. 83 (in corso di perfezionamento), con la quale questo Comitato, a valere sulle risorse recate dal citato articolo 33, comma 3, della legge di stabilità 2012, ha assegnato le seguenti risorse:

240 milioni di euro per interventi di manutenzione straordinaria della rete ferroviaria di cui al Contratto di programma 2007-2011, aggiornamento 2009;

99,9 milioni di euro per la linea ferroviaria AV/AC Milano-Verona «Lotto funzionale Treviglio-Brescia - primo lotto costruttivo»;

100 milioni di euro per la linea ferroviaria AV/AV Genova-Milano «Terzo Valico dei Giovi - primo lotto costruttivo»;

Vista la delibera 6 dicembre 2011, n. 85 (in corso di perfezionamento), con la quale questo Comitato:

ha autorizzato il secondo lotto costruttivo non funzionale della «Linea AV/AC Milano Verona, tratta Treviglio Brescia», il cui valore ammonta a 919,5 milioni di euro, ai sensi dell'art. 2, comma 233 della legge n. 191/2009;

per la realizzazione del lotto stesso ha disposto a favore di RFI S.p.A. l'assegnazione di 919,5 milioni di euro, a valere sulle risorse di cui all'art. 32, comma 1, del decreto-legge n. 98/2011;


Vista la delibera 6 dicembre 2011, n. 86 (in corso di perfezionamento), con la quale questo Comitato:

ha autorizzato il secondo lotto costruttivo non funzionale del «Terzo Valico dei Giovi», il cui valore ammonta a 1.100 milioni di euro, ai sensi dell'art. 2, comma 233 della legge n. 191/2009;

per la realizzazione del lotto stesso ha disposto a favore di RFI S.p.A. l'assegnazione di 1.100 milioni di euro, a valere sulle risorse di cui all'art. 32, comma 1, del decreto-legge n. 98/2011;

Viste le delibere con le quali questo Comitato ha approvato i progetti preliminari o definitivi delle infrastrutture strategiche e/o ha assegnato risorse alle medesime infrastrutture, nell'ambito del citato Programma di cui alla richiamata legge n. 443/2001;

Considerato che l'aggiornamento 2010-2011 del contratto di programma RFI è stato predisposto ai sensi dell'art. 3, comma 2, del contratto vigente, che prevede che a partire dall'anno 2008 ed entro il mese di gennaio di ciascun anno, le parti definiscano l'eventuale modificazione dei contenuti delle tabelle e delle tavole allegato



al contratto, anche per tenere conto delle modificazioni delle risorse finanziarie disponibili;

Considerato che nella seduta del 6 dicembre 2011 questo Comitato ha effettuato un primo esame dell'aggiornamento 2010-2011 del contratto di programma RFI;

Considerato che in data 15 dicembre 2011, sulla base degli accordi sottoscritti in data 10 e 14 dicembre tra il Ministro per la coesione territoriale, il Ministro dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti e le Regioni Campania, Puglia, Sardegna, Sicilia, Calabria, Basilicata, Molise e Abruzzo, è stato adottato il Piano di Azione Coesione;

Considerato che nell'ambito del predetto Piano, attraverso la riduzione del tasso di cofinanziamento nazionale sulla programmazione comunitaria 2007-2013, sono state rese disponibili ulteriori risorse pari a 1.215 milioni di euro a favore di interventi ricompresi nell'aggiornamento del contratto in esame;

Viste le note 23 e 30 dicembre 2011 del Presidente della Regione Valle d'Aosta in ordine alla assegnazione di 27 milioni di euro a favore della «progettazione collegamento diretto linea Chivasso - Aosta con la Torino - Milano (lunetta di Chivasso) e altri interventi diffusi» già disposta dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007);

Vista la nota 5 gennaio 2012, n. 733, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha chiesto l'inserimento all'ordine del giorno della prima seduta utile di questo Comitato dell'aggiornamento 2010-2011 del contratto di programma 2007-2011, parte investimenti, tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e RFI S.p.A.;

Vista la nota 12 gennaio 2012, n. 1559, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso la relativa documentazione istruttoria;

Visto il documento 19 gennaio 2012, n. 245, predisposto congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posto a base dell'odierna seduta del Comitato, contenente le valutazioni e le prescrizioni da riportare nella presente delibera;

Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Acquisita in seduta l'intesa dei Ministri e Sottosegretari di Stato presenti;

#### PRENDE ATTO

dei contenuti dello schema di aggiornamento 2010-2011 del contratto di programma 2007-2011 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e RFI S.p.A., della relazione informativa di RFI S.p.A. e relativi allegati e schede illustrative, nonché della relazione istruttoria dello stesso Ministero, e in particolare:

che attualmente è vigente il «contratto di programma 2007-2011 - parte investimenti tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Rete ferroviaria italiana S.p.A.», sottoscritto in data 31 ottobre 2007, integrato dagli aggiornamenti 2008, sottoscritto in data 18 marzo 2008, e 2009, sottoscritto in data 23 dicembre 2010;

che la validità del contratto è prorogata fino al perfezionamento del nuovo contratto, al fine di evitare la temporanea vacanza della definizione dei rapporti tra Stato e Gestore dell'infrastruttura e consentire la prosecuzione degli interventi sulla rete nazionale, in particolare sull'attuazione dei programmi di investimento riguardanti la manutenzione e la sicurezza della circolazione (art. 3);

che lo schema di contratto registra modifiche alle coperture finanziarie di competenza, di cui si dà evidenza mediante allocazione ai singoli investimenti nelle tabelle allegate allo schema di contratto, articolate come di seguito:

riduzione delle risorse intervenuta a seguito di diversi atti normativi, per un importo complessivo di 1.788 milioni di euro circa, imputata sul capitolo 7122 del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, e in particolare:

922 milioni di euro per gli effetti del decreto-legge n. 78/2010;

215 milioni di euro per gli effetti dell'art. 40, comma 1 del decreto-legge n. 98/2011;

650 milioni di euro per gli effetti del decreto-legge n. 138/2011,

riduzione di 16 milioni di euro relativi alla mancata assegnazione prevista in favore del Nodo di Verona a valere sulle risorse destinate alla prosecuzione del programma delle infrastrutture strategiche (capitolo 7060 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti);

riduzione delle risorse a carico della Regione Campania per la nuova tratta Cancello - Napoli, per un importo di 125 milioni di euro;

rimodulazione di risorse già contrattualizzate, per un importo complessivo di 785 milioni di euro, per fare fronte a esigenze non procrastinabili relative ai programmi di manutenzione straordinaria e del Piano della sicurezza e degli obblighi di legge e di ulteriori 96 milioni di euro per incrementi di costo di investimenti in progettazione e realizzazione;

riduzione di risorse TEN-T 2007-2013 per un importo di 11 milioni di euro;

allocazione di risorse aggiuntive, pari a 5.857 milioni di euro, derivanti da fondi istituiti da disposizione normative; in particolare:

2.619 milioni di euro derivanti dal Fondo infrastrutture ferroviarie, stradali e relativo a opere di interesse strategico di cui all'art. 32, comma 1, del decreto-legge n. 98/2011;

240 milioni di euro recati dall'art. 33, comma 3, della legge n. 183/2011;

1.230 milioni di euro assegnati con la delibera n. 62/2011 nell'ambito del Piano per il Sud a carico del FAS - quote regionali della politica regionale unitaria nazionale 2007-2013;

1.215 milioni di euro rinvenienti dalla riduzione del tasso di cofinanziamento nazionale a seguito dei citati accordi sottoscritti dal Ministro per la coesione territoriale con alcune Regioni del Mezzogiorno;

517 milioni di euro derivanti da convenzioni con enti terzi e autofinanziamento;



36 milioni di euro derivanti da risorse TEN-T 2007-2013;

L'apporto dei nuovi fondi proviene quindi per il 50 per cento da risorse dello Stato (destinate ai lotti costruttivi dei corridoi europei e alla manutenzione straordinaria), per il 40 per cento da risorse delle Regioni, tutte destinate al Sud, e per il restante 10 per cento da altre fonti (convenzioni con enti locali e TEN-T);

aggiornamento del PON-FESR 2007-2013, con una riduzione complessiva di 10 milioni di euro;

che lo schema di contratto registra altre variazioni, a seguito del trasferimento nella tabella E «investimenti ultimi» di interventi aventi valore pari a 7.761 milioni di euro;

che a causa delle riduzioni, e del sostanziale esaurimento delle risorse disponibili per interventi compresi tra le «opere programmatiche», la Società ha dovuto riprogrammare gli interventi compresi nel contratto di programma - tabella A e che il definanziamento è stato effettuato prioritariamente sugli interventi per i quali non sono state ancora impegnate le risorse con atti negoziali con terzi e studiando soluzioni per il contenimento dei costi di detti interventi o per il rinvio della realizzazione di opere accessorie;

che, con riferimento alla struttura del contratto, è stata operata una riarticolazione degli investimenti con accorpamento delle tabelle A03 «sviluppo infrastrutturale rete convenzionale» e A04 «sviluppo infrastrutturale rete alta capacità» in un'unica tabella denominata «sviluppo infrastrutturale»;

che tra gli allegati alla relazione informativa di RFI sono compresi i verbali di accordo tra il Ministro per la coesione territoriale, il Ministro dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti e le Regioni Campania, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna e relative tabelle, nel cui ambito viene data particolare evidenza agli investimenti finanziati con le ulteriori citate risorse del Piano Azione e Coesione;

che con riferimento alla copertura finanziaria del contratto in esame, questo Comitato è chiamato ad assegnare 600 milioni di euro a valere sulle risorse di cui all'art. 32, comma 1, del decreto-legge n. 98/2011 per la manutenzione straordinaria (completamento annualità 2011);

che l'ammontare complessivo degli investimenti inseriti nell'aggiornamento 2010-2011 del contratto di RFI S.p.A. è pari a circa 236 miliardi di euro, con un incremento complessivo di 32,6 miliardi di euro rispetto all'aggiornamento 2009, fermo restando il costo della rete alta velocità/alta capacità «Torino - Milano - Napoli» pari a 32 miliardi di euro;

che, considerando definanziamenti e nuove risorse, lo schema di contratto registra un incremento netto di risorse disponibili, rispetto all'aggiornamento 2009, pari a 3.907 milioni di euro;

che lo schema di contratto riporta il quadro finanziario dei flussi di cassa e di spesa annuali;

che le risorse complessivamente destinate alle opere indicate dall'aggiornamento 2010 - 2011 ammontano a 75,3 miliardi di euro, dettagliate nella seguente tabella 1:

Tabella 1  
(importi in milioni di euro)

Tipologia investimenti	Disponibilità	Impegni programmatici dello Stato per opere da realizzare per lotti costruttivi
Disponibilità (tabella A) - rete convenzionale e rete alta capacità	38.630	
Disponibilità (tabella A) - rete AV/AC Torino - Milano - Napoli	32.000	
Disponibilità (tabella A1) - progetti infrastrutturali da realizzare per lotti costruttivi	4.598	7.792
Disponibilità opere programmatiche	134	
Totale	75.362	7.792

Delibera:

#### 1. Assegnazione risorse.

Per la manutenzione straordinaria (completamento annualità 2011) dell'aggiornamento 2010-2011 del contratto di programma 2007-2011 per la gestione degli investimenti tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Rete ferroviaria italiana S.p.A., sono assegnati 600 milioni di euro a valere sulle risorse di cui all'art. 32, comma 1, del decreto-legge n. 98/2011.

Esprime parere favorevole sullo schema di «Aggiornamento del contratto di programma 2007-2011 - per la gestione degli investimenti tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Rete ferroviaria italiana S.p.A.» nella stesura esaminata nell'odierna seduta.

Subordinatamente al recepimento delle seguenti prescrizioni:

1. La relazione informativa di RFI S.p.A., i relativi allegati e le schede illustrative costituiscono parte integrante del contratto di programma all'esame.

2. Il paragrafo 2.2.4. «Autorizzazioni» della relazione informativa di RFI S.p.A. è da considerarsi espunto.

3. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà a modificare l'Allegato infrastrutture al Documento di economia e finanza in coerenza con il quadro programmatico definito dal contratto.



In particolare, con riferimento al «potenziamento asse ferroviario Pontremolese (fase prioritaria)», lo spostamento di risorse dalla «prima sub-tratta funzionale compresa tra le stazioni di Parma e Vicofertile» alla «tratta Solignano – Fornovo» richiede un preventivo inserimento della tratta Solignano - Fornovo nel 9° Allegato al Documento di economia e finanza 2011, in corso di perfezionamento ai sensi dell'art. 1 della legge n. 443/2001, ai fini della inclusione della stessa nel Programma delle infrastrutture strategiche come sub-intervento della infrastruttura «Asse Ferroviario Brennero-Verona-Parma-La Spezia», nonché la revoca da parte di questo Comitato del finanziamento concesso con la delibera n. 19/2009 e la successiva riassegnazione.

4. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti presenterà a questo Comitato la parte servizi del contratto di programma di RFI.

5. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà a iscrivere nel Contratto di Programma risorse aggiuntive di cui all'art. 33, comma 1, della legge n. 183/2011 «Fondo interventi urgenti e indifferibili», per un importo pari a 300 milioni di euro e finalizzati al Piano della sicurezza di cui all'Atto di indirizzo del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 30 luglio 2009, n. 675.

6. La Società dovrà produrre la puntuale ripartizione per macroarea dei tagli sui quattro interventi diffusi riportati nell'allegato 2 della relazione informativa, anche ai fini della verifica sulla ripartizione delle risorse, da effettuarsi in sede di parere sul prossimo contratto di programma, 2012-2016.

7. L'effettiva disponibilità delle risorse derivanti dalla riduzione del tasso di cofinanziamento nazionale è condizionata alla revisione dei programmi regionali cofinanziati dalla Unione Europea e dalla ridefinizione dei criteri di cofinanziamento nazionale dei predetti programmi.

8. Il monitoraggio degli interventi per il Sud rientrerà nelle regole specifiche da individuare con riferimento al Piano di Azione Coesione.

9. Le modifiche al costo e/o alla copertura finanziaria di progetti definitivi approvati ai sensi della parte II, titolo III, capo IV concernente «Lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi» del Codice dei contratti pubblici, dovranno essere sottoposte a questo Comitato ai fini di una nuova approvazione del progetto e/o di una presa d'atto delle nuove disponibilità.

10. Rimangono confermate le prescrizioni di cui ai punti 6 e 7 della sopra citata delibera n. 27/2010.

INVITA

il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti:

a sottoporre lo schema di aggiornamento del contratto alle competenti Commissioni parlamentari per il prescritto parere;

a porre in atto le necessarie procedure affinché, nell'ambito dei riparti delle risorse di cui al citato art. 33, comma 1, della legge n. 183/2011, disposti con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, siano destinati 27 milioni di euro per l'acquisto di treni bimodali a fronte

del defianziamento di pari importo del «collegamento diretto linea Chivasso -Aosta con Torino - Milano - lunetta di Chivasso»;

a trasmettere contestualmente al prossimo contratto di programma 2012-2016 anche l'ultimo aggiornamento disponibile della relazione sullo stato di attuazione degli investimenti di RFI S.p.A., con un quadro costo a vita intera/disponibilità relativo a tutti gli investimenti inclusi nel contratto, siano essi finanziati e/o programmatici;

a sottoporre nuovamente lo schema di contratto a questo Comitato, dopo la formulazione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti, al fine di una valutazione collegiale delle eventuali osservazioni dalle stesse formulate, qualora siano richieste sostanziali modifiche dei contenuti dello schema esaminato da questo Comitato nell'odierna seduta.

Roma, 20 gennaio 2012

*Il Presidente:* MONTI

*Il Segretario:* BARCA

*Registrato alla Corte dei conti il 9 agosto 2012*

*Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, registro n. 8 Economie e finanze, foglio n. 152*

12A09180

DELIBERAZIONE 23 marzo 2012.

**Programma delle infrastrutture strategiche (Legge n. 443/2001). Nuova linea ferroviaria Torino-Lione: assegnazione di risorse alle "Opere e misure compensative dell'impatto territoriale e sociale nel quadro del piano di accompagnamento dell'opera". Informativa al CIPE sull'esito del negoziato tra i governi italiano e francese per la realizzazione della suddetta linea. (CUP C11J0500030001).** (Deliberazione n. 23/2012).

#### IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la decisione n. 1692/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sugli orientamenti comunitari per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti (TEN - T) e vista la decisione n. 884/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la suddetta decisione n. 1692/96/CE;

Vista la decisione C(2008) 7733 del 5 dicembre 2008 della Commissione europea, con la quale è stata approvata la concessione di un contributo finanziario a favore del progetto nuovo collegamento ferroviario Torino - Lione, sezione internazionale, parte comune italo-francese;

Visto il «Nuovo Piano generale dei trasporti e della logistica» sul quale questo Comitato si è definitivamente pronunciato con delibera 1° febbraio 2001, n. 1 (G.U. n. 64/2001), e che è stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001;

Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443 (c.d. «legge obiettivo»), che, all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati



dal Governo attraverso un Programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto Programma entro il 31 dicembre 2001;

Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166, che, all'art. 13, oltre a recare modifiche al menzionato art. 1 della legge n. 443/2001 e ad autorizzare limiti di impegno quindicennali per la progettazione e la realizzazione delle opere incluse nel programma approvato da questo Comitato, prevede, in particolare, che le opere medesime siano comprese in intese generali quadro tra il Governo e ogni singola Regione o Provincia autonoma, al fine del congiunto coordinamento e della realizzazione degli interventi;

Vista la legge 27 settembre 2002, n. 228, concernente la «ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese per la realizzazione di una nuova linea ferroviaria Torino - Lione, fatto a Torino il 29 gennaio 2001»;

Vista legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione» che, all'art. 11, dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2003, ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un Codice unico di progetto (CUP);

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, concernente il «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» (da ora in avanti «codice dei contratti pubblici»), e s.m.i., e visti in particolare:

la parte II, titolo III, capo IV, concernente «Lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi» e specificamente l'art. 163, che conferma la responsabilità dell'istruttoria e la funzione di supporto alle attività di questo Comitato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che può in proposito avvalersi di apposita «Struttura tecnica di missione» alla quale è demandata la responsabilità di assicurare la coerenza tra i contenuti della relazione istruttoria e la relativa documentazione a supporto;

l'art. 256, che ha abrogato il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, concernente la «Attuazione della legge n. 443/2001 per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale», come modificato dal decreto legislativo 17 agosto 2005, n. 189;

Vista la legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, che reca un piano straordinario contro la mafia, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia e che, tra l'altro, definisce le sanzioni applicabili in caso di inosservanza degli obblighi previsti dalla legge stessa, tra cui la mancata opposizione del CUP sugli strumenti di pagamento;

Vista la legge 13 dicembre 2010, n. 220, concernente «disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2011)» e visto in particolare l'art. 1, comma 62, che prevede che «fino alla definizione del nuovo accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese per la realizzazione della nuova linea ferroviaria Torino

- Lione, integrativo di quello ratificato ai sensi della legge 27 settembre 2002, n. 228, la società Rete ferroviaria italiana S.p.A. è autorizzata a destinare l'importo massimo di 35,6 milioni di euro a valere sulle risorse disponibili indicate nel contratto di programma 2007-2011, e successivi aggiornamenti, per far fronte, limitatamente alla fase di studi e progettazione, ai maggiori oneri a carico dello Stato italiano derivanti dal cambiamento di tracciato sul territorio nazionale»;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e s.m.i., che all'art. 32, comma 1, istituisce nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il «Fondo infrastrutture ferroviarie, stradali e relativo a opere di interesse strategico», con una dotazione di 930 milioni per l'anno 2012 e 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2013 al 2016 e che stabilisce che le risorse del Fondo sono assegnate dal CIPE, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e recante «Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici», che all'art. 41, comma 4, come modificato dall'art. 22, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, prevede che le delibere assunte da questo Comitato relativamente ai progetti e ai programmi d'intervento pubblico siano formalizzate e trasmesse al Presidente del Consiglio dei Ministri per la firma entro trenta giorni decorrenti dalla seduta in cui le delibere stesse vengono assunte;

Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (*G.U.* n. 51/2002 S.O.), con la quale questo Comitato, ai sensi del più volte richiamato art. 1 della legge n. 443/2001, ha approvato il 1° Programma delle infrastrutture strategiche, che include all'allegato 1 nell'ambito del «Sistema valichi» la infrastruttura ferroviaria «Frejus» con un costo di 1.807,6 milioni di euro e all'allegato 2, concernente l'articolazione del programma per Regioni e per macrotopologie, tra i corridoi ferroviari della Regione Piemonte, la «Tratta AV Torino - Lyon»;

Vista la delibera 27 dicembre 2002, n. 143 (*G.U.* n. 87/2003, errata corrige in *G.U.* n. 140/2003), con la quale questo Comitato ha definito il sistema per l'attribuzione del CUP, che deve essere richiesto dai soggetti responsabili di cui al punto 1.4 della delibera stessa;

Vista la delibera 25 luglio 2003, n. 63 (*G.U.* n. 246/2003), con la quale questo Comitato ha formulato, tra l'altro, indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attività di supporto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è chiamato a svolgere ai fini della vigilanza sull'esecuzione degli interventi inclusi nel Programma delle infrastrutture strategiche;

Vista la delibera 29 settembre 2004, n. 24 (*G.U.* n. 276/2004), con la quale questo Comitato ha stabilito che il CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi a progetti di investimento pubblico, e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti;



Vista la delibera 6 aprile 2006, n. 130 (G.U. n. 199/2006 S.O.), con la quale questo Comitato, nel rivisitare il 1° Programma delle infrastrutture strategiche come ampliato con delibera 18 marzo 2005, n. 3 (G.U. n. 207/2005), all'allegato 1, nell'ambito del «Sistema valichi» conferma l'infrastruttura ferroviaria «Frejus» con un costo aggiornato di 2.278 milioni di euro;

Vista la delibera 18 novembre 2010, n. 81 (G.U. n. 95/2011 S.O.), con la quale questo Comitato ha dato parere favorevole in ordine all'8° Allegato infrastrutture alla Decisione di finanza pubblica che include nella «Tabella 1 - aggiornamento del programma infrastrutture strategiche luglio 2010» e nella «Tabella 2 - Programma infrastrutture strategiche: opere da avviare entro il 2013» — tra valichi — il «Frejus ferroviario» con un costo aggiornato di 6.521 milioni di euro di cui 1.265 disponibili;

Vista la delibera 18 novembre 2010, n. 86 (G.U. n. 79/2011), con la quale questo Comitato ha approvato il progetto definitivo del Cunicolo esplorativo della Maddalena quale opera propedeutica alla realizzazione del nuovo collegamento ferroviario Torino - Lione;

Vista la delibera 3 agosto 2011, n. 57 (G.U. n. 272/2011), con la quale questo Comitato ha approvato il progetto preliminare del «Nuovo collegamento ferroviario Torino - Lione, sezione internazionale, parte comune italo-francese, tratta in territorio italiano», prendendo atto che nel limite di spesa dell'intervento sono compresi 41,5 milioni di euro per opere compensative dell'impatto territoriale e sociale strettamente correlate alla funzionalità dell'opera;

Viste le note 5 marzo 2012, n. 9071, e 16 marzo 2012, n. 11007, con le quali il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha chiesto di sottoporre all'esame di questo Comitato un'informativa sull'esito del negoziato tra i governi italiano e francese per la realizzazione della linea ferroviaria Torino - Lione;

Vista la nota 21 marzo 2012, n. 11493, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha proposto di una assegnazione di 10 milioni di euro, a valere sulle risorse di cui all'art. 32, comma 1, del citato decreto-legge n. 98/2011, a favore delle «opere e misure compensative dell'impatto territoriale e sociale strettamente correlate alla funzionalità dell'intervento» per la realizzazione di progetti pilota nei territori interessati dalla «Nuova linea ferroviaria Torino - Lione»;

Considerato che il 29 gennaio 2001 — sulla base della proposta della Commissione Intergovernativa italo-francese, istituita a Parigi il 15 gennaio 1996, per la preparazione della realizzazione della linea ferroviaria fra Torino e Lione — è stato firmato a Torino un «Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese per la realizzazione di una nuova linea ferroviaria Torino - Lione», ratificato successivamente dal Parlamento francese con legge 28 febbraio 2002, n. 2002-91 e dal Parlamento italiano con legge 27 settembre 2002, n. 228, ed entrato in vigore il 1° maggio 2003;

Considerato che, in applicazione dell'art. 6 di detto Accordo, i gestori delle infrastrutture italiana e francese hanno creato una «Società per Azioni Semplificata», la Lyon Turin Ferroviarie S.A.S. (nel prosieguo «LTF»), cui viene affidata la conduzione di studi, ricognizioni e lavori

preliminari necessari alla definizione del progetto della parte comune del collegamento;

Considerato che l'opera è inclusa tra i progetti prioritari di cui alla citata Decisione n. 884/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 aprile 2004;

Considerato che nell'Intesa generale quadro tra Governo e Regione Piemonte, sottoscritta l'11 aprile 2003, tra le «infrastrutture di preminente interesse nazionale» che interessano il territorio regionale e che rivestono carattere strategico per la medesima Regione Piemonte, è inclusa — tra i corridoi ferroviari — la Linea ad AV/AC Torino - Lione;

Considerato che l'opera all'esame è inclusa nell'aggiornamento 2010-2011 del Contratto di programma 2007-2011 tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Rete ferroviaria italiana S.p.A. (nel prosieguo «RFI»), sul quale questo Comitato si è espresso con delibera n. 4/2012, in corso di formalizzazione;

Considerato che con la decisione C (2008) 7733 del 5 dicembre 2008 la Commissione europea ha approvato la concessione di un contributo finanziario a favore del progetto «nuovo collegamento ferroviario Torino - Lione, sezione internazionale, parte comune italo-francese»;

Valutato quanto segnalato dal Ministero dell'economia e delle finanze, Ragioneria generale dello Stato con nota n. 24172 del 21 marzo 2012, in ordine al criterio prudenziale nell'utilizzo delle residue disponibilità del Fondo infrastrutture ferroviarie, stradali e relativo a opere di interesse strategico e ritenuto comunque opportuno procedere al finanziamento di opere e misure compensative essenziali per favorire l'inserimento territoriale della «Nuova linea Torino - Lione»;

Vista la nota 22 marzo 2012, n. 1229, predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base dell'odierna seduta del Comitato, contenente le valutazioni e le prescrizioni da riportare nella presente delibera;

Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;


Acquisito in seduta il concerto del Ministro dell'economia e delle finanze.

#### PRENDE ATTO

delle risultanze dell'istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed in particolare:

1. per quanto concerne l'assegnazione di risorse alle «opere e misure compensative dell'impatto territoriale e sociale nel quadro di un piano di accompagnamento dell'opera»:

che la provincia di Torino ha elaborato, con la collaborazione dell'Osservatorio per la Torino - Lione e attraverso un percorso di ascolto con i rappresentanti di tutte le comunità della Valle, un Piano strategico che prevede la realizzazione di progetti pilota nei territori interessati dal «Nuovo collegamento ferroviario Torino - Lione» concernenti la sicurezza dei versanti, il riassetto idrogeologico, la viabilità, il turismo e lo sviluppo economico;



che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti propone la assegnazione di 10 milioni di euro per le opere e misure compensative atte a favorire l'inserimento territoriale dell'opera, nell'ambito del relativo limite di spesa di 41,5 milioni di euro individuato nella presa d'atto della citata delibera n. 57/2011;

2. per quanto concerne l'informativa sull'esito del negoziato tra i governi italiano e francese per la realizzazione della «Nuova linea ferroviaria Torino – Lione»:

che in data 30 gennaio 2012 è stato firmato, quale protocollo addizionale al citato Accordo sottoscritto il 29 gennaio 2001, l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese concernente la disciplina della costruzione e della futura gestione della «sezione transfrontaliera» della parte comune italo-francese dell'opera;

che l'Accordo prevede la realizzazione per fasi funzionali della parte comune italo-francese del nuovo collegamento ferroviario Torino - Lione e individua la prima fase funzionale nella sezione transfrontaliera compresa tra Saint-Jean-de-Maurienne in Francia e Susa in Italia;

che in base al richiamato Accordo, la predetta «sezione transfrontaliera» si interconnette con la linea storica a Susa, mentre la citata delibera n. 57/2011 prevede l'interconnessione a Chiusa San Michele;

che la ripartizione del costo della suddetta sezione transfrontaliera, stimato sulla base del progetto definitivo in corso di elaborazione e validato-certificato da un soggetto esterno indipendente, al netto del contributo europeo e della parte finanziata dai pedaggi versati dalle imprese ferroviarie, è previsto per il 57,9 % a carico dell'Italia e per il 42,1% a carico della Francia;

che a detto criterio di ripartizione fanno eccezione i costi per le acquisizioni fondiarie, le interferenze e le misure di accompagnamento che sono a carico di ogni Stato in funzione del territorio sul quale le stesse si trovano;

che l'Accordo conferma la ripartizione paritaria tra i due Stati del finanziamento delle prestazioni relative agli studi, alle ricognizioni e ai lavori preliminari realizzati per l'elaborazione del progetto, stabilendo inoltre eccezionalmente la presa in carico totale da parte dell'Italia, che beneficerà della globalità del relativo finanziamento europeo, dei sovracosti derivanti dal cambiamento del tracciato in Italia del nuovo progetto rispetto a quello originario denominato «sinistra Dorà»;

che le successive fasi funzionali, che saranno regolate con successivi accordi tra i due Stati, consisteranno nella realizzazione in Francia di una sezione di 33 km circa attraverso il massiccio di Belledonne e comprendente i tunnel di Belledonne e di Glandon e nella realizzazione in Italia di un tunnel di circa 19 km tra Susa e Chiusa San Michele;

Delibera:

*1. Assegnazione per le «opere e misure compensative dell'impatto territoriale e sociale» della Nuova linea ferroviaria Torino - Lione.*

1.1 Per le opere e misure compensative atte a favorire l'inserimento territoriale della «Nuova linea ferroviaria Torino – Lione» è disposta l'assegnazione di giuro 10.000.000 a valere sulle risorse recate dall'art. 32, comma 1, del decreto-legge n. 98/2011, secondo la seguente articolazione temporale: 2 milioni per il 2013, 5 milioni per il 2014 e 3 milioni per il 2015.

1.2 Entro 120 giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente delibera, l'Osservatorio sulla Torino - Lione, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, d'intesa con la Regione Piemonte e la Provincia di Torino, sentiti gli enti locali, trasmetterà al Ministero delle infrastrutture le proposte relative alle misure compensative strettamente correlate alla funzionalità dell'opera da finanziare con la assegnazione di cui al punto 1.1 nel quadro delle misure emerse sul territorio per preparare e accompagnare l'inserimento della nuova linea.

*2. Ambito del progetto definitivo a seguito dell'Accordo tra i governi italiano e francese per la realizzazione della «Nuova linea ferroviaria Torino – Lione».*

2.1 In aderenza alle risultanze dello studio di fattibilità redatto in conformità alle richieste della Commissione intergovernativa, la Società LTF dovrà preliminarmente sviluppare, ai fini della relativa realizzazione, la progettazione definitiva della prima fase funzionale dal confine di Stato a Susa/Bussoleno (raccordo con la linea storica) della Nuova linea ferroviaria Torino - Lione così come indicato nell'informativa di cui alla presa d'atto, compatibilmente con il tracciato approvato con il progetto preliminare.

2.2 Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dovrà presentare in sede di approvazione del progetto definitivo della suddetta fase funzionale il dossier di valutazione aggiornato, previsto dal Contratto di programma con RFI.

Roma, 23 marzo 2012

*Il Presidente:* MONTI

*Il Segretario:* BARCA

Registrato alla Corte dei conti il 9 agosto 2012  
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, registro n. 8, Economie e finanze, foglio n. 151

12A09188



## ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

### ASSESSORATO DELL'ECONOMIA DELLA REGIONE SICILIANA

#### **Scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e di controllo e messa in amministrazione straordinaria della Banca di Credito Cooperativo del Belice, società cooperativa, in Partanna.**

L'assessore dell'economia della Regione Siciliana, con decreto del 13 luglio 2012, su proposta della Banca d'Italia, ha disposto lo scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e di controllo della Banca di Credito Cooperativo del Belice - Società cooperativa, con sede in Partanna (Trapani), e ha sottoposto la stessa a procedura di amministrazione straordinaria ai sensi dell'art. 70, comma 1, lettera *a*) e *b*) del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia).

12A09172

### BANCA D'ITALIA

#### **Nomina degli organi straordinari della Banca di Credito Cooperativo del Belice - Società cooperativa, in amministrazione straordinaria.**

La Banca d'Italia, con provvedimento del 19 luglio 2012, ha nominato il dott. Angelo Pio Gallicchio Commissario straordinario e i signori prof. avv. Antonio Blandini, prof.ssa Anna Maria Maugeri e dott. Giulio Palazzo componenti del Comitato di sorveglianza della Banca di Credito Cooperativo del Belice - Società cooperativa (Trapani), posta in amministrazione straordinaria dall'assessore dell'economia della Regione Siciliana con decreto del 13 luglio 2012.

Nella riunione del 25 luglio 2012, tenuta dal Comitato di sorveglianza, il prof. avv. Antonio Blandini è stato nominato Presidente del comitato stesso.

12A09173

### MINISTERO DELLA DIFESA

#### **Passaggio dal demanio pubblico militare al patrimonio dello Stato dell'area addestrativa demaniale denominata «La Promessa», nei comuni di Castano Primo e Lonate Pozzolo.**

Con decreto interdirettoriale n. 73/5/2012 del 20 aprile 2012 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato dell'area addestrativa demaniale denominata «La Promessa», sita nei comuni di Castano Primo (Milano) e Lonate Pozzolo (Varese), riportata nel nuovo catasto terreni del comune di Castano Primo al foglio n. 2, particella n. 199-201-203-205 e 207 e nel nuovo catasto terreni del comune di Lonate Pozzolo al foglio n. 1, particella n. 144 e 146, per una superficie complessiva di mq 2.250, intestata al demanio pubblico dello Stato - Ramo difesa esercito e Ramo aeronautica.

12A09175

#### **Passaggio dal demanio pubblico militare al patrimonio dello Stato del reliquato stradale «Bivio Poscolle - Mesule» sito nel Comune di Tarvisio.**

Con decreto interdirettoriale n. 52/2/5/2012 del 26 marzo 2012 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato del reliquato stradale «Bivio Poscolle - Mesule» sito nel Comune di Tarvisio in località Fusine in Val Romana (UD), riportato nel catasto del Comune censuario di Fusine in Val Romana - Tarvisio al foglio n. 6 mappale n. 358/28, per una superficie complessiva di mq. 2.243, intestato al demanio pubblico dello Stato - ramo Difesa Esercito.

12A09176

#### **Passaggio dal demanio pubblico militare al patrimonio dello Stato dell'immobile denominato «opera difensiva di Moimacco», sito nei Comuni di Moimacco e Cividale del Friuli.**

Con decreto interdirettoriale n. 69/2/5/2012 del 20 aprile 2012 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato dell'immobile denominato «opera difensiva di Moimacco», sito nei Comuni di Moimacco (UD) e Cividale del Friuli (UD), riportato nel catasto del Comune di Moimacco al foglio n. 7 particelle n. 414-521-522-523-524 e 525 e nel catasto del Comune di Cividale del Friuli al foglio n. 9 particelle n. 412-413-414 e 415, per una superficie complessiva di mq. 17.160, intestato al demanio pubblico dello Stato - ramo Difesa Esercito.

12A09177

#### **Passaggio dal demanio pubblico militare al patrimonio dello Stato dell'immobile denominato «aliquota di sedime demaniale appartenente all'ex Poligono di tiro Valscodella», sito nel Comune di Rovereto.**


Con decreto interdirettoriale n. 72/2/5/2012 del 20 aprile 2012 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato dell'immobile denominato «aliquota di sedime demaniale appartenente all'ex Poligono di tiro Valscodella», sito nel Comune di Rovereto (TN), riportato nel Catasto del Comune di Lizzana alla Partita Tavolare n. 359/II particella edificiale n. 223/2 e particella fondiaria n. 337/2, per una superficie complessiva di mq. 2.188, intestato al demanio pubblico dello Stato - ramo Difesa Esercito.

12A09178

#### **Conferimento di onorificenze al valor di Marina.**

Con decreto del Presidente della Repubblica n. 31, in data 12 luglio 2012, allo Stendardo delle Unità Navali del Corpo delle Capitanerie di Porto, è stata concessa la medaglia d'argento al valor di Marina, con la seguente motivazione: «Gli equipaggi delle Unità Navali del Corpo delle Capitanerie di Porto, nel segno delle più nobili tradizioni marinare, si prodigavano strenuamente con encomiabile spirito di sacrificio, incuranti del pericolo, per strappare dai perigliosi flutti migranti nordafricani che, numerosissimi, avevano disperatamente sfidato le insidie del mare per raggiungere le nostre coste. Fulgidi esempi di eccezionale altruismo, coraggio, umanità, ardimento e straordinaria perizia marinaresca, contribuivano a rafforzare l'immagine del Paese e il prestigio della Forza Armata».

Canale di Sicilia, 1° febbraio - 31 luglio 2011.



Con decreto del Presidente della Repubblica n. 16, in data 29 settembre 2011, al Sottotenente di Vascello Mazzone Dario, nato il 27 agosto 1977 a Catania, è stata concessa la medaglia di bronzo al valor di marina con la seguente motivazione: «Durante un'operazione di soccorso a un motopeschereccio in procinto di affondare, coordinava brillantemente l'insieme delle attività, riuscendo a trarre in salvo tutto il personale imbarcato nonostante le pessime condizioni meteorologiche. Fulgido esempio di perizia marinaresca, abnegazione, determinazione e coraggio, con la sua azione dava lustro alla Marina militare italiana».

Stretto di Sicilia, 27 - 28 maggio 2009.

Con decreto del Presidente della Repubblica n. 17, in data 29 settembre 2011, al Sergente nocchiere Galletta Orazio, nato il 7 dicembre 1978 a Catania, è stata concessa la medaglia di bronzo al valor di Marina, con la seguente motivazione: «Padrone di motobarca di unità della Marina militare, durante un'operazione di soccorso a un motopeschereccio in procinto di affondare, manovrava brillantemente, riuscendo a trarre in salvo tutto il personale imbarcato nonostante le pessime condizioni meteorologiche. Fulgido esempio di perizia marinaresca, abnegazione, determinazione e coraggio, con la sua azione dava lustro alla Forza armata».

Stretto di Sicilia, 27 - 28 maggio 2009.

Con decreto del Presidente della Repubblica n. 18 in data 29 settembre 2011, al Sottocapo di 3ª Classe (ora di 2ª Classe) specialista del sistema di piattaforma/tecnico di macchine Scala Alessandro, nato il 20 aprile 1982 a Gela (CL), è stata concessa la medaglia d'argento al valor di Marina, con la seguente motivazione: «Nonostante le avverse condizioni meteorologiche, saliva volontariamente a bordo di un motopeschereccio in procinto di affondare e contribuiva efficacemente a trarre in salvo tutto l'equipaggio dell'imbarcazione. Fulgido esempio di perizia marinaresca, abnegazione, senso del dovere, altruismo e sprezzo del pericolo, con la sua azione dava lustro alla Marina militare italiana».

Stretto di Sicilia, 27 - 28 maggio 2009.

Con decreto del Presidente della Repubblica n. 19 in data 29 settembre 2011 al Sottocapo di 3ª Classe (ora di 2ª Classe) specialista del sistema di piattaforma/tecnico di macchine Saverio Moscato, nato il 29 ottobre 1980 a Erice (TP), è stata concessa la medaglia d'argento al valor di Marina con la seguente motivazione: «Nonostante le avverse condizioni meteorologiche, saliva volontariamente a bordo di un motopeschereccio in procinto di affondare e contribuiva efficacemente a trarre in salvo tutto l'equipaggio dell'imbarcazione. Fulgido esempio di perizia marinaresca, abnegazione, senso del dovere, altruismo e sprezzo del pericolo, con la sua azione dava lustro alla Marina militare italiana».

Stretto di Sicilia, 27 - 28 maggio 2009.

12A09190

## MINISTERO DELLA SALUTE

### Revoca su rinuncia della società Ecolab S.r.l. alla registrazione ed immissione in commercio del presidio medico chirurgico «Temiran» reg. n. 11.656.

Con il decreto di seguito specificato è stata revocata, su rinuncia, la registrazione ed immissione in commercio del sottoindicato presidio medico chirurgico: Decreto n. DGFDM-VII/1004 - TEMIRAN - reg. n. 11.656.

Motivo della revoca: rinuncia della società Ecolab S.r.l., con sede legale in Milano, piazza Meda, 3 e sede amministrativa in Agrate Brianza (Milano), via Paracelso, 6 - codice fiscale 01309350062, titolare della registrazione.

12A09174

## MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

### Disposizioni per l'attuazione del Regolamento di Esecuzione (UE) n. 203/2012 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 889/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio in ordine alle modalità di applicazione relative al vino biologico.

Si comunica che nel corso della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 25 luglio 2012 è stato dato parere favorevole sul decreto ministeriale 12 luglio 2012 n. 15992, pertanto, essendosi realizzata l'intesa, il decreto citato, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 31 luglio 2012 n. 177 e sui siti [www.politicheagricole.it](http://www.politicheagricole.it) alla sezione qualità e sicurezza - Prodotti biologici e [www.sinab.it](http://www.sinab.it) alla sezione news, entra in vigore al 1° agosto 2012.

12A09170

## SEGRETARIATO GENERALE DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA

### Disciplinare relativo alla manifestazione d'interesse da parte di qualificati operatori scientifico-tecnologico-industriali a partecipare al bando MIUR per Smart Cities, come da decreto direttoriale del 5 luglio 2012, n. 391/Ric.

Il Segretariato Generale della Giustizia amministrativa, in esecuzione della determinazione n. 106 del 10 agosto 2012, indice, ai fini ed agli effetti del decreto Direttoriale MIUR 5 luglio 2012 n. 391/Ric., manifestazione di interesse da parte di qualificati operatori - scientifico - tecnologico - industriali a partecipare al predetto bando MIUR per "Smart Cities" nell'ambito tematico "Giustizia".

L'avviso - disciplinare per la manifestazione d'interesse è pubblicato sul sito internet a: [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) (scadenza 7 settembre 2012).

Il responsabile del procedimento è l'ingegnere Giuseppe Bellucci (e-mail: [g.bellucci@giustizia-amministrativa.it](mailto:g.bellucci@giustizia-amministrativa.it) - tel. 06/68273054).

12A09167



---

## RETTIFICHE

---

Avvertenza.—L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

---

### ERRATA-CORRIGE

---

**Comunicato relativo al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 maggio 2012, recante: «Riduzioni di imposta previste dall'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, relative al periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2012.».** (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* – serie generale – n. 193 del 20 agosto 2012).

Nel decreto citato in epigrafe, pubblicato nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 1, al terzo capoverso delle premesse, al terzo rigo, dove è scritto: «Forze armate e di polizia e al Corpo nazionale dei vigili del *Cuoco...*», leggasì: «Forze armate e di polizia e al Corpo nazionale dei vigili del *Fuoco...*».

12A09437

---

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

---

(WI-GU-2012-GU1-196) Roma, 2012 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.





## MODALITÀ PER LA VENDITA

**La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:**

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA,  
piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti [www.ipzs.it](http://www.ipzs.it) e  
[www.gazzettaufficiale.it](http://www.gazzettaufficiale.it).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato  
Direzione Marketing e Vendite  
Via Salaria, 1027  
00138 Roma  
fax: 06-8508-3466  
e-mail: [informazioni@gazzettaufficiale.it](mailto:informazioni@gazzettaufficiale.it)

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



**GAZZETTA UFFICIALE**  
  
 DELLA REPUBBLICA ITALIANA

**CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)  
 validi a partire dal 1° GENNAIO 2012**

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)**

	<b>CANONE DI ABBONAMENTO</b>
<b>Tipo A</b> Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)*	- annuale € <b>438,00</b> - semestrale € <b>239,00</b>
<b>Tipo B</b> Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale € <b>68,00</b> - semestrale € <b>43,00</b>
<b>Tipo C</b> Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale € <b>168,00</b> - semestrale € <b>91,00</b>
<b>Tipo D</b> Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale € <b>65,00</b> - semestrale € <b>40,00</b>
<b>Tipo E</b> Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale € <b>167,00</b> - semestrale € <b>90,00</b>
<b>Tipo F</b> Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale € <b>819,00</b> - semestrale € <b>431,00</b>

**N.B.:** L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

**CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO**

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

**PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI**  
 (Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

**PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI**

(di cui spese di spedizione € 128,06)\* - annuale € **300,00**  
 (di cui spese di spedizione € 73,81)\* - semestrale € **165,00**

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II**

(di cui spese di spedizione € 39,73)\* - annuale € **86,00**  
 (di cui spese di spedizione € 20,77)\* - semestrale € **55,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00  
 (€ 0,83+ IVA)

**Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 21%.**

**RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI**

Abbonamento annuo € **190,00**  
 Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**  
 Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

**N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.**

**RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO**

\* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.



\* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 1 2 0 8 2 3 \*

**€ 1,00**

